

Relazione annuale

2007



GARANTE EUROPEO
DELLA PROTEZIONE DEI DATI



Relazione annuale

2007



GARANTE EUROPEO
DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Indirizzo postale: rue Wiertz 60 — B-1047 Bruxelles
Ufficio: rue Montoyer, 63, Bruxelles, Belgio
E-mail: edps@edps.europa.eu
Sito web: www.edps.europa.eu
Tel. (32-2) 283 19 00
Fax (32-2) 283 19 50

***Europe Direct è un servizio a vostra disposizione per aiutarvi
a trovare le risposte ai vostri interrogativi sull'Unione europea***

Numero verde unico (*):
00 800 6 7 8 9 10 11

(*) Alcuni gestori di telefonia mobile non consentono l'accesso ai numeri 00 800 o non ne accettano la gratuità.

Numerose altre informazioni sull'Unione europea sono disponibili su Internet consultando il portale Europa (<http://europa.eu>).

Una scheda bibliografica figura alla fine del volume.

Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, 2008

ISBN 978-92-95030-45-9

© Foto: Parlamento europeo e iStockphoto

© Comunità europee, 2008

Riproduzione autorizzata con citazione della fonte.

Sommario

Guida per gli utenti	6
Definizione del mandato	8
Premessa	9
1. Bilancio e prospettive	11
1.1. Quadro generale 2007	11
1.2. Risultati nel 2007	12
1.3. Obiettivi nel 2008	13
2. Supervisione	14
2.1. Introduzione	14
2.2. Responsabili della protezione dei dati	14
2.3. Controlli preventivi	16
2.3.1. Base giuridica	16
2.3.2. Procedura	16
2.3.3. Analisi quantitativa	18
2.3.4. Principali questioni in casi ex post	22
2.3.5. Principali questioni relative ai controlli preventivi veri e propri	26
2.3.6. Consultazioni sulla necessità di controllo preventivo	28
2.3.7. Notificazioni non soggette a controllo preventivo	28
2.3.8. Follow-up dei pareri in materia di controllo preventivo	29
2.3.9. Conclusioni e futuro	30
2.4. Reclami	30
2.4.1. Introduzione	30
2.4.2. Casi dichiarati ammissibili	31
2.4.3. Casi inammissibili; principali motivi di inammissibilità	34
2.4.4. Collaborazione con il Mediatore europeo	34
2.4.5. Altre attività in materia di reclami	35
2.5. Indagini	35
2.6. Politica in materia di ispezioni	37
2.6.1. Primavera 2007 e oltre	37
2.6.2. RPD (Responsabili della protezione dei dati)	37
2.6.3. Inventario delle operazioni di trattamento	38
2.6.4. Inventario dei casi di controllo preventivo	38
2.6.5. Ulteriore attuazione	38
2.6.6. Conclusioni	39
2.7. Misure amministrative	39
2.8. Sorveglianza elettronica (e-monitoring)	42
2.9. Videosorveglianza	42
2.10. Eurodac	44

3. Consultazione	45
3.1. Introduzione	45
3.2. Quadro politico e priorità	46
3.3. Pareri legislativi	48
3.3.1. Osservazioni generali	48
3.3.2. Singoli pareri	50
3.4. Osservazioni	56
3.5. Interventi dinanzi alla Corte	57
3.6. Altre attività	58
3.7. Nuovi sviluppi	61
3.7.1. Interazione con la tecnologia	61
3.7.2. Nuovi sviluppi politici e legislativi	63
4. Collaborazione	65
4.1. Gruppo dell'articolo 29	65
4.2. Gruppo del Consiglio «Protezione dei dati»	66
4.3. Supervisione coordinata di Eurodac	67
4.4. Terzo pilastro	69
4.5. Conferenza europea	70
4.6. Conferenza internazionale	70
4.7. Iniziativa di Londra	71
4.8. Organizzazioni internazionali	71
5. Comunicazione	73
5.1. Introduzione	73
5.2. «Caratteristiche» della comunicazione	73
5.3. Discorsi	75
5.4. Servizio stampa	76
5.5. Richieste d'informazioni o di consulenza	77
5.6. Strumenti informativi online	78
5.7. Contatti con i media e visite di studio	79
5.8. Eventi promozionali	79
6. Amministrazione, bilancio e personale	81
6.1. Introduzione: sviluppare la nuova istituzione	81
6.2. Bilancio	81
6.3. Risorse umane	82
6.3.1. Assunzioni	83
6.3.2. Programma di tirocini	83
6.3.3. Programma per gli esperti nazionali distaccati	83
6.3.4. Organigramma	84
6.3.5. Formazione	84
6.4. Assistenza amministrativa e cooperazione interistituzionale	84
6.5. Infrastruttura	85

6.6. Contesto amministrativo	85
6.6.1. Sistema di controllo interno e audit	85
6.6.2. Comitato del personale	86
6.6.3. Norme interne	86
6.6.4. Responsabile della protezione dei dati	87
6.6.5. Gestione dei documenti	87
6.7. Relazioni esterne	87
6.8. Obiettivi per il 2008	87
Allegato A — Quadro normativo	88
Allegato B — Estratto del regolamento (CE) n. 45/2001	90
Allegato C — Elenco delle abbreviazioni	92
Allegato D — Elenco dei responsabili della protezione dei dati (RPD)	94
Allegato E — Tempi di trattamento dei dossier di controllo preventivo per caso e per istituzione	96
Allegato F — Elenco dei pareri sui controlli preventivi	99
Allegato G — Elenco dei pareri su proposte legislative	106
Allegato H — Organigramma del segretariato GEPD	108
Allegato I — Elenco di accordi e decisioni amministrative	110

Guida per gli utenti

La presente guida è seguita da una definizione del mandato e da una premessa di Peter Hustinx, garante europeo della protezione dei dati (GEPD).

Il capitolo 1 — Bilancio e prospettive presenta un quadro generale delle attività del GEPD. Questo capitolo pone inoltre in rilievo i risultati conseguiti nel 2007 e illustra i principali obiettivi per il 2008.

Il capitolo 2 — Controllo descrive in modo dettagliato i lavori svolti per assicurare e controllare che le istituzioni e gli organismi dell'UE assolvano i loro obblighi in materia di protezione dei dati. Ad un quadro generale fa seguito la descrizione del ruolo dei responsabili della protezione dei dati (RPD) nell'amministrazione dell'UE. Questo capitolo comprende un'analisi dei controlli preventivi (sia in termini quantitativi che di sostanza), dei reclami (ivi compresa la collaborazione con il Mediatore europeo), delle indagini, della politica in materia di ispezioni e della consulenza sulle misure amministrative trattati nel 2007. Contiene inoltre sezioni sulla sorveglianza elettronica e la videosorveglianza nonché un aggiornamento riguardante la sorveglianza dell'Eurodac.

Il capitolo 3 — Consultazione è dedicato all'evoluzione del ruolo consultivo del GEPD ed è incentrato sui pareri resi riguardo a proposte legislative e i relativi documenti, nonché sul loro impatto in un numero crescente di settori. Il capitolo contiene inoltre un'analisi di tematiche orizzontali e introduce talune nuove questioni tecnologiche. Tratta specificamente le sfide del prossimo futuro per il quadro normativo vigente in materia di protezione dei dati.

Il capitolo 4 — Cooperazione descrive il lavoro svolto in talune sedi importanti quali il Gruppo dell'articolo 29, le autorità di controllo comuni del «terzo pilastro» e la Conferenza europea e internazionale per la protezione dei dati.

Il capitolo 5 — Comunicazione presenta le attività di informazione e comunicazione del GEPD e i relativi risultati nonché le attività del servizio stampa. Passa inoltre in rassegna l'utilizzo di vari strumenti di comunicazione, quali siti web, bollettini, materiale informativo e attività di sensibilizzazione.

Il capitolo 6 — Amministrazione, bilancio e personale descrive i principali sviluppi in seno all'organizzazione del GEPD, incluse le questioni riguardanti il bilancio e le risorse umane nonché gli accordi amministrativi.

La relazione è completata da una serie di **allegati**, che forniscono una panoramica dei pertinenti quadri giuridici, le disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001, un elenco di abbreviazioni e di acronimi, statistiche riguardanti i controlli preventivi, l'elenco dei responsabili della protezione dei dati (RPD) di istituzioni ed organismi dell'UE, nonché la composizione del segretariato GEPD e un elenco degli accordi e delle decisioni amministrative adottate dal GEPD.

È inoltre disponibile una **sintesi** della presente relazione, volta a fornire una versione abbreviata dei principali sviluppi delle attività del GEPD nel 2007.

Per ulteriori informazioni sul GEPD si prega di consultare il nostro sito web (www.edps.europa.eu), che rimane il nostro strumento di comunicazione più importante. Attraverso il sito web è possibile inoltre abbonarsi al bollettino d'informazione.

Esemplari gratuiti della relazione annuale e della sintesi possono essere richiesti al GEPD. Le coordinate sono disponibili sul nostro sito web, nella sezione «Contact» ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ <http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/site/mySite/lang/en/pid/46>

Definizione del mandato

Il garante europeo della protezione dei dati (GEPD) ha il compito di garantire il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone, segnatamente per quanto attiene alla vita privata, da parte delle istituzioni e degli organismi dell'UE quando procedono al trattamento dei dati personali. Il GEPD è incaricato di:

- sorvegliare e assicurare il rispetto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001, nonché di qualunque altro atto comunitario relativo alla tutela dei diritti e delle libertà fondamentali quando le istituzioni o gli organismi dell'UE trattano dati personali («supervisione»);
- fornire consulenza alle istituzioni e agli organismi della Comunità in ordine a qualsiasi argomento relativo al trattamento di dati personali, ivi compreso in merito a proposte di legge, e sorvegliare i nuovi sviluppi che hanno un'incidenza sulla protezione dei dati personali («consultazione»);
- collaborare con le autorità nazionali di controllo e con gli organi di controllo nel quadro del «terzo pilastro» dell'UE per rendere più coerente la protezione dei dati personali («cooperazione»).

In tal senso, il GEPD punta strategicamente:

- alla promozione di una «cultura della protezione dei dati» nelle istituzioni e negli organismi, contribuendo in tal modo a migliorare il buon governo;
- all'integrazione del rispetto «dei principi di protezione dei dati» nella normativa e nelle politiche, ove opportuno;
- al miglioramento della qualità delle politiche dell'UE, nella misura in cui la «protezione effettiva dei dati» costituisca una condizione di base per il successo di dette politiche.

Premessa



Mi prego di presentare la quarta relazione annuale delle attività da me svolte in qualità di garante europeo della protezione dei dati (GEPD) al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea, in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, e dell'articolo 286 del trattato CE.

La presente relazione riguarda il 2007, terzo anno completo di attività dall'istituzione del GEDP quale nuovo organo indipendente di controllo, incaricato di garantire il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, segnatamente per quanto attiene alla vita privata, riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari.

Il trattato di Lisbona, firmato alla fine del 2007, mira a garantire che la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea sia giuridicamente vincolante per tutte le istituzioni e gli organismi e per gli Stati membri allorché essi danno attuazione al diritto dell'Unione. Entrambi gli strumenti prevedono una protezione rafforzata dei dati personali, tra cui norme di supervisione indipendente.

Si tratta di un importante punto di riferimento nella storia dell'UE, ma dovrebbe anche essere considerato una sfida. Le garanzie fondamentali che sono evidenziate nei trattati devono essere messe in pratica. Questo vale allorché le istituzioni e gli organismi trattano dati personali, ma anche quando gli stessi elaborano norme e politiche che possono avere un impatto sui diritti e sulle libertà dei cittadini europei.

La presente relazione mostra i progressi sostanziali conseguiti — anche nel 2007 con le attuali norme — nel settore della supervisione. L'accento posto sulla misurazione dei risultati ha condotto a investimenti per conformarsi ai requisiti in materia di protezione dei dati nella maggior parte delle istituzioni e degli organismi. Vi è motivo di soddisfazione, ma sono necessari sforzi continui per ottenere il pieno rispetto.

Nel settore della consultazione, molta enfasi è stata posta sulla necessità di un quadro coerente ed efficace per la protezione dei dati, sia nel primo che nel terzo pilastro, ma non sempre con risultati soddisfacenti. Nel contempo, la relazione mostra che una gamma crescente di settori politici trae vantaggio dalle attività consultive del GEPD.

Colgo pertanto questa opportunità per ringraziare nuovamente coloro che, in seno al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione, sostengono il nostro lavoro, come pure le numerose persone che, in seno a diverse istituzioni e organismi, sono direttamente responsabili del modo in cui la protezione dei dati si concretizza nella pratica. Tengo inoltre ad incoraggiare quanti sono implicati nelle sfide future.

Desidero infine esprimere particolare gratitudine, anche a nome del garante aggiunto, Joaquín Bayo Delgado, ai membri del nostro personale. Essi danno prova di qualità eccezionali e hanno continuato a contribuire in larga misura al conseguimento della nostra efficacia.

Peter Hustinx
Garante europeo della protezione dei dati

1. Bilancio e prospettive

1.1. Quadro generale 2007

Il quadro normativo in cui opera il Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) ⁽²⁾ comprende una serie di funzioni e competenze, che consentono di distinguere chiaramente tra tre ruoli principali. Tali ruoli continuano a fungere da piattaforme strategiche per le attività del GEPD e sono presentati nella parte dedicata alla definizione del mandato:

- un ruolo «di controllo» che consiste nel sorvegliare e provvedere affinché, ogniqualvolta trattano dati personali, le istituzioni e organismi comunitari ⁽³⁾ rispettino le esistenti salvaguardie giuridiche;
- un ruolo «consultivo» che consiste nel fornire alle istituzioni e agli organismi comunitari pareri su tutte le questioni pertinenti e in particolare su proposte legislative che hanno ripercussioni sulla protezione dei dati personali;
- un ruolo «di cooperazione» che comprende la cooperazione con le autorità nazionali di controllo e gli organi di controllo nel quadro del «terzo pilastro» dell'UE e contempla la cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, al fine di migliorare la coerenza nella protezione dei dati personali.

Questi ruoli verranno sviluppati nei capitoli 2, 3 e 4 della presente relazione annuale, in cui sono presentati le attività principali del GEPD e i progressi compiuti nel 2007. L'importanza dell'informazione e della comunicazione in merito a tali attività è tale da giustificare pienamente una trattazione separata dell'aspetto «comunicazione» nel capitolo 5. La maggior parte di queste attività si fonda su una gestione efficace delle risorse finanziarie, umane e di altro tipo, come illustrato nel capitolo 6.

⁽²⁾ Cfr. panoramica del quadro normativo nell'allegato A e estratto del regolamento (CE) n. 45/2001 nell'allegato B.

⁽³⁾ I termini «istituzioni» e «organismi» figuranti nel regolamento (CE) n. 45/2001 sono utilizzati in tutta la relazione. Sono incluse anche le agenzie comunitarie. Per l'elenco completo, visitare il seguente collegamento: http://europa.eu/agencies/community_agencies/index_it.htm

Il trattato di Lisbona, firmato il 13 dicembre 2007, ha segnato la fine di una riflessione sul ruolo, la struttura e il funzionamento dell'Unione europea. Il 12 dicembre 2007 è stata firmata a Strasburgo una versione leggermente riveduta della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Benché la Carta non faccia più parte del trattato, sarà giuridicamente vincolante per tutte le istituzioni e gli organismi dell'UE e per gli Stati membri allorché essi danno attuazione al diritto dell'Unione. La protezione dei dati personali, ivi compresa la necessità di un controllo indipendente, è chiaramente visibile in entrambi gli strumenti ed è concepita in modo da avere un impatto orizzontale. Il GEPD seguirà attentamente gli sviluppi in questo settore nel prossimo futuro.

La protezione rafforzata dei dati personali, prevista nel trattato di Lisbona, offre inoltre alle istituzioni l'opportunità di mostrare nella pratica come fornire tale protezione. Il GEPD ha rilevato fin dall'inizio che molte politiche dell'UE dipendono dal trattamento legittimo dei dati personali e che un'effettiva protezione dei dati personali, quale valore fondamentale delle politiche dell'Unione, dovrebbe essere vista come condizione per il loro successo. Il GEPD continuerà ad agire in questo spirito generale e si compiace di rilevare un sostegno crescente.

Il principale aspetto della sorveglianza nel 2007 ha continuato a riguardare il controllo preventivo. Il termine della «primavera 2007» fissato dal GEPD per misurare il rispetto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001 ha prodotto un enorme aumento del numero di notificazioni di controllo preventivo presentate e di conseguenza anche del numero dei relativi pareri emessi dal GEPD. È inoltre notevolmente aumentato il numero di reclami ammissibili. Tutte le istituzioni e tutti gli organismi comunitari, ivi comprese le agenzie di recente istituzione, hanno ormai provveduto alla nomina di un responsabile interno della protezione dei dati (cfr. capitolo 2).

Le attività consultive hanno continuato a svilupparsi in modo positivo. Molta enfasi è stata posta sulla necessità di un quadro coerente ed efficace per la protezione dei dati, sia nel primo che nel terzo pilastro, tuttavia in quest'ultimo caso i risultati non sono stati soddisfacenti. In seguito all'inventario delle proposte della Commissione, pubblicato alla fine del 2006, il GEPD ha trattato una gamma crescente di settori politici, il che ha comportato ulteriori pareri, osservazioni ed altre attività in differenti fasi del processo legislativo. Ha inoltre richiesto attenzione una serie di interessanti cause dinanzi alla Corte (cfr. capitolo 3).

La cooperazione con le autorità nazionali di controllo si è concentrata sul ruolo del Gruppo dell'articolo 29 ed ha comportato l'adozione di importanti documenti su questioni strategiche. Il GEPD ha svolto un ruolo fondamentale nella supervisione coordinata di Eurodac. Tale approccio sarà importante per altri sistemi d'informazione su vasta scala. È stata inoltre prestata molta attenzione al miglioramento della cooperazione nelle questioni del terzo pilastro. Infine, il GEPD ha investito nel follow-up dell'«iniziativa di Londra», che è volta a sensibilizzare il pubblico sulla protezione dei dati e a renderla maggiormente efficace (cfr. capitolo 4).

1.2. Risultati nel 2007

La relazione annuale 2006 accennava ai seguenti obiettivi principali scelti per il 2007, la maggior parte dei quali sono stati attuati in tutto o in parte.

- **Ambito d'attività della rete RPD**

Con la partecipazione alle sue attività di tutte le istituzioni e tutti gli organismi comunitari, ivi comprese le agenzie comunitarie, la rete dei responsabili della protezione dei dati (RPD) ha raggiunto la completa estensione. Il GEPD ha continuato a sostenere fortemente e a orientare lo sviluppo delle funzioni degli RPD, con particolare attenzione agli RPD recentemente nominati.

- **Prosecuzione dei controlli preventivi**

È aumentato considerevolmente il numero dei controlli preventivi in relazione alle operazioni di trattamento in corso, ma la maggior parte delle istituzioni e degli organismi ha ancora del lavoro da svolgere per soddisfare i propri obblighi in questo settore. I risultati dei controlli preventivi sono regolarmente condivisi con gli RPD e con altri soggetti pertinenti.

- **Ispezioni e controlli**

Il GEPD ha iniziato a vagliare i progressi compiuti nell'attuazione del regolamento (CE) n. 45/2001 dalla primavera 2007. Tutte le istituzioni e tutti gli organismi sono stati coinvolti in questo esercizio, ma si è fatta attenzione alla loro particolare fase di sviluppo. I risultati sono stati riferiti, sia in generale che caso per caso, e vengono riassunti nel capitolo 2.

- **Videosorveglianza**

Il GEPD ha completato le indagini relative alle pratiche di videosorveglianza, sia a livello di UE che di Stati membri, e ha trattato differenti casi riguardanti singole istituzioni o singoli organismi. Questa esperienza sarà alla base del progetto di orientamenti che verrà pubblicato nel 2008 nel sito web del GEPD a fini di consultazione.

- **Questioni orizzontali**

I pareri sui controlli preventivi e le decisioni sui reclami sono continuamente analizzati per le questioni orizzontali. I primi documenti contenenti orientamenti per tutte le istituzioni e tutti gli organismi saranno pubblicati nel 2008. Le questioni relative alla conservazione di dati medici o disciplinari sono state discusse con le autorità competenti.

- **Consultazione in materia legislativa**

Il GEPD ha continuato a formulare pareri su proposte di nuovi atti legislativi e ha assicurato un seguito adeguato. Il ruolo consultivo riguarda una gamma più ampia di argomenti e si basa su un inventario e una selezione sistematici delle priorità, preparati con il pieno sostegno dei pertinenti servizi della Commissione, attualmente per il secondo anno.

- **Protezione dei dati nel terzo pilastro**

Il GEPD ha continuato a prestare particolare attenzione allo sviluppo e all'adozione di un quadro generale per la protezione dei dati nel terzo pilastro. Ha inoltre trattato periodicamente le proposte relative allo scambio transfrontaliero di dati personali, in particolare nel contesto del trattato di Prüm. In entrambi i casi, ciò ha avuto purtroppo solo un impatto limitato.

- **Comunicare la protezione dei dati**

Il GEPD ha dato un forte sostegno alle attività di follow-up dell'«iniziativa di Londra» volta a «comunicare e a rendere più efficace la protezione dei dati». Ciò ha comportato attività per condividere le migliori pratiche in materia di esecuzione e di sviluppo strategico

con le autorità garanti della protezione dei dati di diversi paesi del mondo.

- **Regolamento interno**

La preparazione del regolamento interno, che contempla i differenti ruoli e attività del GEPD, ha preso più tempo del previsto. Tuttavia, l'elaborazione di manuali interni per i diversi tipi di casi ha compiuto progressi positivi. Il regolamento interno sarà adottato e pubblicato nel corso del 2008, insieme ad informazioni pratiche per le parti interessate, sul sito web.

- **Gestione delle risorse**

Il GEPD ha migliorato la gestione delle risorse finanziarie ed umane rinnovando la struttura di bilancio, adottando regole interne sulla valutazione del personale, e sviluppando una politica di formazione. L'attuazione di un sistema di controllo interno e la nomina di un responsabile della protezione dei dati rappresentano ulteriori miglioramenti.

1.3. Obiettivi nel 2008

Per il 2008 sono stati scelti i seguenti obiettivi principali. I risultati conseguiti saranno riferiti nella prossima relazione annuale.

- **Sostegno alla rete RPD**

Il GEPD continuerà a offrire un forte sostegno ai responsabili interni della protezione dei dati, in particolare per le agenzie di recente istituzione, e incoraggerà tra gli stessi un ulteriore scambio di competenze e migliori pratiche.

- **Ruolo dei controlli preventivi**

Il GEPD intende portare a termine i controlli preventivi che riguardano le operazioni di trattamento in corso per la maggior parte delle istituzioni e degli organismi e porre un accento particolare sull'attuazione delle raccomandazioni. I risultati dei controlli preventivi e del follow-up saranno condivisi con gli RPD e con altri soggetti pertinenti.

- **Orientamenti orizzontali**

Il GEPD elaborerà orientamenti su questioni di rilievo comuni alla maggior parte delle istituzioni e degli organismi (per esempio il trattamento dei dati relativi alla salute, il permesso di accesso agli interessati e il trattamento della videosorveglianza). Gli orientamenti

saranno resi ampiamente disponibili. Verrà organizzata una serie di seminari per le parti interessate.

- **Verifica della conformità**

Il GEPD continuerà a verificare la conformità al regolamento (CE) n. 45/2001, con diversi tipi di controlli per tutte le istituzioni e gli organismi, e attuerà sempre più ispezioni sul posto. Pubblicherà inoltre una politica generale in materia di ispezioni.

- **Sistemi su vasta scala**

Il GEPD elaborerà ulteriormente una supervisione coordinata di Eurodac, insieme con le autorità nazionali di controllo, e svilupperà, in un prossimo futuro, le competenze richieste per la supervisione di altri sistemi su vasta scala, come SIS II e VIS.

- **Pareri su atti legislativi**

Il GEPD continuerà a formulare in modo tempestivo pareri od osservazioni su proposte di nuovi atti legislativi, sulla base di un inventario sistematico degli argomenti e delle priorità pertinenti, e ad assicurare un seguito adeguato.

- **Trattato di Lisbona**

Il GEPD continuerà a seguire gli sviluppi in relazione al trattato di Lisbona e ad analizzare con attenzione il relativo impatto per la protezione dei dati, fornendo se necessario consulenza al riguardo.

- **Informazioni online**

IL GEPD intende aggiornare e aumentare le informazioni disponibili nel sito web e migliorare ulteriormente il bollettino elettronico.

- **Regolamento interno**

Il GEPD adotterà e pubblicherà il regolamento interno, che contempla i suoi differenti ruoli e attività. Nel sito web saranno disponibili strumenti pratici per le parti interessate.

- **Gestione delle risorse**

Il GEPD consoliderà e svilupperà ulteriormente alcune attività relative alle risorse finanziarie e umane, e rafforzerà altri processi di lavoro interni. Saranno necessari ulteriori spazi per gli uffici per accogliere il futuro personale.

2. Supervisione

2.1. Introduzione

Il compito del garante europeo della protezione dei dati è quello di sorvegliare in modo indipendente il trattamento delle operazioni effettuate dalle istituzioni o organismi comunitari che rientrano completamente o parzialmente nel campo di applicazione del diritto comunitario (ad eccezione della Corte di giustizia che agisce nell'esercizio delle sue funzioni giurisdizionali). Il regolamento (CE) n. 45/2001 («il regolamento») descrive e concede una serie di doveri e poteri che permettono al GEPD di svolgere le sue funzioni di sorveglianza.

Il principale aspetto della sorveglianza nel 2007 ha continuato a riguardare il controllo preventivo. Ciò comporta l'analisi delle attività delle istituzioni e degli organismi nei settori che presentano probabili rischi specifici per le persone interessate, come definito all'articolo 27 del regolamento. Come precisato in appresso, il controllo delle operazioni di trattamento già in atto, assieme a quelle pianificate, offre una rappresentazione fedele del trattamento dei dati personali nelle istituzioni e organismi. Il GEPD ha sottoposto a controllo preventivo le operazioni di trattamento in corso nelle categorie più pertinenti. Un'attenzione particolare è stata riservata ai sistemi interistituzionali e ad altre situazioni di uso comune da parte delle istituzioni e organismi, al fine di razionalizzare e semplificare le procedure. I pareri del GEPD permettono ai responsabili del trattamento di adattare le loro operazioni di trattamento per conformarsi al regolamento. Il GEPD ha anche altri metodi a sua disposizione, come il trattamento dei reclami, le indagini, le ispezioni e la consulenza sulle misure amministrative.

Per quanto riguarda i legittimi poteri del GEPD, nel 2007, così come negli anni precedenti, non è stato necessario emettere alcun ordine, avvertimento o



Il garante aggiunto Joaquín Bayo Delgado.

divieto, in quanto i responsabili del trattamento hanno attuato le raccomandazioni del GEPD o espresso l'intenzione di farlo e stanno adottando le misure necessarie. La prontezza delle risposte varia da caso a caso. Il GEPD ha sviluppato un seguito sistematico delle raccomandazioni.

2.2. Responsabili della protezione dei dati

Il regolamento prevede che almeno una persona debba essere nominata responsabile della protezione dei dati (RPD) in ciascuna istituzione e organismo comunitario (articolo 24, paragrafo 1). Alcune istituzioni hanno aggiunto al responsabile della protezione dei dati un assistente o vice responsabile. La Commissione ha anche nominato un RPD per l'Ufficio europeo per la



I responsabili della protezione dei dati durante la loro 20ª riunione tenutasi a Bruxelles (8 giugno 2007).

lotta antifrode (OLAF, una direzione generale della Commissione) e un «coordinatore della protezione dei dati» (DPC) in ciascuna delle altre direzioni generali (DG) al fine di coordinare tutti gli aspetti della protezione dei dati nelle DG.

Per vari anni, i responsabili della protezione dei dati si sono riuniti su base regolare allo scopo di condividere esperienze comuni e discutere questioni orizzontali. Questa rete informale si è rivelata produttiva in termini di collaborazione, confermando la sua efficacia nel corso del 2007.

Nel 2007 l'RPD di Europol è stato accettato nella rete, con lo status di osservatore.

Il GEPD ha presentato parte di ciascuna delle riunioni tenute dagli RPD a marzo 2007 (EMSA, Lisbona), giugno 2007 (Consiglio, Bruxelles) e ottobre 2007 (Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno — UAMI, Alicante). Queste riunioni hanno fornito al GEPD una buona occasione per aggiornare i responsabili della protezione dei dati sui suoi lavori e per discutere questioni di interesse comune. Il GEPD si è avvalso di questi consessi per spiegare e discutere la procedura relativa ai controlli preventivi e alcune delle principali questioni sollevate nel quadro dei lavori relativi ai controlli preventivi. In particolare, è stato ulteriormente definito il campo di applicazione dell'articolo 27, segnatamente con esempi quali i sistemi di comunicazione elettronica, i sistemi di audit interno

e le indagini svolte dagli RPD. Le riunioni hanno inoltre fornito al GEPD l'opportunità di sottolineare i progressi realizzati nel trattare i casi di controllo preventivo e di fornire dettagli su alcune conclusioni emerse dai lavori relativi ai controlli preventivi (cfr. il punto 2.3).

Il GEPD si è avvalso delle riunioni degli RPD per fornire a questi ultimi informazioni sull'esercizio di ispezione della «primavera 2007» (cfr. punto 2.6.1). È stato spiegato lo scopo di tale esercizio, ne è stata descritta la metodologia e sono state delineate le azioni mirate che potrebbero seguire. Le riunioni degli RPD hanno inoltre fornito a questi ultimi una buona opportunità di riferire in merito all'impatto dell'esercizio all'interno della loro istituzione o agenzia e hanno consentito al GEPD di tenere conto di alcuni fattori.

È stato istituito un «quartetto RPD» composto da quattro RPD (Consiglio, Parlamento europeo, Commissione europea e UAMI), allo scopo di coordinare la rete degli RPD. Il GEPD ha collaborato strettamente con questo quartetto, segnatamente per preparare gli ordini del giorno delle riunioni.

In concomitanza con la riunione tenutasi in giugno a Bruxelles, il GEPD ha organizzato, in collaborazione con alcuni RPD esperti, un workshop per i nuovi RPD. Sono stati esaminati i principali aspetti del regolamento ed è stato posto l'accento soprattutto sulle questioni pratiche che potrebbero aiutare i nuovi

RPD nella definizione dei loro compiti. Sono stati inoltre illustrati i compiti principali di un RPD e sono stati presentati i formulari di notificazione, i registri di notificazione agli RPD e gli strumenti informatici.

Nel corso del 2007 il gruppo di lavoro sui termini per la conservazione dei dati, il loro blocco e la loro cancellazione si è riunito sei volte. Hanno partecipato a tali riunioni il GEPD aggiunto e due membri del personale. È stato elaborato un progetto di documento sulle conclusioni dei lavori del sottogruppo, e nel 2008 i membri del gruppo di lavoro distribuiranno a persone scelte della loro istituzione od organismo (ad esempio agli specialisti di TI). I membri del gruppo hanno inoltre elaborato e discusso un documento sulle norme pertinenti in materia di termini di conservazione e di blocco.

Nel quadro dell'esercizio «primavera 2007», il GEPD ha sottolineato l'obbligo legale per ogni istituzione od organismo dell'UE di nominare un RPD (cfr. punto 2.6.1).

2.3. Controlli preventivi

2.3.1. Base giuridica

Principio generale: articolo 27, paragrafo 1

L'articolo 27, paragrafo 1 del regolamento prevede che tutti i trattamenti che possono presentare rischi specifici per i diritti e le libertà delle persone interessate, per la loro natura, oggetto o finalità sono soggetti a controllo preventivo da parte del garante europeo della protezione dei dati. L'articolo 27, paragrafo 2 del regolamento contiene un elenco di operazioni di trattamento che possono presentare siffatti rischi.

L'elenco non è esaustivo. Altri casi non menzionati potrebbero comportare rischi specifici per i diritti e le libertà degli interessati e giustificano quindi un controllo preventivo da parte del GEPD. Ad esempio, qualsiasi trattamento di dati personali che riguarda il principio di riservatezza, come stabilito all'articolo 36, comporta rischi specifici che giustificano il controllo preventivo del GEPD.

Un altro criterio, adottato nel 2006, consiste nella presenza di alcuni dati biometrici diversi dalle sole fotografie, in quanto la natura della biometria, la possibilità di interconnessioni e lo stato degli strumenti tecnici

possono produrre risultati inaspettati e/o indesiderati per gli interessati.

Casi elencati all'articolo 27, paragrafo 2

L'articolo 27, paragrafo 2 elenca una serie di operazioni di trattamento che possono presentare rischi specifici per i diritti e per le libertà degli interessati:

- a) i trattamenti di dati relativi alla salute e quelli relativi a sospetti, infrazioni, condanne penali o misure di sicurezza ⁽⁴⁾;
- b) i trattamenti destinati a valutare aspetti della personalità degli interessati, inclusi aspetti quali capacità, efficienza e comportamento;
- c) i trattamenti che consentono delle interconnessioni tra i dati trattati per finalità diverse e non previste dalla normativa nazionale o comunitaria;
- d) i trattamenti volti ad escludere taluno dal beneficio di un diritto, di una prestazione o della conclusione di un contratto.

Per l'interpretazione di questa disposizione si sono continuati ad applicare i criteri elaborati negli anni precedenti, sia per decidere che una notificazione di un RPD non era soggetta a controllo preventivo, sia per emettere un parere nel quadro di una consultazione sulla necessità di un siffatto controllo (cfr. anche il punto 2.3.6).

2.3.2. Procedura

Notificazione/consultazione

I controlli preventivi debbono essere effettuati dal GEPD a seguito di ricevimento di una notificazione dal responsabile della protezione dei dati.

Periodo, sospensione e proroga

Il GEPD deve rilasciare il suo parere entro due mesi dal ricevimento della notificazione. Se il GEPD richiede ulteriori informazioni, il periodo di due mesi viene generalmente sospeso fino a quando il GEPD le abbia ottenute. Tale periodo di sospensione comprende il termine (generalmente, da sette a dieci giorni di calendario) ⁽⁵⁾ concesso all'RPD dell'istituzione/organismo per formulare osservazioni — e fornire eventualmente altre informazioni — sul progetto definitivo.

⁽⁴⁾ «Sûreté» in francese, ossia misure adottate nel quadro di procedimenti giuridici.

⁽⁵⁾ Giorni lavorativi, quando coincidono con periodi di vacanza.

Se la complessità della materia lo richiede, il periodo iniziale di due mesi può anche essere prorogato per altri due mesi con decisione del GEPD, che deve essere notificata al responsabile del trattamento prima della scadenza dell'iniziale periodo di due mesi. Se alla fine del periodo di due mesi o del periodo di proroga nessuna decisione è stata presa, si considera che il parere del GEPD è favorevole. Fino ad oggi, tale situazione di parere tacito non si è mai presentata.

Per i casi ex post ricevuti prima del 1° settembre 2007, il mese di agosto è stato escluso dai calcoli sia per le istituzioni/organismi che per il GEPD, tenendo conto dell'enorme quantità di casi (cfr. la tabella di cui al punto 2.3.3).

Registro

L'articolo 27, paragrafo 5 del regolamento prevede che il GEPD debba tenere un registro di tutte le operazioni di trattamento che gli sono state notificate per il controllo preventivo. Questo registro deve contenere le informazioni di cui all'articolo 25 e può essere consultato da chiunque.

Tale registro si basa su un formulario di notificazione che deve essere compilato dai responsabili della protezione dei dati e trasmesso al GEPD. Si riduce così al massimo la necessità di ulteriori informazioni.

Nell'interesse della trasparenza, tutte le informazioni sono incluse nel registro pubblico (eccetto le misure di sicurezza che non sono menzionate nel registro) e possono essere consultate da chiunque.

Una volta che il GEPD ha espresso il suo parere, questo è reso pubblico. In seguito, vengono anche presentati in forma sintetica le modifiche introdotte dal responsabile del trattamento alla luce del parere del GEPD. In tal modo si raggiunge un duplice obiettivo. Da un lato le informazioni relative a una determinata operazione di trattamento sono mantenute aggiornate e dall'altro viene rispettato il principio della trasparenza.

Tutte queste informazioni stanno per essere rese disponibili sul nuovo sito web del GEPD, assieme ad una sintesi dei casi.

Pareri

A titolo dell'articolo 27, paragrafo 4 del regolamento, la posizione finale del GEPD assume la forma di un

parere che deve essere notificato al controllore dell'operazione di trattamento e al responsabile della protezione dei dati dell'istituzione od organismo interessato.

I pareri sono strutturati come segue: una descrizione dei lavori; una sintesi dei fatti; un'analisi giuridica; conclusioni.

L'analisi giuridica ha inizio valutando se il caso effettivamente richieda il controllo preventivo. Come indicato sopra, se il caso non rientra nel campo dei casi elencati all'articolo 27, paragrafo 2 il GEPD valuta il rischio specifico per i diritti e le libertà della persona interessata. Allorquando il caso richiede il controllo preventivo, il nocciolo dell'analisi giuridica riguarda l'esame della conformità dell'operazione di trattamento con le pertinenti disposizioni del regolamento. Laddove necessario, si presentano raccomandazioni allo scopo di assicurare la conformità con il regolamento. Nelle sue conclusioni il GEPD ha finora indicato, in generale, che il trattamento non sembrava comportare una violazione di disposizioni del regolamento, a condizione che si tenga conto delle raccomandazioni espresse. Solo in due pareri resi nel 2007 (i casi di controllo preventivo veri e propri 2007-373 e 2007-680), le conclusioni erano diverse: le operazioni di trattamento violavano il regolamento e per renderle conformi al medesimo occorreva attuare alcune raccomandazioni.

Nel 2007, per la prima volta, sono state notificate le modifiche delle operazioni sottoposte precedentemente a controllo preventivo. Per tali casi è stata elaborata una forma di parere abbreviata.

Per garantire, come in altri settori, che l'intera squadra operi sulla stessa base e che i pareri del GEPD vengano adottati dopo un'analisi completa di tutte le informazioni significative, è stato elaborato un manuale di casistica. Esso fornisce una struttura alle opinioni in base all'esperienza pratica accumulata e viene continuamente aggiornato. Il manuale comprende anche un elenco di verifica.

È in funzione un sistema di controllo del flusso di lavoro per far sì che tutte le raccomandazioni in un caso specifico vengano seguite e, dove opportuno, che tutte le decisioni di applicazione siano rispettate (cfr. punto 2.3.7).



La squadra di sorveglianza durante una riunione.

Distinzione fra casi ex post e casi di controllo preventivo veri e propri e categorizzazione

Il regolamento è entrato in vigore il 1° febbraio 2001. L'articolo 50 prevede che le istituzioni e gli organismi comunitari provvedano a che i trattamenti in corso a tale data siano resi conformi al regolamento entro un anno dalla data stessa (cioè, entro il 1° febbraio 2002). Le nomine del GEPD e del GEPD aggiunto sono entrate in vigore il 17 gennaio 2004.

I controlli preventivi riguardano non solo operazioni non ancora in corso (controlli preventivi «veri e propri»), ma anche operazioni di trattamento che sono iniziate prima del 17 gennaio 2004 o prima che il regolamento entrasse in vigore (controlli preventivi «ex post»). In siffatte situazioni, un controllo ai sensi dell'articolo 27 non potrebbe essere «preventivo» nel vero senso della parola, ma deve essere preso in considerazione come un caso ex post. Con questo approccio pragmatico, il GEPD garantisce la conformità all'articolo 50 del regolamento nel settore delle operazioni di trattamento che presentano rischi specifici.

Per far fronte a questo arretrato di casi che potrebbero essere soggetti a controllo preventivo, il GEPD ha chiesto ai responsabili della protezione dei dati di analizzare la situazione della loro istituzione per quanto riguarda le operazioni di trattamento nell'ambito dell'articolo 27 a partire dal 2004. A seguito dei contributi ricevuti da tutti i responsabili della protezione dei dati, è stato elaborato e successivamente precisato un elenco di casi soggetti a controllo preventivo ex post.

A seguito dell'inventario, nella maggior parte delle istituzioni e degli organismi sono state individuate alcune categorie adatte ad una più sistematica supervisione:

- 1) fascicoli medici (sia i fascicoli in senso stretto che quelli contenenti dati relativi alla salute);
- 2) valutazione del personale, incluso il personale futuro (assunzioni);
- 3) procedure disciplinari;
- 4) servizi sociali;
- 5) sorveglianza elettronica.

Tali categorie sono state utilizzate nel 2005 e nel 2006 come categorie prioritarie, tuttavia al fine di conferire piena efficacia al termine della «primavera 2007», non sono state più applicabili per la definizione delle priorità ma solo per un controllo sistematico. I casi di controlli preventivi veri e propri non sono mai stati soggetti a tali categorie, in quanto devono essere trattati prima che venga effettuata l'operazione di trattamento.

2.3.3. Analisi quantitativa


Notificazioni di controllo preventivo

Come citato nelle relazioni annuali 2005 e 2006, il GEPD ha costantemente incoraggiato gli RPD ad aumentare il numero delle notificazioni di controllo preventivo al GEPD stesso.

Il termine della primavera 2007 per il ricevimento delle notificazioni in vista di un controllo preventivo del GEPD — casi ex post — era stato fissato per incentivare le istituzioni e gli organismi comunitari a intensificare gli sforzi verso il pieno adempimento del loro obbligo di notificazione.

Il risultato è stato un considerevole aumento delle notificazioni. 132 notificazioni tra il 1° gennaio 2007 e il 30 giugno 2007, rispetto alle 137 in totale sino ad allora (32 nella seconda metà del 2006), più 44 notificazioni nella seconda metà del 2007. L'effetto reale della «primavera 2007» è stato pertanto di 208 (132 + 32 + 44) notificazioni su un totale di 313 tra il 2004 e la fine del 2007.

Notificazioni al GEPD



Consiglio dell'Unione europea	3 casi
Commissione europea	19 casi
Banca centrale europea (BCE)	5 casi
Corte di giustizia delle Comunità europee (CGCE)	5 casi
Banca europea per gli investimenti (BEI)	1 caso
Parlamento europeo	11 casi
Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea (CdT)	1 caso
Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) ⁽⁶⁾	1 caso
Corte dei conti (CC)	3 casi
Comitato delle regioni (CdR)	4 casi
Mediatore europeo	7 casi
Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI)	7 casi
Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)	25 casi (14 pareri)
Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV)	1 caso
Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA)	1 caso
Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT)	1 caso
Agenzia europea per i medicinali (EMA)	2 casi
Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA)	2 casi
Fondazione europea per la formazione (ETF)	2 casi

⁽⁶⁾ L'EPSO fa riferimento all'RPD della Commissione.

Pareri su casi di controllo preventivo emessi nel 2007

Nel 2007 sono stati emessi **90 pareri** ⁽⁷⁾ su notificazioni di controllo preventivo.

Questi 101 casi conclusi con un parere formale rappresentano un aumento del 77,19 % del lavoro in materia di controlli preventivi rispetto al 2006. Tale carico di lavoro è certamente collegato al termine della «primavera 2007» ⁽⁸⁾.

Dei 101 casi (90 pareri) 11 erano casi di controllo preventivo veri e propri, vale a dire che le istituzioni interessate (uno ciascuno per la Corte dei conti, il Parlamento, l'EPSO, il Mediatore europeo, la ETF, la BCE e l'OLAF e tre per la Commissione) hanno seguito la procedura prevista per il controllo preventivo prima di attuare le operazioni di trattamento:

- quattro di quegli 11 casi di controllo preventivo (i tre della Commissione e quello della ETF) riguardavano il sistema dell'orario mobile;
- due degli 11 casi riguardavano l'insufficienza professionale;
- gli altri riguardavano la necessità di una terza lingua per la promozione, la gestione dei congedi, le norme in materia di autorizzazione di sicurezza, i dossier medici e la gestione dei servizi e il sistema di notificazione delle frodi (cfr. anche il punto 2.3.5).

⁽⁷⁾ Su 101 notificazioni, per motivi pratici e per il fatto che alcuni casi erano collegati, 15 notifiche dell'OLAF sono state trattate in modo congiunto in quattro pareri distinti. Per questo motivo 101 notificazioni hanno dato luogo a 90 pareri.

⁽⁸⁾ Cfr. punto 2.3.7 per gli altri 31 casi conclusi nel 2007.

Occorre notare che le due operazioni di trattamento che violavano il regolamento rientrano in quegli 11 casi di controllo preventivo vero e proprio (uno relativo ad uno specifico orario mobile, l'altro a dossier medici). I 90 casi restanti (79 pareri) erano casi di controllo preventivo ex post.

Oltre a questi 101 casi su cui è stato espresso un parere, il GEPD ha altresì affrontato 31 casi che sono risultati non essere soggetti a controllo preventivo. Di questo numero relativamente elevato di cosiddetti «controlli non preventivi» (23,48 % del totale dei 132 casi conclusi nel 2007), 11 casi appartengono alla categoria della sorveglianza elettronica. L'analisi di questi 31 casi è sviluppata nel punto 2.3.7.

Analisi per istituzione/organismo

La maggior parte delle istituzioni e degli organismi ha notificato operazioni di trattamento che potrebbero presentare rischi specifici. L'importante sforzo intrapreso nel 2007 per emettere i pareri sui controlli preventivi fa seguito allo sforzo di notificazione degli RPD. La Commissione europea ha compiuto importanti progressi in questo campo, anche se un notevole numero di notificazioni deve ancora essere ricevuto. Anche il Parlamento europeo, l'OLAF e il Mediatore europeo presentano numeri importanti. Per quanto riguarda le agenzie dell'UE, l'UAMI è stato molto attivo nel notificare le operazioni di trattamento. Alcune altre agenzie hanno lentamente cominciato a notificare le operazioni di trattamento. I relativi pareri saranno espressi nel 2008 (cfr. in appresso la sezione intitolata «Notificazioni di controllo preventivo ricevute anteriormente al 1° gennaio 2008 e pendenti», nonché il punto 2.6).

Analisi per categoria

Il numero di controlli preventivi trattati, per categoria, è il seguente:

Categoria 1 (fascicoli medici)	16 casi
Categoria 2 (valutazione del personale)	41 casi
Categoria 3 (sospette infrazioni)	14 casi
Categoria 4 (servizi sociali)	8 casi
Categoria 5 (sorveglianza elettronica)	4 casi
Altri settori	7 casi

La **categoria 1** comprende il fascicolo medico stesso e i suoi vari elementi (cinque casi), il congedo per

malattia (tre casi), la procedura di invalidità (un caso), gli asili nido (un caso), i regimi di malattia (un caso), la dosimetria delle radiazioni (un caso) e quattro casi connessi con dati relativi alla salute. Questa categoria è diminuita in percentuale (26,5 % dei casi nel 2005, 24,6 % dei casi nel 2006, 17,77 % dei casi nel 2007) ma ha offerto al GEPD l'opportunità di esprimersi sul contenuto dei fascicoli medici. Nel 2007 il GEPD ha analizzato un caso collegato alla dosimetria delle radiazioni presso il Centro comune di ricerca, cui faranno seguito alcuni altri.

La categoria principale resta la **categoria 2**, relativa alla valutazione del personale (41 fascicoli su 90), con una percentuale relativamente stabile (56 % dei casi nel 2005, 40,4 % nel 2006, 45,55 % nel 2007). Dieci casi erano connessi all'assunzione (di tirocinanti, di esperti nazionali distaccati, di alti funzionari, assunzioni presso la BCE e l'UCVV), cinque casi riguardavano la valutazione, tre le promozioni, due l'insufficienza professionale (entrambi casi di controllo preventivo vero e proprio), otto le procedure di certificazione e attestazione, quattro l'orario mobile (tutti casi di controllo preventivo vero e proprio), due il pensionamento anticipato e sette diverse altre questioni.

Per quanto riguarda la **categoria 3** (relativa alle infrazioni e ai sospetti), i casi sono notevolmente aumentati (14 pareri, che rappresentano il 15,55 % del totale) ma occorre sottolineare che questa categoria comprende quasi tutti i casi dell'OLAF (cfr. punto 2.3.4). Sono stati emessi solo due pareri sulle procedure disciplinari in quanto la maggior parte delle istituzioni aveva già notificato tali casi negli anni precedenti.

Per quanto riguarda la **categoria 4** (servizi sociali), il numero di notificazioni è moltiplicato di quattro volte (otto pareri, che rappresentano l'8,88 % del totale dei pareri). Tutte le maggiori istituzioni, nonché l'UAMI, hanno adempiuto le notificazioni in questo settore. Sembra che la maggior parte delle agenzie non sia in grado di offrire tale tipo di servizi al proprio personale.

Per quanto riguarda la **categoria 5** (sorveglianza elettronica), sono stati emessi solo quattro pareri, in quanto il GEPD ha ritenuto la maggior parte delle notificazioni relative alla sorveglianza elettronica casi non di controllo preventivo in quanto non presentavano rischi specifici [violazione della riservatezza ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1 del regolamento o

sospetti ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 2, lettera a) ovvero valutazione di aspetti della personalità ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 2, lettera b)]. L'analisi del GEPD ha tuttavia dato luogo a numerose raccomandazioni (cfr. punto 2.3.7).

Per quanto riguarda le notificazioni che non appartengono a tali categorie, il GEPD ha continuato ad analizzare il settore delle questioni finanziarie, quali il PIF (Istanza specializzata in materia di irregolarità finanziarie — Parlamento e Corte di giustizia), il sistema di allarme rapido (Parlamento e OLAF) e la procedura di aggiudicazione degli appalti (Consiglio). Le altre questioni sono la partecipazione ad uno sciopero (Consiglio) e le norme in materia di autorizzazione di sicurezza (BCE).

Calendari del GEPD, istituzioni e organismi

Le tre tabelle dell'allegato E illustrano i calendari del GEPD, delle istituzioni e degli organismi comunitari. Esse descrivono nel dettaglio il numero di giorni necessari al GEPD per elaborare i pareri, il numero dei giorni supplementari richiesti dal GEPD e il numero di giorni di sospensione (tempo necessario per ricevere informazioni dalle istituzioni e dagli organismi).

Numero di giorni del GEPD per elaborare i pareri: rappresenta una diminuzione dell'1,73 %, ovvero un giorno in meno rispetto al 2006 (55,5 giorni nel 2005, 57,9 nel 2006 e 56,9 nel 2007). È una cifra molto soddisfacente, considerati il numero e la complessità crescenti delle notificazioni trasmesse al GEPD.

Numero di giorni di proroga del termine previsto per il parere del GEPD: rappresenta una diminuzione del 15,74 %, quasi un giorno in meno rispetto al 2006 (3,3 giorni nel 2005, 5,4 nel 2006 e 4,55 nel 2007). Sebbene la proroga massima possa arrivare a due mesi (articolo 27, paragrafo 4 del regolamento), la stessa è stata di norma inferiore a un mese.

Numero di giorni di sospensione: dalla metà del 2006 comprende la sospensione di sette o dieci giorni accordati all'RPD per trasmettere osservazioni ed ulteriori informazioni sul progetto definitivo. Per i casi ex post ricevuti prima del 1° settembre 2007, il mese di agosto non è stato incluso nei calcoli. L'aumento registrato tra il 2006 (72,8 giorni in media per fascicolo) e il 2007 (75,14 giorni in media per fascicolo) è del 3,21 %. Tenendo conto del fatto che, nel 2005, la media è stata

di 29,8 giorni per fascicolo, il GEPD è preoccupato per la lunghezza dei periodi necessari alle istituzioni/organismi per completare le informazioni, specialmente in tre casi (rispettivamente 185, 200 e 203 giorni). Ad ogni modo, il GEPD ricorda ancora una volta alle istituzioni ed organismi che essi hanno l'obbligo di cooperare con lui e di fornirgli le informazioni richieste, a norma dell'articolo 30 del regolamento.

Media per istituzione: per il 2007 le tabelle indicano che in alcune istituzioni ed organismi (come il Parlamento europeo, il CdR, la Corte dei conti e il CdT e, in misura minore, alcune altre quali la BCE e la Commissione) si è registrato un aumento molto forte dei giorni di sospensione, mentre altre (come l'UAMI, la BEI, la Corte di giustizia e il Consiglio) sono riuscite a diminuirli.

Notificazioni di controllo preventivo ricevute anteriormente al 1° gennaio 2007 e pendenti

Alla fine del 2007 erano in corso **69 casi di controllo preventivo**. Di questi, 4 notificazioni sono state inviate nel 2006 e 65 nel 2007. Di questi 69 casi pendenti, 25 erano già stati conclusi con un parere alla fine di febbraio 2008.

OLAF	4 casi
Parlamento	4 casi
Consiglio	9 casi
Commissione europea	23 casi
Banca centrale europea	1 caso
CESE e CdR	3 casi
Banca europea per gli investimenti	3 casi
Corte dei conti	2 casi
Corte di giustizia delle Comunità europee	2 casi
Mediatore	1 caso
Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop)	1 caso
UCW	2 casi
EFSA	1 caso
OEDT	1 caso
EMEA	7 casi
EMSA	2 casi
EPSO	1 caso
UAMI	1 caso
CdT	1 caso

Analisi per istituzione e organismo

Come già detto, a seguito del termine della «primavera 2007», altre agenzie hanno avviato il processo di notificazione (Cedefop, OEDT, EMEA — specialmente con sette notificazioni — e EMSA) o hanno continuato a farlo (CdT, EFSA e UCVV). Il GEPD incoraggia le altre agenzie ed organismi a fare altrettanto.

Anche le cifre del Consiglio della Commissione sono importanti. Per quanto riguarda la Commissione, 16 casi su 27 provengono da diversi siti del Centro comune di ricerca (CCR) e concernono principalmente due questioni, la dosimetria delle radiazioni e il controllo dell'accesso, a causa del contesto molto specifico del CCR (una delle direzioni della DG Ricerca, che gode di un alto livello di autonomia).

Analisi per categoria

Il numero di casi di controllo preventivo notificati per categoria prioritaria e pendenti al 1° gennaio 2008 era il seguente:

Categoria 1 (fascicoli medici)	20 casi
Categoria 2 (valutazione del personale)	25 casi
Categoria 3 (sospette infrazioni)	4 casi
Categoria 4 (servizi sociali)	Nessuno
Categoria 5 (sorveglianza elettronica)	3 casi
Altri settori	17 casi

Nella **categoria 1** il processo continuo di notificazioni conduce alle seguenti osservazioni:

- questa categoria rappresenta il 28,98 % dei casi pendenti all'inizio del 2008;
- un caso, il fascicolo medico della Commissione, svolge un ruolo interistituzionale su aspetti specifici (ad esempio l'archiviazione dei fascicoli medici);
- dei 20 casi di controlli preventivi, otto provengono da diversi siti del CCR e riguardano vari settori quali il fascicolo medico individuale (per tutti i siti del CCR), pronto soccorso e incidenti, congedo per malattia, procedura di invalidità e tre concernono la dosimetria delle radiazioni;
- il GEPD si compiace del fatto che in questo settore le notificazioni vengono ricevute anche da agenzie quali l'UCVV e l'EMEA;
- il GEPD sta ancora aspettando la notificazione dell'Ufficio gestione e liquidazione dei diritti individuali (PMO), come menzionato nella precedente relazione annuale.

La **categoria 2** (valutazione del personale) rappresenta tuttora la maggioranza dei casi, un terzo esatto. Otto di tali casi riguardano le procedure di assunzione (uso degli elenchi di riserva dell'EPSO da parte delle istituzioni) e le procedure di assunzione delle agenzie. Tutte le procedure di valutazione pendenti riguardano le agenzie (OEDT, UCVV, EMEA, EMSA ed EFSA). Due altre notificazioni riguardano l'orario mobile (cfr. punto 2.3.5). Il 2008 sarà anche la prima occasione per il GEPD di analizzare una notificazione nel settore della politica di formazione (Consiglio 2007-584).

Quanto alla **categoria 3** (infrazioni e sospetti), il GEPD sta trattando casi dell'OLAF e la procedura disciplinare e le indagini amministrative del Cedefop. Il GEPD incoraggia le altre agenzie a notificare i loro casi.

Per la **categoria 4** (servizi sociali), il GEPD non è sorpreso di non avere alcuna notificazione pendente in quanto le agenzie hanno spiegato, nel contesto della «primavera 2007 e oltre» (cfr. punto 2.6), che non sono molto spesso in grado di offrire tali tipi di servizi al loro personale.

La **categoria 5** (sorveglianza elettronica) riveste tuttora una particolare importanza. Nel 2007 il GEPD ha organizzato diverse riunioni sulla sorveglianza elettronica e ha istituito un esercizio interattivo riguardo alla sensibilizzazione in materia. Le conclusioni di questo esercizio saranno riassunte nelle conclusioni da pubblicare nel 2008.

Gli **altri settori** (24,63 % dei casi) riguardano tre campi principali: gare d'appalto, videosorveglianza e sistemi di controllo dell'accesso. Gli ultimi due settori sono particolarmente importanti: un documento sulla videosorveglianza sarà pubblicato nel 2008 (cfr. punto 2.9) e il controllo dell'accesso è un tema altamente sensibile, che talvolta interessa la tecnologia di identificazione a radiofrequenza (RFID) o la biometria. Inoltre, il GEPD avrà la prima occasione di emettere un parere su «persone politicamente esposte» della Banca europea per gli investimenti, un'altra questione altamente sensibile.

2.3.4. Principali questioni in casi ex post

I **dati medici e gli altri dati relativi alla salute** sono trattati dalle istituzioni e organismi. Qualsiasi dato riguardante direttamente o indirettamente lo stato di

salute di un individuo rientra in questa categoria. Pertanto, anche la registrazione dei congedi per malattia e degli indennizzi dell'assicurazione contro i rischi di malattia sono soggetti a controllo preventivo. Nell'ambito di questa categoria il GEPD ha inoltre esaminato questioni quali la procedura di invalidità, la dosimetria delle radiazioni e gli asili nido.

Questi differenti casi di controllo preventivo hanno fornito al GEPD l'opportunità di analizzare in profondità questioni relative al trattamento dei dati medici da parte delle istituzioni ed agenzie comunitarie. Il GEPD ha espresso dubbi circa la pertinenza di talune delle domande poste nelle visite mediche prima dell'assunzione e in quelle annuali alla luce dello scopo di tali visite. Il ruolo preventivo dell'esame medico prima dell'assunzione è stato esaminato dal GEPD, il quale raccomanda che, in linea di principio, tale esame non si prefigga alcuno scopo preventivo senza il consenso dell'interessato. Il GEPD ha inoltre chiesto di eliminare dai questionari medici le domande su membri della famiglia che non hanno alcun legame genetico con la persona interessata.

Il GEPD ritiene che la visita medica annuale debba essere considerata un servizio preventivo, ma solo con il consenso della persona interessata. Normalmente, gli esami medici annuali non devono servire per certificare l'idoneità al lavoro, anche se in casi limitati e chiaramente definiti sono consentite prove e certificazioni specifiche, ad esempio se il dipendente è esposto a sostanze pericolose.

I periodi di conservazione dei dati medici sono stati oggetto delle raccomandazioni del GEPD anche in pareri sui controlli preventivi alla luce del parere espresso da quest'ultimo al Collegio dei capi dell'amministrazione (2006-532)⁽⁹⁾. Segnatamente, i dati medici raccolti durante la visita medica prima dell'assunzione relativi a candidati non assunti dovrebbero essere mantenuti solo per un periodo stabilito.

Nel quadro di diversi casi di controllo preventivo è stata inoltre sollevata la questione della qualità dei dati del fascicolo medico. Il GEPD ha concluso che, benché sia difficile parlare di esattezza dei dati medici, il principio della qualità dei dati dà il diritto all'interessato di richiedere che venga aggiunto al fascicolo il parere medico di un altro dottore o qualsiasi altra

informazione pertinente al fine di garantire che i dati siano aggiornati.

Nel quadro del parere relativo al controllo preventivo sul rimborso delle spese mediche (Commissione 2004-238) è stata sollevata una questione particolare relativa al trasferimento dei dati personali. Nel contesto di una procedura di ricorso prevista dall'articolo 90, paragrafo 2 dello statuto del personale delle Comunità europee, il GEPD ha raccomandato di eliminare le informazioni sull'identificazione nella trasmissione dei dati al comitato di gestione in quanto sono superflui ai fini delle relazioni elaborate dal comitato stesso.

L'assunzione è un'operazione di trattamento comune in tutte le istituzioni e organismi, per ovvie ragioni. Nel 2006 il GEPD ha esaminato ed ha emesso un parere (2004-0236) sulla procedura di assunzione interistituzionale svolta dall'EPSO. Nel 2007 il Parlamento e la BCE hanno notificato per un controllo preventivo il trattamento dei dati personali per quanto riguarda l'uso di tali elenchi di riserva dell'EPSO. L'OLAF ha inoltre notificato la sua procedura di assunzione di agenti temporanei da elenchi di riserva specifici. È stata messa in dubbio la proporzionalità della politica dell'OLAF per quanto riguarda l'abilitazione di sicurezza del personale, segnatamente per quanto riguarda coloro che, in base alla legislazione comunitaria vigente, non hanno bisogno di avere accesso a informazioni classificate con un elevato grado di riservatezza.

Il GEPD ha inoltre sottoposto a controllo preventivo la procedura di assunzione degli alti funzionari da parte della Commissione (2007-0193). Nel suo parere il GEPD ricorda che i candidati dovrebbero poter avere accesso al loro fascicolo completo, ivi comprese le griglie e le note di valutazione che li riguardano, redatte dai vari comitati competenti della loro valutazione. Il GEPD è consapevole che v'è un limite a tale norma, ed è il principio della segretezza dei lavori dei comitati di selezione, ai sensi dell'articolo 6 dell'allegato III dello statuto del personale. Conformemente all'articolo 20, paragrafo 1, lettera c) del regolamento, non dovrebbero essere forniti né i voti assegnati dai singoli membri del comitato, né informazioni che comparino l'interessato con altri candidati.

Valutazione del personale: il caso «Sysper 2» della Commissione ha fornito l'occasione per formulare raccomandazioni relative alla conservazione dei dati e chiedere alla Commissione di valutare la necessità di

⁽⁹⁾ Cfr. relazione annuale 2006 del GEPD, pag. 35. Cfr. anche l'elenco comune di dati conservati al successivo punto 2.7.

menzionare qualsiasi procedura disciplinare pendente nel sistema quale motivo per la sospensione dell'esercizio di promozione ⁽¹⁰⁾.

Diverse istituzioni ed agenzie hanno continuato ad inviare al GEPD le procedure di certificazione e attestazione. Le raccomandazioni emesse dal GEPD riguardano segnatamente i periodi di conservazione dei dati, tenendo conto dei mezzi di ricorso e di nuove domande da parte delle stesse persone.

Due pareri relativi a controlli preventivi riguardano la procedura di pensionamento anticipato alla Commissione (2006-577) e all'UAMI (2007-575). In altri settori, le raccomandazioni riguardano il periodo di conservazione dei dati e il diritto di accesso dell'interessato alla relazione del comitato responsabile di determinare le persone che hanno diritto al pensionamento anticipato, fatte salve talune restrizioni ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera c) del regolamento. Il GEPD ha inoltre messo in discussione la necessità di pubblicare l'elenco di riserva delle persone che chiedono il pensionamento anticipato.

Infine, nei vari settori della valutazione del personale, sono stati emessi alcuni pareri relativi a uno studio sullo stress sul lavoro all'UAMI, consiglieri speciali, indennità speciali, turni di osservazione elettorale ed esercizio di riassegnazione.

Procedure dell'OLAF: il GEPD ha emesso 12 pareri relativi alle procedure dell'OLAF, uno dei quali è un controllo preventivo vero e proprio (sistema di notificazione delle frodi, cfr. successivo punto 2.3.5). Un parere (fascicoli riuniti 2006-544, 2006-545, 2006-546 e 2006-547) ha riguardato il seguito giudiziario, disciplinare, amministrativo e finanziario. Quattro operazioni di trattamento dei dati riguardano il trattamento di dati personali che ha luogo nell'ambito della terza fase delle indagini dell'OLAF, la cosiddetta «fase di controllo», volta ad assicurarsi che le autorità comunitarie e/o nazionali competenti abbiano attuato le misure raccomandate dall'OLAF. In generale, le procedure sono conformi ai principi stabiliti nel regolamento sulla protezione dei dati. Tuttavia, il GEPD ha elaborato alcune raccomandazioni principalmente per quanto riguarda la necessità di alcuni dati inseriti nel sistema, l'obbligo di stabilire la necessità del



I fascicoli medici contengono sempre dati sensibili.

trasferimento dei dati e le informazioni fornite agli interessati. Il GEPD ha inoltre chiesto che il periodo di conservazione di 20 anni venga valutato dall'OLAF quando quest'ultimo raggiungerà 10 anni di esistenza. Il GEPD ha sottolineato che nell'aggiornare il manuale di casistica dell'OLAF si dovrebbe tenere conto delle raccomandazioni formulate nel suo parere.

Un altro parere ha riguardato tutte le indagini e le operazioni esterne (2007-047, 048, 049, 050 e 072). Le indagini esterne sono indagini amministrative al di fuori degli organismi comunitari e vengono svolte al fine di individuare le frodi o altri comportamenti irregolari di persone fisiche o giuridiche, lesivi degli interessi finanziari delle Comunità europee. I risultati delle indagini esterne dell'OLAF vengono riferiti alle appropriate autorità nazionali o comunitarie per il seguito amministrativo, finanziario, giudiziario e disciplinare. Segnatamente, il GEPD ha chiesto all'OLAF di allegare al fascicolo una nota che stabilisce la necessità del trasferimento dei dati personali in un caso specifico, nonché di assicurare il diritto di accesso e di rettifica dei propri dati personali quale regola principale. A tale riguardo, l'OLAF deve assicurare che

⁽¹⁰⁾ Inoltre, in relazione a un reclamo (fascicolo 2000 7-529, cfr. infra), il GEPD ha potuto formulare un'altra raccomandazione concernente la correttezza del trattamento, chiedendo una procedura più dettagliata relativa ai «punti di precedenza».

qualsiasi limitazione, ai sensi dell'articolo 20 del regolamento, al diritto di accesso ai propri dati personali e/o al diritto di rettificarli dovrebbe soddisfare una verifica della necessità applicata caso per caso e che sia debitamente rispettato l'articolo 20, paragrafi 3, 4 e 5 del regolamento. Inoltre, durante le sue indagini esterne l'OLAF deve rispettare la riservatezza dei denunciatori e degli informatori.

Il GEPD ha inoltre sottoposto a controllo preventivo le attività di trattamento condotte dal comitato di vigilanza dell'OLAF (2007-0073). Lo scopo di tale trattamento è garantire l'indipendenza dell'OLAF controllando regolarmente l'esecuzione della funzione di indagine, come richiesto dall'articolo 11 del regolamento (CE) 1073/99. Il GEPD ha raccomandato, tra gli altri punti, che il comitato di vigilanza debba avere accesso al CSM, il sistema di gestione di fascicoli (in corso, archiviati e non-casi) dell'OLAF, solo caso per caso. Quando viene richiesto tale accesso, nel sistema di gestione dei fascicoli dovrebbe essere inserita una nota indicante le ragioni che giustificano la fornitura dell'accesso.

Inoltre, il comitato di vigilanza deve rispettare l'articolo 12 del regolamento per quanto riguarda le persone interessate, ivi compresi i denunciatori, i testimoni e gli informatori.

In sintesi, il GEPD ha condotto un'analisi approfondita delle attività di trattamento dell'OLAF nel settore dei dati relativi a sospetti di infrazione e, ove necessario, ha emesso raccomandazioni. Vengono segnalati i seguenti ulteriori esempi:

- sistema di notificazione delle frodi (2007-481);
- complesso di dati sulle informazioni e sull'intelligence e banche dati sull'intelligence (fascicoli riuniti 2007-027 e 2007-028);
- casi di assistenza penale (2007-203);
- sistema informativo doganale (2007-177);
- sistema d'informazione antifrode (Anti-Fraud Information System, AFIS) (fascicoli riuniti 2007-084, 2007-085, 2007-086 e 2007-087);
- servizio di numero verde (2007-003).

Servizi sociali: i fascicoli del servizio sociale possono includere dettagli sulla salute di un funzionario, e ciò sottopone il trattamento dei dati al controllo preventivo del GEPD. Inoltre, il trattamento dei dati da parte del servizio sociale può essere mirato a valutare alcuni aspetti personali degli interessati.

In questo settore il GEPD ha emesso una serie di pareri sui controlli preventivi. In particolare, il GEPD ha raccomandato che gli operatori sociali che trattano i dati personali debbano essere correttamente informati del requisito di conformarsi al principio sancito nell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c) del regolamento, segnatamente che i dati trattati devono essere «adeguati, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali vengono raccolti o successivamente trattati». Questo principio deve essere osservato in relazione ai dati forniti dal richiedente ed alle note personali dell'operatore sociale.

Una raccomandazione ricorrente nei pareri sui controlli preventivi sui servizi sociali ha riguardato l'estrema attenzione necessaria in tutte le comunicazioni dell'operatore sociale con i servizi esterni, a causa della natura dei dati trasferiti. Il GEPD ha inoltre specificato che il diritto di rettifica nel quadro dei fascicoli dei servizi sociali gestiti dagli operatori implica segnatamente il diritto per l'interessato di fornire il proprio punto di vista, specialmente quando la valutazione soggettiva dell'operatore sociale potrebbe avere talune conseguenze sull'esercizio dei diritti della persona interessata.

Sorveglianza elettronica: benché il GEPD non abbia ancora adottato la sua posizione finale sulla sorveglianza elettronica (cfr. successivo punto 2.8), in questo settore sono stati adottati diversi pareri. Sono stati emessi due pareri relativi alla procedura di indagine della BCE sull'utilizzo dei telefoni fissi e portatili dell'ufficio (2004-271 e 2004-272). Entrambi i pareri contenevano una raccomandazione relativa al periodo di conservazione dei dati sul traffico che, in linea di principio, non dovrebbe superare i sei mesi fatte salve talune deroghe specifiche. I dati sul traffico possono essere trattati a fini statistici, ma in tali casi devono essere resi anonimi.

Il GEPD ha inoltre emesso un parere relativo al controllo silenzioso delle comunicazioni professionali del centralino e centro informazioni dell'UAMI (2007-128) su base selettiva (due o tre volte all'anno) segnatamente al fine di valutare la qualità del servizio fornito, aumentare la soddisfazione dei clienti ed infine fornire una formazione ai nuovi membri del personale. Il GEPD ha ritenuto che il trattamento potrebbe basarsi sull'articolo 5, lettera a) del regolamento in quanto, in linea di principio, lo si potrebbe considerare necessario ai fini descritti, con alcune sfumature per

quanto riguarda la formazione. Il GEPD ha inoltre sottolineato che occorrerebbe elaborare un metodo per garantire l'esattezza dei dati.

Molti casi notificati al GEPD in relazione alla sorveglianza elettronica sono stati dichiarati non ammissibili per un controllo preventivo in quanto i dati erano semplicemente trattati per la gestione della fatturazione e del traffico e non erano collegati a rischi specifici, sospetti di reato o valutazione (cfr. punto 2.3.7).

(Per quanto riguarda la videosorveglianza, cfr. punto 2.9).

2.3.5. Principali questioni relative ai controlli preventivi veri e propri

Il GEPD dovrebbe normalmente esprimere il suo parere prima dell'avvio di un processo di trattamento, così da garantire fin dall'inizio i diritti e le libertà delle persone interessate. Questo è il senso dell'articolo 27. In parallelo con il trattamento dei casi di controllo preventivo ex post, nel 2007 sono stati notificati al GEPD 11 casi di controllo preventivo vero e proprio ⁽¹⁾. Di questi 11 casi, due riguardano l'insufficienza professionale e quattro l'orario mobile.

La Corte dei conti ha istituito una procedura per trattare i segni di insufficienza professionale del suo personale e risolvere il problema (fascicolo 2006-534). L'analisi del GEPD ha condotto essenzialmente a raccomandazioni relative alle informazioni che devono essere fornite al personale, principalmente con riferimento alla decisione specifica e alla protezione dei dati che attuano la decisione della Corte, nonché alla fissazione di termini per la conservazione dei dati. Le raccomandazioni relative al caso del Parlamento europeo (caso 2006-572) hanno riguardato diversi punti, compresi la conservazione dei dati relativi a procedure di ricorso concluse o interrotte, o sul trattamento di dati relativi alla salute in tale contesto.

Nel 2007 sono stati importanti i casi di **sistemi di gestione del tempo**. Il GEPD ha ricevuto la notificazione generale della Commissione (fascicolo 2007-063) per «gestione del tempo», un modulo di Sysper 2 (sistema di gestione del personale), che integra «orario mobile», seguita da orari mobili specifici di due DG (fascicolo 2007-218 per la DG Società dell'informazione e media e fascicolo 2007-680 per la DG Agricoltura e sviluppo rurale), che erano entrambi adattamenti della notificazione principale. Erano ammissibili al controllo preventivo ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 2, lettera a) (dati relativi alla salute) e lettera b) (trattamento destinato a valutare l'efficienza, la competenza e la capacità lavorativa del personale).

«Gestione del tempo» della Commissione era un controllo preventivo vero e proprio solo per quanto riguarda la parte **orario mobile** ed ha condotto, tra le altre, a raccomandazioni sull'uso del numero di matricola personale, per garantire la coerenza del sistema, sulle informazioni quanto alla natura obbligatoria o volontaria dei dati raccolti dai membri del personale e sulla distinzione nel credito di tempo totale.

La DG Società dell'informazione e media ha integrato nell'applicazione «orario mobile» una componente aggiuntiva ed importante sotto forma di un chip RFID integrato nella tessera personale necessaria per timbrare in entrata e in uscita. L'inclusione di detta tecnologia in un sistema di orario mobile aumenta i rischi specifici già inerenti al sistema. Nelle sue conclusioni il GEPD ha chiesto diverse modifiche del sistema progettato per quanto riguarda aspetti della sicurezza, introducendo una soluzione temporanea, nonché per quanto riguarda la formulazione della dichiarazione sulla tutela della vita privata, alcune misure organizzative e le persone interessate.

Riguardo all'orario mobile specifico della DG Agricoltura e sviluppo rurale, il GEPD ha ritenuto che questa notificazione violasse il regolamento (CE) n. 45/2001, in quanto lo scopo previsto (rendere possibile a diverse persone all'interno di un'unità, ben oltre il solo capo unità, individuare le assenze del personale al fine di sostituirlo al più presto) poteva essere raggiunto con altri mezzi meno intrusivi. Inoltre, lo scopo presentato dalla DG Agricoltura e sviluppo rurale non poteva essere raggiunto dal sistema di orario mobile proposto.

⁽¹⁾ Vale a dire casi riguardanti operazioni di trattamento non ancora attuate.



Dai sistemi di gestione del tempo si desumono dati sul comportamento e su altri aspetti personali.

Il quarto caso concernente la gestione del tempo è stato inviato dalla ETF (fascicolo 2007-209). La banca dati di registrazione del tempo è intesa a fornire alla dirigenza della ETF informazioni su quanto tempo venga impiegato nella realizzazione dei vari compiti e progetti da parte dei diversi soggetti e delle squadre. Le principali raccomandazioni riguardavano la qualità dei dati, che era molto difficile da assicurare dato il modo in cui il sistema era impostato, e alla limitazione dello scopo, segnatamente che le informazioni dovevano essere utilizzate solo per la gestione di un progetto e non per la valutazione dei singoli.

Un altro parere su un controllo preventivo vero e proprio è stato emesso sulla questione relativa alla gestione del tempo, segnatamente il caso della BEI relativo ai dossier medici e alla gestione del tempo (fascicolo 2007-373). Inizialmente, è stata inviata come consultazione relativa alla necessità di un controllo preventivo, in quanto esistevano due pareri precedenti (2005-396 «Dossier medici» e 2004-306 «Gestione del tempo») e l'intenzione della BEI era di consentire l'accesso a tutti i dati relativi al congedo per malattia senza certificato conservati nello strumento «gestione

del tempo» dal medico del Centro per la salute sul lavoro (OHC). Si trattava della prima volta in cui il GEPD doveva formulare un nuovo parere in base alle modifiche apportate all'oggetto di un precedente caso di controllo preventivo.

Nel suo parere il GEPD ha indicato che la BEI violerebbe talune disposizioni del regolamento (liceità del trattamento, principio della qualità dei dati, trattamento di categorie particolari di dati) a meno che garantisca che ai membri del personale venga richiesto il loro consenso libero e inequivocabile all'accesso da parte del medico ai dati relativi al loro congedo per malattia senza certificato. Nel richiedere il consenso, si deve garantire che il membro del personale sia chiaramente consapevole che il consenso può essere negato o successivamente revocato in qualsiasi momento, senza nessuna giustificazione e senza alcuna conseguenza negativa. Deve inoltre chiarire che la messa a disposizione di tali informazioni servirà solo a fini di prevenzione.

Tra gli altri casi di controllo preventivo vero e proprio, il GEPD sottolinea i seguenti:

- il caso EPSO (2007-088) circa la valutazione della capacità di lavorare in una terza lingua, che comprende una raccomandazione sulla correzione automatica da parte degli incaricati del trattamento;
- il caso del Mediatore (2007-134) circa la gestione dei congedi, con alcune raccomandazioni sui dati relativi alla salute e l'informazione degli interessati;
- il caso della BCE (2007-371) circa le norme in materia di autorizzazione di sicurezza (attività di trattamento dei dati che la BCE esegue nel contesto dello svolgimento di procedure in materia di autorizzazione di sicurezza al fine di valutare se a una persona sia o meno concedibile l'autorizzazione di sicurezza), in cui occorre evitare che i dati siano eccedenti;
- il caso OLAF (2007-481) circa un sistema di notificazione delle frodi (sistema informativo basato sulla rete che l'OLAF ha messo a disposizione del pubblico al fine di facilitare la raccolta di informazioni da utilizzare nella lotta contro le frodi, la corruzione ed ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari della Comunità), con due questioni fondamentali: informazione delle persone interessate dalle informazioni ricevute e protezione degli informatori e dei denunciatori.

2.3.6. Consultazioni sulla necessità di controllo preventivo

Nel corso del 2007, il numero di consultazioni sulla necessità di un controllo preventivo da parte del GEPD è aumentato notevolmente: 20 consultazioni nel 2007 rispetto a 15 nel 2006. Parecchi dei casi sopra ricordati sono stati prima oggetto di consultazione, segnatamente: «Dossier medici e gestione del tempo», «Orario mobile — DG Società dell'informazione e media», «Dati trattati dal consulente sociale», «Esercizio di riassegnazione» ecc.

Altri casi che sono stati dichiarati soggetti a controllo preventivo, quali «Premio annuale», «Indagini di sicurezza», «Consulenti freelance», «Uso degli elenchi di riserva dell'EPSO», «Strumento di riscontro dell'audit» e «Basi di dati degli esperti dell'EFSA», non sono stati ancora formalmente notificati al GEPD a seguito della sua segnalazione circa la necessità di effettuare controlli preventivi.

Il trattamento relativo alle «persone politicamente esposte» della BEI è stato ritenuto soggetto a controllo preventivo in quanto comprende dati su condanne penali e su sospetti di reati penali.

Il caso «Norme relative all'ingresso negli edifici dell'UAMI da parte dei figli del personale» è stato specifico in quanto, inizialmente ritenuto soggetto a controllo preventivo, è stato successivamente ritirato. Infatti l'Agenzia ha modificato le norme in modo tale da non richiedere più il trattamento di dati personali.

Il trattamento sulla gestione dell'accesso Internet presso la Corte di giustizia non è stato considerato soggetto a controllo preventivo. Infatti non mirava a valutare il comportamento né era violata la riservatezza delle comunicazioni.

Per lo stesso motivo, il trattamento «telefonia» presso il Consiglio non è stato considerato soggetto a controllo preventivo in quanto non comportava una violazione della riservatezza delle comunicazioni.

Un'altra interessante decisione in questo settore ha riguardato il caso della Corte di giustizia sul sistema di posta elettronica. Il sistema non è soggetto a controllo preventivo in quanto non è stato posto in essere alcun controllo periodico o casuale per l'uso scorretto del sistema di posta elettronica. Non v'è un trattamento

destinato a valutare aspetti della personalità degli interessati, quali capacità, efficienza e comportamento.

Benché il trattamento «modalità di viaggio» al Consiglio possa comprendere dati relativi alla salute, non è stato considerato soggetto a controllo preventivo. Risulta chiaramente che lo scopo dell'operazione non è il trattamento di dati medici, che avviene solo in taluni casi isolati e con il consenso dell'interessato.

2.3.7. Notificazioni non soggette a controllo preventivo

Nel 2007 il GEPD ha inoltre trattato 31 casi che sono risultati non essere soggetti a controllo preventivo (il 23,48 % dei casi conclusi dal GEPD). Si è giunti a tale conclusione dopo un'attenta analisi della notificazione.

Tuttavia, tale analisi conduce in molti casi ad alcune raccomandazioni del GEPD. Undici di tali casi riguardano la sorveglianza elettronica, due l'orario mobile, quattro il controllo dell'accesso e il resto o il settore del personale (inquadramento iniziale, tessere di riconoscimento, richiesta di attività esterne, rinnovo di contratti, norme sull'insider trading) o a vari altri settori quali i riconoscimenti o le indagini dell'RPD dell'OLAF.

Quanto alla categoria della **sorveglianza elettronica**, la maggior parte delle notificazioni ⁽¹²⁾ sono state trasmesse al GEPD per un controllo preventivo ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1 del regolamento.

Va ricordato che le comunicazioni elettroniche possono essere soggette a controllo preventivo dal GEPD in due scenari principali:

- l'articolo 27, paragrafo 1 del regolamento prevede che siano soggetti al controllo preventivo del GEPD i trattamenti che possono presentare rischi specifici per i diritti e le libertà degli interessati, per la loro natura, oggetto o finalità. Il capo IV del regolamento contiene una disposizione particolare sulla riservatezza delle comunicazioni (articolo 36).

⁽¹²⁾ Notificazioni concernenti il sistema di posta elettronica o la telefonia (CESE e CdR 2006-507 e 2006-508), le infrastrutture, la rete e il sistema del telefono e fax, le statistiche su Internet, la base di dati delle chiamate telefoniche, le fatture telefoniche (fascicoli della Commissione 2007-358, 2007-359, 2007-367 e 2007-374), la telefonia fissa e quella mobile (fascicoli della Corte di giustizia 2007-438 e 2007-439), il registro delle chiamate telefoniche (BEI, fascicolo 2004-302) e la fatturazione per uso privato dei servizi GSM (OLAF, fascicolo 2007-204).

Quando è violata la riservatezza delle comunicazioni vi può essere un rischio specifico per i diritti e le libertà della persona interessata e, pertanto, il trattamento è soggetto al controllo preventivo del GEPD;

- l'articolo 27, paragrafo 2 del regolamento contiene un elenco non esaustivo di operazioni di trattamento che possono presentare rischi specifici. L'elenco comprende, tra l'altro:
 - i trattamenti di dati «relativi a sospetti, infrazioni o misure di sicurezza» [articolo 27, paragrafo 2, lettera a];
 - i trattamenti «destinati a valutare aspetti della personalità degli interessati, inclusi aspetti quali capacità, efficienza e comportamento» [articolo 27, paragrafo 2, lettera b)].

Quando viene creato un meccanismo per controllare la rete delle comunicazioni ai fini dell'articolo 27, paragrafo 2, lettere a) e b) del regolamento, il trattamento deve essere sottoposto al GEPD per un controllo preventivo.

Ciò significa che non tutti i sistemi di comunicazione elettronica sono necessariamente soggetti al controllo preventivo. In realtà, se non è violata la riservatezza delle comunicazioni e l'infrastruttura informatica non viene utilizzata per controllare il comportamento del dipendente, spesso non v'è ragione di sottoporre a controllo preventivo i sistemi di comunicazione elettronica.

Ciò detto, il GEPD ha tuttavia emesso raccomandazioni relative ai periodi di conservazione dei dati relativi al traffico delle comunicazioni e alla fatturazione, come previsto dall'articolo 37, paragrafo 2 del regolamento, nonché all'informazione degli interessati.

Per quanto riguarda il **controllo dell'accesso**, sono state trasmesse tre notificazioni ⁽¹³⁾ ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 2, lettera b) del regolamento. Dopo l'analisi, il GEPD ha concluso che in tali contesti non era fatta alcuna valutazione. Tuttavia, sono state emesse raccomandazioni sull'esatta finalità del trattamento. Il quarto caso ⁽¹⁴⁾ è stato notificato ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 2, lettere a) e d), ma in questo caso specifico non erano applicabili. Infatti, l'articolo 27, paragrafo 2, lettera a) entrava in gioco

solo in circostanze eccezionali e l'elenco delle esclusioni, non stabilito dal responsabile del trattamento, rendeva non applicabile l'articolo 27, paragrafo 2, lettera d).

I due casi relativi alla **gestione del tempo** ⁽¹⁵⁾ sono stati ritenuti non soggetti al controllo preventivo in quanto non comportavano una valutazione del personale ma piuttosto una valutazione delle attività dell'OLAF o del CCR. Il trattamento delle informazioni ai fini delle attività di controllo di un'istituzione dell'UE dirette a una migliore pianificazione dell'assegnazione delle risorse non rientra nei criteri di cui all'articolo 27, paragrafo 2 del regolamento. Molte delle raccomandazioni del caso del CCR hanno riguardato la limitazione delle finalità, la qualità dei dati, l'informazione degli interessati e il periodo di conservazione dei dati.

2.3.8. Follow-up dei pareri in materia di controllo preventivo

Il GEPD, quando esprime un parere sul controllo preventivo, formula di norma una serie di **raccomandazioni** di cui si deve tener conto per rendere il trattamento conforme al regolamento. Sono formulate raccomandazioni anche quando un caso viene analizzato per decidere circa la necessità di un controllo preventivo e alcuni aspetti critici sembrano richiedere misure correttive. Qualora il responsabile del trattamento non si conformi a tali raccomandazioni, il GEPD può esercitare i poteri conferitigli dall'articolo 47 del regolamento; può in particolare adire l'istituzione o l'organismo comunitario interessato e adottare ulteriori misure per assicurarne l'osservanza. Qualora le decisioni del GEPD non vengano rispettate, questi ha il diritto di adire la Corte di giustizia alle condizioni previste dal trattato CE.

Tutti i casi relativi al controllo preventivo hanno dato luogo a raccomandazioni. Come spiegato in precedenza (cfr. punti 2.3.4 e 2.3.5), la maggior parte delle raccomandazioni concerne l'informazione degli interessati, i periodi di conservazione dei dati, la limitazione delle finalità e i diritti di accesso e di rettifica. Le istituzioni e gli organismi sono disposti a seguire queste raccomandazioni e finora non v'è stato bisogno di decisioni volte ad assicurarne l'attuazione. I tempi per l'attuazione di dette misure variano da caso a caso.

⁽¹³⁾ Commissione (2007-375, 2007-376 e 2007-381).

⁽¹⁴⁾ Commissione (2004-235).

⁽¹⁵⁾ Sistema di gestione del tempo della Commissione CCR (2007-503) e sistema di gestione del tempo dell'OLAF (2007-300).

Dal giugno 2006 il GEPD ha richiesto, nelle lettere formali inviate insieme ai suoi pareri, che le istituzioni lo informino delle misure adottate per attuare le raccomandazioni entro tre mesi.

Nel 2007 il GEPD ha chiuso 38 casi, oltre il doppio rispetto al 2006, certamente grazie al seguito sistematico dato a tutte le raccomandazioni.

2.3.9. Conclusioni e futuro

Emerge chiaramente che i controlli preventivi «veri e propri» ed «ex post» hanno continuato a rappresentare un'attività fondamentale del GEPD nell'ambito della sua funzione di controllo. Si è confermata la decisione strategica adottata sin dall'inizio secondo cui l'applicazione ex post dell'articolo 27 del regolamento sarebbe stata un ottimo mezzo per sorvegliare il trattamento dei dati personali effettuato dalle istituzioni e agenzie europee nei settori maggiormente a rischio.

Le conclusioni per il 2007 si possono riepilogare come segue:

- il termine della «primavera 2007» ha determinato un fortissimo aumento delle notificazioni da parte di molti RPD, specialmente nel primo semestre dell'anno, nel quale sono pervenute oltre il 42 % delle notificazioni complessive (132 su 313, dal 2004 al 31 dicembre 2007);
- ciò ha posto sotto forte pressione l'unità di controllo presso il GEPD, con risultati molto soddisfacenti in quanto il numero di pareri elaborati non ha modificato in alcun modo il tempo necessario alla preparazione degli stessi (compresi i giorni di proroga) e la qualità è stata rispettata;
- molto deve essere ancora migliorato per quanto riguarda i tempi di risposta delle istituzioni e delle agenzie alle richieste di ulteriori informazioni da parte del GEPD;
- senza particolari settori prioritari nei casi ex post, si è notevolmente estesa la varietà di argomenti sottoposti all'esame del GEPD (gestione del tempo, casi OLAF, trattamento interistituzionale ecc.);
- come l'anno precedente, si è giunti in due pareri alla conclusione che i casi in questione costituivano una violazione del regolamento e che dovevano essere apportate modifiche di rilievo per conformarsi alle norme sulla protezione dei dati;
- le raccomandazioni hanno continuato a vertere essenzialmente sulla conservazione dei dati e sui diritti di informazione e di accesso.

Gli sforzi futuri si concentreranno sui seguenti punti:

- le istituzioni dovrebbero completare il loro processo di notificazione ex post e le agenzie dovrebbero compiere un passo significativo verso lo stesso obiettivo nel 2008;
- il seguito dato alle raccomandazioni proseguirà sistematicamente attraverso le informazioni provenienti dal responsabile del trattamento e sarà integrato da ispezioni sul posto; queste riguarderanno anche la completa attuazione del processo di notificazione all'RPD e il pieno rispetto dell'obbligo di notificazione al GEPD dei casi di controllo preventivo vero e proprio prima dell'inizio del trattamento;
- per alcuni settori, come la videosorveglianza, sarà previsto un nuovo approccio basato su fissazione di standard e limitazione del controllo preventivo ai soli casi non conformi;
- i criteri definiti finora saranno riepilogati per categoria onde assicurare la coerenza in tutti i pareri e orientare le istituzioni e gli organismi nell'attuazione delle norme sulla protezione dei dati.

2.4. Reclami

2.4.1. Introduzione

L'articolo 41, paragrafo 2 del regolamento stabilisce che il GEPD «ha il compito di sorvegliare e assicurare l'applicazione del presente regolamento e di qualunque altro atto comunitario relativo alla tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche riguardo al trattamento dei dati personali da parte di un'istituzione o di un organismo comunitario». Parte di questa sorveglianza si svolge attraverso l'esame dei reclami, come previsto nell'articolo 46, lettera a) ⁽¹⁶⁾.

Qualsiasi persona fisica può presentare un reclamo al GEPD, senza condizioni legate alla nazionalità o al luogo di residenza, a norma degli articoli 32 e 33 del regolamento ⁽¹⁷⁾ I reclami possono essere inoltrati

⁽¹⁶⁾ Secondo l'articolo 46, lettera a), il GEPD «tratta i reclami e compie i relativi accertamenti, e ne comunica l'esito agli interessati entro un termine ragionevole».

⁽¹⁷⁾ Secondo l'articolo 32, paragrafo 2, «qualunque interessato può presentare un reclamo al GEPD se ritiene che i diritti riconosciutigli a norma dell'articolo 286 del trattato siano stati violati in seguito a un trattamento di dati personali che lo riguardano effettuato da un'istituzione o da un organismo comunitario». Articolo 33: «Qualsiasi persona alle dipendenze di un'istituzione o di un organismo della Comunità può presentare un reclamo al GEPD senza seguire la via gerarchica per una asserita violazione delle norme del regolamento (CE) n. 45/2001».

anche dal personale delle istituzioni e agenzie europee cui si applica lo statuto, in conformità dell'articolo 90 ter dello statuto ⁽¹⁸⁾.

I reclami sono ammissibili soltanto se provengono da una persona fisica e riguardano la violazione delle norme sulla protezione dei dati da parte di un'istituzione o di un organismo dell'UE in seguito a un trattamento di dati personali nell'esercizio di attività che rientrano, integralmente o in parte, nel campo d'applicazione del diritto comunitario. Come descritto più avanti, vari reclami presentati al GEPD sono stati dichiarati inammissibili in quanto esulavano dalle sue competenze.

Ogniqualvolta il GEPD riceve un reclamo, trasmette all'autore del reclamo una dichiarazione di ricevimento, fatta salva l'ammissibilità del caso, a meno che il reclamo non sia palesemente inammissibile senza bisogno di ulteriore esame. Il GEPD chiede inoltre all'autore del reclamo di informarlo circa altre eventuali azioni dinanzi a un giudice nazionale, alla Corte di giustizia o al mediatore (pendenti o no).

Se il caso è ammissibile, il GEPD procede ai debiti accertamenti, in particolare contattando l'istituzione o l'organismo interessato o richiedendo ulteriori informazioni all'autore del reclamo. Il GEPD ha il potere di ottenere dal responsabile del trattamento o dall'istituzione o organismo interessato l'accesso a tutti i dati personali e a tutte le informazioni necessarie all'indagine. Può altresì accedere a tutti i locali in cui un responsabile del trattamento o un'istituzione o un organismo comunitario svolge le sue attività.

In caso di asserita violazione della normativa sulla protezione dei dati, il GEPD può rivolgersi al responsabile del trattamento interessato e presentare proposte volte a porre rimedio alla violazione o a migliorare la protezione degli interessati. In tal caso, il GEPD può:

- ordinare al responsabile del trattamento di conformarsi alle richieste di esercizio di determinati diritti dell'interessato,
- rivolgere avvertimenti o moniti al responsabile del trattamento,
- ordinare la rettifica, il blocco, la cancellazione o la distruzione di tutti i dati,
- vietare trattamenti,

- adire l'istituzione comunitaria interessata, oppure il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione,
- adire la Corte di giustizia ⁽¹⁹⁾.

Qualora la decisione comporti l'adozione di misure da parte dell'istituzione o dell'organismo, il GEPD ne segue l'evoluzione congiuntamente all'istituzione o all'organismo interessati.

Nel 2007 il GEPD ha ricevuto 65 reclami. Ventinove di questi casi sono stati dichiarati ammissibili e ulteriormente esaminati dal GEPD. Segue una breve illustrazione di alcuni di essi.

2.4.2. Casi dichiarati ammissibili

Raccolta di dati eccedenti relativi ai visitatori

Il GEPD ha ricevuto il reclamo presentato da una persona in visita alla Commissione europea nell'ambito di un gruppo, riguardo alla pubblicazione del numero di passaporto e della data di nascita dei singoli componenti del gruppo (fascicolo 2006-0578). Al termine dell'indagine il GEPD ha concluso che ciò era eccessivo in quanto non conforme al principio di adeguatezza dei dati di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere b) e c). In seguito all'indagine del GEPD tale prassi è cessata e il GEPD ha constatato in tal modo la risoluzione del caso. Il GEPD ha colto l'occasione del reclamo per ricordare alla Commissione l'obbligo che le incombe di fornire determinate informazioni ai capigruppo o ai coordinatori al fine di assicurare un corretto trattamento dei dati.

Un altro reclamo ricevuto riguardava il trattamento dei dati personali da parte del Parlamento europeo in relazione alla partecipazione ad un'audizione (fascicolo 2007-0430). All'autore del reclamo era stato chiesto di fornire alcuni estremi in previsione della sua partecipazione ad un'audizione, quali il nome e la data di nascita. Giunto all'audizione, constatò con sconcerto che la data di nascita di ciascun partecipante era stata resa pubblica su un elenco di delegati distribuito durante la riunione. In seguito all'indagine, il GEPD è giunto alla conclusione che tali dati, pur necessari all'unità di sicurezza del Parlamento europeo per rilasciare i tesserini, non dovevano per forza essere diffusi a tutti i partecipanti e che la questione sarebbe stata esaminata attentamente in futuro.

⁽¹⁸⁾ Qualsiasi persona cui si applica il presente statuto può presentare al Garante europeo della protezione dei dati una domanda o un reclamo ai sensi dell'articolo 90, paragrafi 1 e 2, nel quadro delle sue competenze.

⁽¹⁹⁾ Cfr. l'articolo 47, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 45/2001.

Accesso ai dati

Il GEPD ha ricevuto un reclamo da un giovane esperto in servizio presso una delegazione della Commissione europea, riguardo al suo accesso limitato al fascicolo personale in violazione dell'articolo 13 del regolamento (caso 2007-0127). L'autore del reclamo si è altresì lamentato del fatto che la Commissione avesse contattato i precedenti datori di lavoro senza il suo consenso e senza pertanto informarlo dell'origine dei dati, contestando la trasmissione dei dati personali da parte della DG Relazioni esterne alla delegazione della Commissione per la quale lavorava.

Dopo aver accertato i fatti, il GEPD ha concluso che alcune limitazioni al diritto di accesso erano giustificate a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera c), specie quando ciò è necessario per tutelare precedenti datori di lavoro. Quanto al fatto di contattare i precedenti datori di lavoro senza il suo consenso, il GEPD ha concluso che poiché lo stesso autore del reclamo aveva fornito gli estremi completi dei precedenti datori di lavoro e aveva firmato un atto di candidatura in cui dichiarava che le informazioni fornite erano veritiere, complete e accurate, si poteva ragionevolmente supporre che il datore di lavoro potesse contattare i precedenti posti di lavoro affinché confermassero quanto dichiarato nell'atto di candidatura. Infine, riguardo al trasferimento dei dati dalla DG Relazioni esterne alla delegazione della Commissione, il GEPD ha concluso che tale trasferimento era necessario per il legittimo esercizio delle funzioni svolte dalla delegazione della Commissione in conformità dell'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento.

L'autore del reclamo aveva inoltre presentato una denuncia al mediatore europeo. Il GEPD ha pertanto trasmesso l'esito delle sue indagini al mediatore europeo per evitare duplicazioni.

È pervenuto un altro reclamo presentato da un funzionario della Commissione nel quale rivendicava il diritto di accesso al verbale stilato in seguito al colloquio avuto prima di assumere il suo attuale incarico (fascicolo 2007-0250). In tale contesto, il diritto di accesso va inteso come l'accesso ai dati personali dell'autore del reclamo contenuti nel verbale del comitato di valutazione. Al termine delle indagini del GEPD è emerso che nessun verbale era stato stilato e che di conseguenza nessun dato personale era stato registrato in sede di valutazione del colloquio orale. Decadeva

quindi il diritto di accesso di cui all'articolo 13 del regolamento. Il GEPD ha chiuso il caso rilevando che l'iscrizione a verbale della valutazione finale di un colloquio o prova orale era un principio generale di buona amministrazione.

È stato presentato un reclamo contro la Commissione europea riguardo al diritto di accesso ai documenti preparatori relativi all'attribuzione dei punti di precedenza (nel quadro della procedura di promozione) (fascicolo 2007-0529). L'accesso è stato negato in base allo statuto dei funzionari, tenendo conto della riservatezza dei lavori della commissione giudicatrice.

Il GEPD è giunto alla conclusione che l'articolo 6 dell'allegato III dello statuto dei funzionari (segretezza dei lavori della commissione giudicatrice) doveva essere interpretato in collegamento con l'articolo 20, paragrafo 1, lettera c) del regolamento. L'indipendenza e la libertà dei direttori non sono minacciate dal diritto di accesso dell'interessato, ma i dati non dovrebbero consentire alcun collegamento con una persona identificabile. Non è stato tuttavia possibile applicare tali conclusioni al reclamo in questione, in quanto i documenti sono stati intanto distrutti, per cui la Commissione non ha potuto renderli accessibili. Il GEPD ha quindi chiesto una nuova nota particolareggiata relativa all'attribuzione e alla gestione dei punti di precedenza per soddisfare all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) (correttezza) e all'articolo 12 (informazioni da fornire) del regolamento.

È stato presentato un reclamo contro la Corte dei conti in merito al diritto di accesso di una persona, ai sensi dell'articolo 13, alle valutazioni del personale e alla documentazione a supporto dei rapporti informativi, nonché ad eventuali fascicoli personali secondari (fascicolo 2006-597).

Dopo ulteriori richieste di chiarimenti della situazione sia al responsabile del trattamento che all'autore del reclamo, il GEPD è giunto alla conclusione che la procedura di valutazione alla Corte dei conti (oggetto di un controllo preventivo del GEPD nel fascicolo 2005-0152) non richiedeva documenti a supporto delle dichiarazioni figuranti nei rapporti informativi. Inoltre, il GEPD non ha trovato prova dell'esistenza di fascicoli personali secondari. Infine, riguardo alla richiesta di blocco dei dati, il GEPD ha ritenuto che in questo caso non si applichi nessuna delle condizioni previste all'articolo 15.

Invio e copia di posta elettronica

È stato ricevuto un reclamo contro l'OLAF riguardo ad una e-mail che l'autore del reclamo aveva indirizzato a titolo personale ad un membro dell'OLAF e che è stata trasmessa al capo unità e al vicecapo unità (fascicolo 2007-0188). Il GEPD ha concluso che, non essendoci nella e-mail alcuna indicazione sul carattere personale del messaggio, il membro del personale dell'OLAF in causa ha trattato detta e-mail conformemente alle regole interne dell'OLAF. Pertanto, non vi è stata violazione del regolamento legata alla competenza dei destinatari in quanto tale.

Lo stesso autore del reclamo lamentava altresì che copia della risposta ricevuta dall'OLAF era stata trasmessa ad un gran numero di persone in violazione dell'articolo 7, punto 1 del regolamento. Il GEPD ha riconosciuto che l'articolo 7, punto 1 consente il trasferimento di taluni dati se sono necessari per il legittimo esercizio delle funzioni che rientrano nelle competenze del destinatario. Tuttavia, ha ritenuto che, nel presente caso, tale trasferimento non fosse stato chiaramente giustificato per tutte le persone cui è stata trasmessa la copia. Inoltre, ogni trasferimento deve soddisfare le altre disposizioni del regolamento e, in particolare, l'interessato deve essere informato dei destinatari e delle categorie di destinatari [articolo 11, paragrafo 1, lettera c)], il che non si è verificato.

Il GEPD esamina attualmente con l'OLAF come evitare che questo tipo di situazione si ripeta.

Richiesta di dettagli sulle carte di credito

Due membri del personale del Parlamento europeo hanno presentato un reclamo al GEPD in merito alla richiesta del numero di carta di credito personale o professionale per confermare la prenotazione di una missione (fascicolo 2007-0338). Dopo le inchieste condotte dal GEPD, è emerso che né il Parlamento europeo né l'agenzia di viaggio accreditata chiedevano un numero di carta di credito per procedere alle prenotazioni di alberghi. Tuttavia, gli alberghi chiedono un numero di carta di credito per confermare una prenotazione. I soli casi in cui il Parlamento chiede tale numero sono quando un membro del personale non può prenotare una camera entro i limiti finanziari stabiliti e deve presentare un formulario di prenotazione con l'indicazione dell'importo chiesto dall'agenzia di viaggio accreditata, sul quale figura anche il numero

di carta di credito. Tuttavia, da allora, il Parlamento ha provveduto a sopprimere dal formulario di prenotazione la rubrica relativa al numero di carta di credito.

L'uso della carta di credito professionale dipende poi dalla scelta personale del singolo membro del personale. Qualsiasi trattamento di dati personali in relazione con una carta di credito professionale si fonda pertanto sul consenso inequivocabile del membro del personale ed è legittimo ai sensi dell'articolo 5, lettera d) del regolamento.

Trattamento dei dati sensibili

Il GEPD ha ricevuto un reclamo di un membro del personale della BCE che lamentava il trattamento improprio riservato a dati relativi alla salute nel quadro della gestione di un congedo di malattia (fascicolo 2007-0299). Secondo l'autore del reclamo, questa particolare categoria di dati personali ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1 del regolamento è stata trattata senza che la necessità di tale trattamento sia stata sufficientemente motivata in conformità dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera b). Dopo aver analizzato i fatti, il GEPD ha concluso che la BCE aveva il diritto di far valere la deroga prevista all'articolo 10, paragrafo 2, lettera b). Tale conclusione si basa sul fatto che il trattamento dei dati era necessario per rispettare i diritti e obblighi specifici del responsabile del trattamento in materia di diritto del lavoro applicabile.

Diritto di rettifica

Alla fine del 2006 era ancora all'esame un reclamo relativo al diritto di rettifica di un funzionario della Commissione (fascicolo 2006-0436). Nel 2007 il GEPD ha ricevuto conferma dell'adozione di una soluzione temporanea intesa a permettere al ricorrente di completare i suoi dati personali dell'evoluzione della carriera (*historique de carrière*) nel Sysper 2. La Commissione ha anche spiegato perché il blocco dei dati personali dell'autore del reclamo avrebbe comportato l'interruzione di ogni trattamento riguardante il ricorrente nel Sysper 2, come, ad esempio, il pagamento dello stipendio. Il GEPD ha chiuso il fascicolo di reclamo ma ha aperto un nuovo fascicolo per dare seguito alla spiegazione tecnica circa le difficoltà incontrate dalla Commissione per rettificare e bloccare i dati personali nella banca dati Sysper 2.

Un altro reclamo è stato inviato da una persona che dichiarava che il termine «invalidità» compariva in tutti i bollettini di pensione a decorrere dal 9 novembre 2006. La divulgazione dei dati relativi alla salute aveva causato all'interessata molti inconvenienti con tre banche. Dopo la presentazione del reclamo al GEPD, la DG Personale e amministrazione ha infine cancellato il termine «invalidità» dal bollettino di pensione dell'interessata.

Obbligo di informazione

In un reclamo presentato contro l'OLAF (fascicolo 2007-0029), l'autore del reclamo dichiarava che dati che lo riguardavano, e da lui non forniti, erano stati raccolti, conservati e trasferiti a terzi, nel quadro di una relazione finale d'indagine dell'OLAF, senza esserne informato (articolo 12 del regolamento). Il reclamo si fondava anche sull'articolo 13 del regolamento in quanto, avendo l'autore del reclamo chiesto all'OLAF di avere accesso ai propri dati, aveva ricevuto una copia della relazione finale d'indagine dell'OLAF priva di tutti i dati personali, inclusi quelli che lo interessavano. Inoltre, l'autore del reclamo aveva dichiarato di ritenere che la relazione finale d'indagine dell'OLAF fornisse informazioni parziali e tendenziose a suo riguardo e desiderava pertanto esercitare il diritto di rettifica (articolo 14 del regolamento).

Dopo aver valutato il caso, il GEPD ha ritenuto che l'OLAF non avesse rispettato gli obblighi imposti dagli articoli 11 e 12 del regolamento. Inoltre, il GEPD ha dichiarato che l'autore del reclamo debba ricevere una copia della relazione finale d'indagine recante tutti i trattamenti di dati personali che lo riguardano per ottemperare all'articolo 13 del regolamento (occorre evitare la soppressione di passaggi contenenti i dati personali dell'interessato). Infine, il GEPD ha rilevato che valuterà la richiesta di rettifica una volta accordato l'accesso e qualora l'autore del reclamo mantenga tale richiesta.

Pubblicazione nella relazione annuale 2005

Il 1° luglio 2005, il GEPD ha ricevuto un reclamo contro l'OLAF che ha sollevato varie questioni nel quadro del regolamento, segnatamente il trattamento scorretto dei dati personali e il trasferimento di dati inesatti riguardanti l'autore del reclamo da parte dell'OLAF, nel quadro di un'inchiesta su un presunto

coinvolgimento in un caso di corruzione, nel corso del 2002 e all'inizio del 2004 (fascicolo 2005-0190).

Il 1° dicembre 2005, il GEPD aggiunto ha adottato una decisione in merito a tale reclamo. Pur riconoscendo la competenza a ricevere il reclamo, in quanto inerente a questioni che rientrano nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 45/2001, il GEPD ha concluso di non poter adottare altre misure che modificherebbero la situazione a vantaggio dell'autore del reclamo. Questo caso è stato brevemente citato nella relazione annuale 2005.

Nel 2006 l'autore del reclamo ha presentato una denuncia al Mediatore europeo sul trattamento riservato al suo reclamo iniziale. In una seconda denuncia, ha anche contestato la breve presentazione del suo caso nella relazione annuale 2005, dichiarandola inesatta e prematura. Riguardo alla seconda denuncia, il GEPD ha accettato di procedere ad un aggiornamento del fascicolo, inclusivo di una descrizione corretta e completa del caso dell'autore del reclamo, quale esposto innanzi. All'inizio del 2008, la prima denuncia risultava ancora all'esame del Mediatore europeo.

2.4.3. Casi inammissibili: principali motivi di inammissibilità

36 dei 65 reclami ricevuti nel 2007 sono stati dichiarati inammissibili perché esulano dalle competenze del GEPD. La gran parte di tali reclami non riguarda il trattamento di dati personali da parte di un'istituzione o di un organismo comunitario, ma esclusivamente il trattamento a livello nazionale. In alcuni di detti reclami si chiedeva al GEPD di riesaminare una posizione adottata da un'autorità nazionale di protezione dei dati, il che esula dal suo mandato. In tali casi, i ricorrenti sono stati informati del fatto che la Commissione europea sarebbe competente nel caso in cui uno Stato membro non applicasse correttamente la direttiva 95/46/CE.

2.4.4. Collaborazione con il Mediatore europeo

Ai sensi dell'articolo 195 del trattato CE, il Mediatore europeo è abilitato a ricevere le denunce riguardanti casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni o degli organi comunitari. Vi è una sovrapposizione di competenze tra il Mediatore e il GEPD per



Nikiforos Diamandouros, Joaquín Bayo Delgado e Peter Hustinx durante una conferenza stampa.

quanto riguarda il trattamento dei reclami, nel senso che alcuni casi di cattiva amministrazione possono riguardare il trattamento di dati personali. Pertanto, le denunce presentate al Mediatore possono implicare questioni inerenti alla protezione dei dati. Analogamente, i reclami rivolti al GEPD possono riguardare denunce che hanno già formato oggetto, integralmente o in parte, di una decisione del Mediatore.

Per evitare doppioni inutili e assicurare un approccio coerente alle questioni inerenti alla protezione dei dati, di carattere sia generale che particolare, sollevate dai reclami, nel novembre 2006 il Mediatore e il GEPD hanno firmato un memorandum d'intesa (MI). In pratica, il memorandum ha portato a un utile scambio di informazioni tra il GEPD e il Mediatore ove pertinente. Il Mediatore ha consultato il GEPD sui casi che sollevavano questioni relative alla protezione dei dati e ha informato il GEPD delle sue decisioni in merito a casi sottoposti anche al GEPD o aventi implicazioni in materia di protezione dei dati. In un caso in cui l'autore del reclamo aveva scelto di presentare una denuncia al Mediatore, i risultati dell'inchiesta svolta dal GEPD sono stati trasmessi al Mediatore per evitare doppioni.

Il GEPD ha fornito consulenza al Mediatore su varie denunce relative all'accesso ai documenti, in conformità delle parti C e D del MI. Le osservazioni sono state trasmesse al Mediatore, che ne ha tenuto conto nelle sue decisioni. Queste denunce hanno permesso al GEPD di elaborare ulteriormente la sua strategia

relativa all'equilibrio tra accesso del pubblico e protezione dei dati, sulla base del documento di riferimento del GEPD del 2005 (pubblicato sul sito web), nei casi in cui l'accesso alle informazioni presenta un chiaro interesse pubblico. Le denunce hanno riguardato domande di accesso a regimi pensionistici complementari per i deputati del Parlamento europeo, i conti di tutti i deputati del PE di uno Stato membro e la proroga del distacco di un funzionario (in seno alla Commissione).

2.4.5. Altre attività in materia di reclami

Il GEPD ha continuato a lavorare ad un manuale interno per il trattamento dei reclami, destinato al suo personale. A tempo debito, saranno resi disponibili sul sito web del GEPD i principali elementi della procedura ed un formulario tipo per la presentazione dei reclami, nonché informazioni sull'ammissibilità degli stessi.

Membri del personale hanno inoltre partecipato a seminari sul trattamento di casi organizzati dalle autorità nazionali di protezione dei dati, che hanno avuto luogo a Helsinki nell'aprile 2007 e a Lisbona nel novembre 2007. Durante questi seminari, il GEPD ha tenuto una relazione in materia di accesso del pubblico ai documenti e protezione dei dati nell'amministrazione dell'UE, di inchieste interne dell'OLAF ed esame forense dei computer.

Il GEPD ha altresì approfittato di tali seminari per condividere le sue esperienze e informarsi sulle questioni che si pongono attualmente nel contesto nazionale in materia di protezione dei dati. Tra l'altro, il GEPD ha sollevato la questione dell'attuazione, negli Stati membri, della direttiva 2005/60/CE relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo in un caso di controllo preventivo in corso.

2.5. Indagini

L'articolo 46, lettera b) del regolamento stabilisce che il GEPD può svolgere indagini, anche di propria iniziativa. Il GEPD ha svolto alcune indagini, alcune delle quali meritano speciale attenzione in questa relazione (cfr. anche il punto 2.9 sulla videosorveglianza).

Audit di sicurezza dell'OLAF

Nel 2007 il GEPD ha ricevuto dall'OLAF varie notificazioni concernenti le attività di trattamento dei dati esplicitate sulla stessa infrastruttura TI. Questi strumenti, che erano inizialmente ospitati dal centro dati della Commissione europea, si sono ora trasferiti nei locali dell'OLAF e sono gestiti direttamente dal personale dell'OLAF.

Per assicurare un approccio coerente alle misure di sicurezza dell'OLAF, il GEPD ha deciso di avviare un'ispezione di sicurezza e le ha analizzate in modo orizzontale, piuttosto che nel contesto di ciascuna singola notificazione di controllo preventivo. Il ricorso ad un'apposita ispezione di sicurezza per realizzare questa analisi ha anche contribuito ad una migliore gestione della dimensione di riservatezza di tali misure.

Il principale obiettivo dell'ispezione era raccogliere dati precisi sulle misure attuate o di prossima attuazione in materia di sicurezza e protezione dei dati, e metterli a raffronto con i requisiti vigenti nel settore, al fine di valutarne la conformità con le norme giuridiche e tecniche.

Dopo aver fornito orientamenti per il miglioramento dei sistemi attraverso raccomandazioni, il GEPD ha dichiarato di essere, in generale, molto soddisfatto delle misure di sicurezza attuate dall'OLAF riguardo ai sistemi e alle applicazioni TI che ricadono sotto la sua responsabilità.

L'efficienza dell'attuazione di queste misure di sicurezza sarà valutata nel 2008 con un approfondito audit di sicurezza che l'OLAF prevede di condurre, a cui il GEPD sarà associato in qualità di osservatore.

SWIFT

Il 1° febbraio 2007 il GEPD ha formulato il suo parere sul ruolo svolto dalla BCE nel caso della SWIFT (accesso da parte delle autorità statunitensi ai dati relativi alle operazioni bancarie nel quadro della lotta contro il terrorismo). Il parere si è incentrato sul ruolo della BCE come supervisore, utente e decisore.

Al tempo stesso, nel contesto dell'azione coordinata delle autorità europee per la protezione dei dati, il GEPD ha altresì chiesto alle principali istituzioni comunitarie di fornire chiarimenti sui sistemi di

pagamento utilizzati e sulle relazioni contrattuali con la SWIFT.

Il 14 febbraio 2007 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione comune sul codice di prenotazione (PNR) e sulla SWIFT. Riguardo alla SWIFT il Parlamento europeo ha avallato il parere del GEPD ed ha invitato la BCE ed altre pertinenti istituzioni ad assicurare che i sistemi di pagamento europei ottemperino pienamente alla normativa europea in materia di protezione dei dati.

Durante la primavera 2007, a seguito delle richieste del GEPD, la BCE ha presentato una relazione concernente le misure assunte per ottemperare al parere mentre altre istituzioni hanno fornito chiarimenti riguardo al rispetto delle norme in materia di protezione dei dati nei rispettivi sistemi di pagamento.

Sulla base delle informazioni ricevute, il GEPD ha raccomandato alle istituzioni comunitarie competenti misure atte ad assicurare che le stesse ottemperino pienamente agli obblighi giuridici che incombono loro in virtù del regolamento (CE) n. 45/2001, e in particolare che forniscano informazioni sufficienti ai membri del personale e ad altre persone fisiche con cui hanno rapporti contrattuali.

In una prospettiva più ampia, in quanto membro del Gruppo dell'articolo 29, il GEPD ha seguito da vicino i progressi realizzati in questo caso, tra cui:

- l'adesione della SWIFT ai principi di approdo sicuro, per coprire i trasferimenti al centro operativo statunitense a fini commerciali;
- i chiarimenti e le assicurazioni forniti dal dipartimento del Tesoro statunitense concernenti aspetti essenziali — per esempio, i fini, la proporzionalità, i meccanismi di controllo e di ricorso — in relazione all'accesso e al trattamento dei dati della SWIFT a seguito di ordinanze;
- gli importanti cambiamenti annunciati, nel lungo termine, nell'architettura dei servizi di pagamento della SWIFT; un nuovo centro operativo situato in Svizzera assicurerà che i messaggi intraeuropei rimangano in Europa e non siano più trasmessi automaticamente negli Stati Uniti.

Nel 2008 il GEPD, in coordinamento con le altre autorità per la protezione dei dati, intende incoraggiare ulteriormente e controllare attentamente i progressi in questo settore.

2.6. Politica in materia di ispezioni

2.6.1. Primavera 2007 e oltre

Ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 45/2001, il GEPD ha il compito di sorvegliare e assicurare l'applicazione del regolamento. Nel marzo 2007 il GEPD ha avviato una procedura per verificare la conformità al regolamento nelle varie istituzioni ed agenzie e per mantenere l'effetto della «primavera 2007» (cfr. il punto 2.3).

La prima parte dell'operazione avviata nel 2007 ha assunto la forma di lettere indirizzate ai direttori di tutte le istituzioni ed agenzie per fare il punto dei progressi realizzati sinora in varie parti dell'amministrazione dell'UE.

Nel procedere con le richieste, il GEPD ha adottato un approccio progressivo in base alla data di creazione dell'agenzia o dell'istituzione.

Per una serie di agenzie il primo passo è consistito nell'invitare i direttori a nominare un responsabile della protezione dei dati (RPD). In effetti, nel marzo 2007, dieci agenzie operative non avevano ancora nominato un RPD. Copie delle lettere sono state inviate alle DG della Commissione responsabili, per sottolineare la necessità di fornire all'RPD adeguate risorse al fine di permettergli di svolgere i suoi compiti.

Tali lettere hanno avuto l'effetto che tutte le agenzie operative hanno nel frattempo nominato un RPD, sebbene in una delle agenzie tale nomina sia soltanto provvisoria. Inoltre, nel novembre 2007, il GEPD è stato informato della nomina di un RPD presso il Fondo europeo per gli investimenti, funzione che era stata precedentemente svolta dall'RPD della Banca europea per gli investimenti.

Alle istituzioni ed agenzie in cui era già in carica un RPD sono state inviate, nell'aprile 2007, lettere in cui si sollevano quattro gruppi di questioni, riguardanti segnatamente:

- 1) lo status dell'RPD;
- 2) l'inventario delle operazioni di trattamento che riguardano i dati personali;
- 3) l'inventario delle operazioni di trattamento che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 45/2001;
- 4) l'ulteriore attuazione del regolamento.

Al capo dell'amministrazione del GEPD, quale istituzione anch'essa soggetta al regolamento (CE) n. 45/2001, è stata inviata una nota speciale con la richiesta di informazioni sull'inventario delle operazioni di trattamento, sull'inventario delle operazioni di trattamento soggette a controllo preventivo e sulle ulteriori misure di attuazione.

2.6.2. RPD (Responsabili della protezione dei dati)

Nomina di un RPD

Come sopra precisato, tutte le istituzioni ed agenzie comunitarie hanno nominato un RPD. Le istituzioni maggiori hanno altresì nominato un RPD aggiunto (Commissione europea, Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea, Corte di giustizia delle Comunità europee). Nella maggior parte dei casi l'aggiunto lavora a tempo pieno. Talune istituzioni hanno altresì nominato coordinatori o persone di contatto in materia di protezione dei dati.

Indipendenza dell'RPD

Nel suo documento di sintesi sugli RPD ⁽²⁰⁾, il GEPD ha sottolineato che taluni elementi potrebbero compromettere lo status indipendente dell'RPD all'interno delle istituzioni/agenzie, segnatamente il fatto di essere a tempo parziale (e che, pertanto, vi è un possibile conflitto nell'assegnazione del tempo dedicato al lavoro di RPD) e la posizione gerarchica dell'RPD e della persona a cui questi deve riferire.

Le istituzioni di maggiori dimensioni (Commissione, Parlamento e Consiglio) hanno un RPD a tempo pieno. L'UAMI ha nominato in via provvisoria un RPD a tempo pieno dal febbraio al dicembre 2007 in modo da potersi concentrare sulle questioni riguardanti l'RPD. Tutte le altre istituzioni/agenzie hanno un RPD a tempo parziale senza che sia ben definito il tempo da consacrare alle funzioni di RPD. Nella maggioranza di questi casi l'RPD è anche consulente legale.

Il GEPD ha parimenti sottolineato che l'indipendenza è una questione connessa alla posizione gerarchica del-

⁽²⁰⁾ Cfr. il documento di sintesi del GEPD «Ruolo dei responsabili della protezione dei dati (RPD) nell'assicurare un'effettiva conformità con il regolamento (CE) n. 45/2001» (disponibile sul sito web del GEPD alla sezione «Consultation»).

l'RPD e della persona a cui questi deve riferire. Al riguardo la maggior parte delle istituzioni e agenzie ha fornito garanzie collegate al fatto che la funzione di RPD è annessa a quella di segretario generale o di direttore o che la valutazione dell'operato dell'RPD è sottoposta preliminarmente al GEPD per consultazione.

Adeguatezza del personale e delle risorse

Il GEPD ha sottolineato la necessità di personale e risorse adeguati perché l'RPD possa svolgere i suoi compiti (TI, risorse umane, formazione, risorse finanziarie).

La maggior parte delle istituzioni e agenzie ha fornito informazioni pertinenti sulle risorse e sul personale messi a disposizione dell'RPD per permettergli di svolgere le sue mansioni. In taluni casi sono stati nominati degli RPD aggiunti. In qualche altro caso l'RPD gode dell'assistenza di altri servizi, come il servizio giuridico.

Per quanto attiene alle questioni di bilancio, soltanto una istituzione ha dichiarato di aver assegnato un bilancio all'RPD. Alcune istituzioni sottolineano tuttavia di non aver mai rifiutato un impegno di bilancio.

Alcune istituzioni/agenzie menzionano la formazione per l'RPD, per lo più sotto forma di partecipazione a riunioni di RPD o di partecipazione a sessioni di formazione organizzate dal GEPD. Alcune istituzioni/agenzie hanno evidenziato di aver creato un sistema TI di protezione dei dati apposito.

2.6.3. Inventario delle operazioni di trattamento

Sebbene non sia un obbligo di legge, l'inventario di tutte le operazioni di trattamento svolte in un'agenzia o in un'istituzione è ritenuto dal GEPD uno strumento utile per verificare la conformità con il regolamento. Il GEPD ha pertanto invitato le istituzioni e agenzie a creare un siffatto inventario e a riferirgli sul suo status. Il GEPD ha altresì richiesto informazioni sull'obbligo di notificare all'RPD le operazioni di trattamento.

La maggior parte delle agenzie ed istituzioni hanno istituito — o stanno istituendo — tale inventario che permette loro di verificare la conformità con il regolamento.

2.6.4. Inventario dei casi di controllo preventivo

Nella sua lettera il GEPD ha chiesto che si proceda ad una rassegna dello stato di conformità in materia di controllo preventivo. Il GEPD ha chiesto un inventario recente di tutte le operazioni soggette a controllo preventivo ed uno stato di avanzamento di questi casi, e ha chiesto un aggiornamento sulla situazione dei casi che rientrano nelle aree di prima priorità (fascicoli medici, valutazione del personale, procedure disciplinari, servizi sociali ed «e-monitoring»).

La maggior parte delle istituzioni e agenzie ha creato tale inventario che consente al GEPD di verificare la conformità con l'articolo 27 del regolamento. Il lancio dell'operazione «primavera 2007» ha portato ad un enorme aumento delle notificazioni dei controlli preventivi «ex post» come menzionato sopra (cfr. il punto 2.3.4). In taluni casi ha in effetti condotto alla notificazione di tutti i casi «ex post» nell'istituzione. L'operazione ha rappresentato inoltre per le istituzioni e agenzie una buona occasione di aggiornare e informare il GEPD sullo status di taluni casi in sospeso e delle operazioni di trattamento in aree prioritarie.

2.6.5. Ulteriore attuazione

Il GEPD ha parimenti chiesto alle istituzioni e agenzie comunitarie di riferire sull'ulteriore attuazione del regolamento, ivi compresa l'adozione delle norme d'attuazione, e sulla sensibilizzazione del personale in materia di protezione dei dati. Ha chiesto alle istituzioni e agenzie di inviare i modelli di dichiarazione sulla tutela della vita privata di loro uso corrente e ha chiesto di essere informato su quale sia la prassi generale quanto al modo in cui gli interessati possono esercitare i loro diritti.

L'articolo 24, paragrafo 8 del regolamento prevede che siano adottate da ogni istituzione e organismo altre norme d'attuazione relative all'RPD, che possono in particolare riguardare le funzioni, gli obblighi e le competenze dell'RPD.

Soltanto otto istituzioni/agenzie hanno sinora adottato norme d'attuazione. Quattro istituzioni/agenzie prevedono di adottare tali norme nel 2008 e due agenzie prevedono di cominciare ad elaborarle. In alcune istituzioni/agenzie tali norme pertanto non esistono.

A fini di sensibilizzazione le informazioni sulla protezione dei dati sono solitamente date tramite i siti web Intranet e Internet, la pubblicazione di un registro elettronico, gli opuscoli o i bollettini d'informazione. Alcune istituzioni si sono attivate anche nell'organizzazione di formazione o consulenza per il personale o hanno invitato oratori esterni per promuovere la protezione dei dati all'interno dell'istituzione.

Le istituzioni ed agenzie hanno proceduto alla stesura di diverse dichiarazioni sulla tutela della vita privata, che contengono le informazioni di cui agli articoli 11 e 12 del regolamento. Tra le pratiche più tipiche figurano la pubblicazione di una dichiarazione sulla tutela della vita privata su Intranet o Internet, l'invio di comunicazioni al personale personalizzate, contenenti informazioni, l'affissione di avvisi sulla tutela della vita privata nei luoghi di passaggio delle persone o l'inserimento dei requisiti in materia di protezione dei dati in altri documenti (per es. i contratti).

Per quanto riguarda i mezzi attraverso i quali gli interessati possono esercitare i loro diritti, questi includono solitamente la possibilità di contattare l'RPD o il responsabile del trattamento o di inviare a tal fine un messaggio ad una casella di posta elettronica generica. Alcuni RPD hanno altresì elaborato modelli elettronici che sono disponibili sull'Intranet della loro istituzione/agenzia.

2.6.6. Conclusioni

L'operazione «primavera 2007» ha permesso al GEPD di fare il punto sul livello di conformità con il regolamento (CE) n. 45/2001 delle istituzioni e agenzie. A tale proposito il GEPD ha redatto una relazione generale ed ha fatto obbligo alle agenzie che ancora non vi avevano provveduto di nominare un RPD e di valutare le risorse ed il personale necessari per l'esercizio delle sue mansioni. L'operazione ha parimenti incoraggiato le istituzioni/agenzie ad individuare le operazioni informatiche contenenti dati personali e a determinare quali operazioni siano soggette al controllo preventivo da parte del GEPD. L'operazione ha stimolato le istituzioni ed agenzie a recuperare l'arretrato dei casi di controllo preventivo «ex post», e si è tradotta in un enorme aumento del numero di casi presentati al GEPD per il controllo preventivo nel 2007.

L'operazione va vista come l'inizio di una costante attività del GEPD intesa ad assicurare la conformità con il regolamento, che si tradurrà in eventuali ispezioni sul posto e regolari richieste del GEPD ai direttori delle istituzioni ed agenzie, nell'ottica di valutare gli ulteriori progressi ottenuti in questo settore.

2.7. Misure amministrative

Ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 1, il regolamento prevede il diritto del GEPD di essere informato dei provvedimenti amministrativi in tema di trattamento di dati personali. Il GEPD può emettere il suo parere, rispondendo a una richiesta di una istituzione o di un organismo ovvero di propria iniziativa. L'articolo 46, lettera d), rafforza tale mandato per quanto riguarda le norme d'attuazione del regolamento e in particolare quelle relative ai responsabili della protezione dei dati (articolo 24, paragrafo 8).

Nel quadro delle consultazioni sulle misure amministrative previste dalle istituzioni o dagli organismi comunitari sono state sollevate varie questioni cruciali. Tali questioni riguardano la creazione di periodi di conservazione per talune categorie di file, i documenti concernenti la politica in materia di Internet, le procedure investigative contro la frode e la corruzione, lo scambio di informazioni, le norme d'attuazione concernenti la protezione dei dati e l'applicabilità della legislazione nazionale in materia di protezione dei dati.

Periodi di conservazione per talune categorie di file

Il GEPD è stato consultato dalla Commissione europea riguardo ad un progetto di elenco comune di dati conservati (CCL). Lo scopo del CCL è fissare periodi di conservazione per la disponibilità dei documenti che le DG/i servizi devono applicare a talune categorie di file tenendo conto della utilità amministrativa dei file, nonché degli obblighi legali.

Il GEPD ha accolto con soddisfazione il fatto che si sia fatto riferimento ai suoi pareri sulle notificazioni ai fini del controllo preventivo nel settore della selezione, delle indagini interne e degli aiuti sociali e finanziari, nonché riguardo al periodo di conservazione dei fascicoli disciplinari (fascicolo 2007-222).

Il GEPD ha tuttavia chiesto, tra l'altro, che sia giustificata:

- la conservazione dei file contenenti i dati amministrativi e finanziari sull'organizzazione delle conferenze di informazione;
- la conservazione dei file di attuazione delle politiche in materia di risorse umane per dieci anni quando tali file contengono dati personali;
- la conservazione dei file personali fino a otto anni dopo la decadenza di tutti i diritti della persona interessata e delle persone a suo carico fino almeno 120 anni dalla sua data di nascita.

Procedure investigative

L'OLAF ha presentato al GEPD la versione sintetica del manuale riveduto dell'OLAF concernente i principi regolamentari e di procedura dell'OLAF, le sue procedure investigative nonché i diritti individuali e gli obblighi di informazione.

Il GEPD ha rinviato al suo parere del 23 giugno 2006 su una notificazione per controllo preventivo sulle indagini interne dell'OLAF (fascicolo 2005-418). Si è raccomandato che la futura versione del manuale dell'OLAF precisi che è di applicazione la norma generale riguardante l'accesso ai dati personali dell'interessato contenuti nel file salvo qualora tale accesso nuoccia all'indagine, e che qualsiasi eccezione di questo tipo è decisa caso per caso e mai applicata sistematicamente. Il GEPD ha chiesto di essere consultato prima che sia adottata la nuova versione integrale del manuale dell'OLAF (fascicolo 2007-310).

Il GEPD ha formulato il suo parere su un progetto di decisione della Corte di giustizia delle Comunità europee recante modifica di una precedente decisione concernente le condizioni delle indagini interne riguardanti la lotta contro le frodi, la corruzione e tutte le attività illecite che potrebbero ledere gli interessi delle Comunità. Il GEPD ha rinviato al suo parere sulle indagini interne dell'OLAF (fascicolo 2005-418) ed ha sottolineato che le garanzie fornite agli interessati erano conformi agli orientamenti del GEPD contenuti nel parere. Tuttavia si raccomandava che fosse esplicitamente indicato l'obbligo di riservatezza riguardo all'identità dell'informatore, e che fosse fatto riferimento agli articoli 11 e 12 del regolamento (CE) n. 45/2001.

Scambio di informazioni tra l'OLAF e l'Eurojust

L'OLAF ha presentato al GEPD un progetto di accordo sulle modalità di cooperazione tra l'OLAF e l'Eurojust, che definisce principalmente il modus operandi per lo scambio di informazioni tra i due organismi, includendovi i dati personali e, in taluni casi, anche evidenziando o precisando alcuni elementi del quadro normativo esistente. A parte alcuni chiarimenti redazionali proposti dal GEPD, è stato sottolineato che l'OLAF dovrebbe prevedere il diritto degli interessati ad essere informati sul trasferimento dei dati all'Eurojust o sui potenziali trasferimenti successivi. È stato sottolineato che tale diritto può esistere ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera c) e dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CE) n. 45/2001, salvo qualora si applichi un'eccezione (fascicolo 2007-258).

Documenti concernenti la politica in materia di Internet

Il GEPD è stato consultato anche dall'RPD della Corte dei conti europea sul documento concernente la politica dell'istituzione in materia di Internet. Il GEPD ha sottolineato che considerando che da una parte esso conduce alla valutazione della condotta degli utenti e, dall'altra comporta la raccolta di dati relativi a presunti reati, il controllo dell'uso dell'Internet come descritto nella politica in materia di sicurezza dell'Internet può, in linea di principio, essere soggetto al controllo preventivo ai sensi dell'articolo 27, lettere a) e b) del regolamento. Una delle molte significative raccomandazioni del GEPD è stata quella di fissare un periodo di conservazione dei file di registro ai fini del controllo e di darne comunicazione agli utenti nella politica in materia di sicurezza dell'Internet (fascicolo 2007-593).

Il GEPD ha accolto con favore l'iniziativa dell'RPD del Parlamento europeo riguardo al protocollo di buone prassi nelle indagini su sospetti abusi nell'uso dell'accesso a Internet o della posta elettronica. Il GEPD è del parere che l'aspetto di sorveglianza elettronica nell'indagine sul presunto uso illecito dell'Internet o della posta elettronica sia un nuovo elemento e ha quindi raccomandato che il protocollo sia sottoposto ad un controllo preventivo da parte del GEPD ai sensi dell'articolo 27 del regolamento. Una delle osservazioni del GEPD ha riguardato la necessità di un certo grado di gravità dell'illecito, per evitare indagini

ingiustificate. Inoltre è stato raccomandato, con un intento informativo, un riferimento all'articolo 20 del regolamento (condizioni in base alle quali l'obbligo di informazione può essere rinviato). È inoltre importante chiarire nel protocollo la natura delle indagini condotte a richiesta dell'interessato. In aggiunta il GEPD ha sottolineato che le stesse garanzie di protezione dei dati si applicano alle indagini amministrative in generale (fascicolo 2007-261).

Norme di attuazione concernenti la protezione dei dati

Il GEPD ha formulato osservazioni sul progetto di norme di attuazione concernenti la protezione dei dati dell'Agenzia comunitaria di controllo della pesca (ACCP). A parte una serie di modifiche di sostanza, il GEPD ha espresso apprezzamento per l'approccio dell'ACCP, consistente nel non limitare le norme di attuazione all'RPD, come previsto nell'articolo 24, paragrafo 8 del regolamento, ma nello svilupparle per includere anche il ruolo dei controllori e i diritti degli interessati (fascicolo 2007-651).

È stata sottoposta al GEPD anche una decisione del direttore esecutivo relativa all'adozione di norme d'attuazione concernenti la protezione dei dati per quanto riguarda l'Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA). Il GEPD ha raccomandato, tra l'altro, una descrizione dei compiti, doveri e poteri dell'RPD, un riferimento specifico al trattamento delle richieste e dei reclami e un riferimento agli articoli 11 e 12 del regolamento (fascicolo 2007-395).

Inoltre, l'RPD dell'EMSA ha chiesto il parere del GEPD su un progetto di norme per la protezione dei dati contenuti nell'Intranet. Il GEPD ha raccomandato alcune modifiche redazionali destinate a garantire la coerenza con il regolamento (fascicolo 2007-397).

Registrazione della giurisprudenza nazionale sul «portail externe»

Il GEPD è stato consultato su un progetto di parere dell'RPD della Corte di giustizia delle Comunità europee riguardo alla registrazione della giurisprudenza nazionale sul «portail externe», il che solleva questioni riguardo alla pronuncia in via pregiudiziale nell'ambito del diritto comunitario.

Il GEPD ha sottolineato che prima di pubblicare la giurisprudenza nazionale sul «portail externe» è importante determinare la necessità di tale operazione rispetto alla finalità perseguita. Ha raccomandato alla Corte di giustizia di studiare come rendere anonime le decisioni degli organi giurisdizionali nazionali tenendo conto del livello di trasparenza ricercato. Quando i dati non sono resi anonimi, dovrebbero essere presi in considerazione l'articolo 5, lettere da a) a d) e l'articolo 12 del regolamento (fascicolo 2007-444).

Applicabilità della legislazione nazionale in materia di protezione dei dati

L'RPD della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound) ha chiesto il parere del GEPD riguardo alla politica in materia di protezione dei dati dei dipendenti dell'agenzia, sollevando in particolare il problema dell'applicabilità del diritto irlandese, dato che l'agenzia ha sede in Irlanda. Il GEPD ha sottolineato che, sebbene la giurisprudenza riconosca che l'immunità delle istituzioni e degli organismi comunitari non è assoluta e che è possibile applicare il diritto nazionale laddove il diritto dell'UE non contempla un determinato settore o non esistono norme specifiche, non si ravvisano motivi per fare riferimento alla legislazione nazionale in materia di protezione dei dati. Il GEPD ha inoltre formulato altre raccomandazioni, ad esempio riguardo ai periodi di conservazione dei dati medici, disciplinari e relativi al traffico, nonché dei dati concernenti il controllo dell'Exchange server, la sicurezza o la gestione del traffico (fascicolo 2007-305).

Altre questioni

È stato richiesto un parere anche sulla creazione di una rete di corrispondenti in materia di protezione dei dati all'interno del Parlamento europeo, a fini di organizzazione interna. Il GEPD ha accolto con favore l'idea dell'RPD del Parlamento, sottolineando che tale rete si è rivelata molto utile all'interno della Commissione europea per promuovere e monitorare il trattamento dei dati personali e assistere i responsabili del trattamento nello svolgimento delle loro funzioni (fascicolo 2007-297).

L'RPD dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT) ha consultato il GEPD sulle decisioni riguardanti le compensazioni per lavoro o missioni svolti il sabato, la domenica e i giorni festivi o tra le 22.00 e le 7.00, nonché le disposizioni in mate-

ria di flessibilità dei congedi. In tal caso, poiché i dati personali sono stati raccolti nel quadro di queste due procedure, il GEPD ha sottolineato che si applica il regolamento. Le suddette decisioni non sollevano di per sé particolari preoccupazioni per quanto riguarda la protezione dei dati (fascicolo 2007-725).

2.8. Sorveglianza elettronica (e-monitoring)

L'uso degli strumenti di comunicazione elettronica all'interno delle istituzioni e degli organismi dell'UE genera dati personali il cui trattamento comporta l'applicazione del regolamento (CE) n. 45/2001. Il GEPD sta sviluppando politiche in materia di trattamento dei dati generati dall'uso delle comunicazioni elettroniche (telefono, posta elettronica, telefonia mobile, Internet ecc.) all'interno delle istituzioni e degli organismi dell'UE. Un progetto di documento sulla «sorveglianza elettronica» relativo all'uso e alla sorveglianza delle reti di comunicazione è stato trasmesso agli RPD al fine di raccoglierne le osservazioni e le reazioni.

Tali osservazioni e reazioni sono state prese in considerazione e vengono attualmente incorporate in un documento finale che tiene conto anche dei recenti sviluppi intervenuti in questo settore, come la decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo secondo cui controllare l'uso di Internet da parte di un dipendente



La sorveglianza delle comunicazioni elettroniche deve ottemperare ai principi in materia di protezione dei dati.

costituisce una violazione dei diritti umani ⁽²¹⁾. Nel documento finale sarà presa in considerazione anche la modifica dell'articolo 49 delle modalità di esecuzione del regolamento finanziario CE relativo alle informazioni sui trasferimenti di dati personali ai fini della revisione contabile e sulla conservazione dei dati.

Questioni analoghe sono state sollevate anche nel contesto di altre attività del GEPD e sono affrontate in altri punti della presente relazione (cfr. punto 2.3.4 «Principali questioni in casi ex post», «sorveglianza elettronica», e punto 2.7, parte relativa alle consultazioni sui documenti concernenti la politica in materia di Internet).

2.9. Videosorveglianza

Nel 2007 il GEPD ha continuato a lavorare ai suoi orientamenti in materia di videosorveglianza per fornire alle istituzioni e agli organismi dell'UE una guida pratica sul rispetto delle norme in materia di protezione dei dati in relazione all'uso dei sistemi di videosorveglianza. Dopo un'indagine svolta nel 2006 tra le varie istituzioni e organismi comunitari sulle rispettive pratiche, nella primavera del 2007 il GEPD ha realizzato anche un'indagine internazionale tra gli Stati membri dell'UE, con l'ausilio delle autorità nazionali per la protezione dei dati. L'indagine riguardava le norme di protezione dei dati applicate alle pratiche di videosorveglianza in tutta l'UE.

Nel frattempo il GEPD ha acquisito ulteriore esperienza pratica in materia di videosorveglianza «interna». Ha continuato a lavorare con il Parlamento europeo al follow-up di una denuncia del 2006 contro le pratiche di videosorveglianza di tale istituzione.

Ha inoltre fornito consulenza su tre richieste di consultazione inerenti alla videosorveglianza ricevute dai responsabili della protezione dei dati di due istituzioni. Tutti e tre i casi in questione riguardavano l'uso della videotecnologia a fini non legati alla sicurezza.

Nel caso «info-centri» (fascicolo 2006-490), un'istituzione ha installato videocamere nei suoi «info-centri» (strutture che consentono l'uso di Internet e di computer ai visitatori). Immagini riprese negli «info-centri», che mostravano visitatori impegnati alle postazioni di lavoro, sono state trasmesse in diretta

⁽²¹⁾ Causa Copland contro Regno Unito, ricorso n. 62617/00.

sull'Intranet delle istituzioni per promuovere tali centri. Un ulteriore scopo delle riprese era quello di aiutare il personale a controllare la disponibilità di spazio negli «info-centri». Nel verificare se fosse stato rispettato il principio di proporzionalità, il GEPD ha constatato che il trattamento era intrusivo, in particolare in relazione alla finalità perseguita e tenuto conto anche della disponibilità di altri strumenti per raggiungere il medesimo obiettivo. Pertanto, il GEPD ha raccomandato che l'istituzione in questione usi metodi diversi per promuovere i suoi «info-centri» e controllare la disponibilità degli spazi.

Un'altra richiesta di parere (fascicolo «area di scarico», 2006-510) riguardava la proposta di installare telecamere nelle aree di scarico situate nel parcheggio di un'istituzione al fine di verificare la disponibilità di spazi per il carico e lo scarico. Le immagini sarebbero state disponibili online per gli addetti alle forniture. Anche in questo caso il GEPD ha raccomandato l'impiego di altri metodi per controllare la disponibilità di spazio o, in alternativa, il posizionamento delle telecamere o la definizione della loro risoluzione in modo da impedire l'identificazione delle persone riprese.

Un terzo caso («apparecchiature video nelle sale di conferenza», fascicolo 2007-132) riguardava le modalità di informazione e autorizzazione per quanto concerne gli oratori e/o i partecipanti filmati durante le conferenze e gli altri eventi speciali organizzati nei locali delle istituzioni.

Nel 2007 il GEPD ha ricevuto anche una serie di notificazioni di controllo preventivo da istituzioni e organismi comunitari. Ad eccezione delle pratiche di televisione a circuito chiuso programmate dall'OLAF, tutte le altre notificazioni di controllo preventivo riguardavano casi ex post.

La Commissione, il CCR di Ispra, il Consiglio e il Comitato delle regioni, congiuntamente al CESE, hanno presentato ciascuno una notificazione di controllo preventivo ex post al GEPD. Questi casi sono stati sospesi, in attesa dell'adozione degli orientamenti del GEPD in materia di videosorveglianza. Tuttavia il GEPD sta attualmente esaminando le pratiche di televisione a circuito chiuso dell'OLAF, che sono soggette a una procedura di notificazione preventiva.

Sulla base dei risultati delle due indagini, nonché della propria esperienza, alla fine del 2007 il GEPD



Sono necessarie salvaguardie in materia di protezione dei dati per assicurare un'utilizzazione sicura della videosorveglianza.

ha avviato l'elaborazione di un primo progetto di orientamenti sulla videosorveglianza in vista della consultazione su questo tema. Il progetto dovrebbe essere terminato e pubblicato sul sito web del GEPD nel 2008, con la richiesta di osservazioni a tutte le parti interessate. Il GEPD prevede di adottare orientamenti definitivi dopo aver esaminato le osservazioni ricevute e, alla luce di queste, avervi apportato ulteriori chiarimenti e miglioramenti. Gli orientamenti riguarderanno principalmente questioni attinenti alle pratiche delle istituzioni e degli organismi europei, ma si ispireranno anche alle leggi, alle normative e agli orientamenti nazionali in materia di protezione dei dati in vigore negli Stati membri.

Essi forniranno consigli chiari e dettagliati alle piccole istituzioni o organismi dotati di sistemi di videosorveglianza relativamente semplici con intrusione minima nella vita privata, consentendo in molti casi di ridurre la necessità per i responsabili del trattamento di sottoporre i trattamenti effettuati al controllo preventivo del GEPD.

Tuttavia, alcuni sistemi più complessi, nuovi o intrusivi, in particolare i cosiddetti sistemi di videosorveglianza ad alta tecnologia, resteranno soggetti al controllo preventivo del GEPD. L'approvazione sarà accordata caso per caso. Un controllo preventivo, in alcuni casi in forma abbreviata, sarà richiesto anche per i sistemi nei quali il responsabile del trattamento, per circostanze particolari, desidera discostarsi da una o più raccomandazioni standard contenute negli orientamenti del GEPD in materia di videosorveglianza.

2.10. Eurodac

L'Eurodac è una grande banca dati in cui sono registrate le impronte digitali dei richiedenti asilo e degli immigranti clandestini sorpresi nel territorio dell'UE. La banca dati contribuisce all'efficace applicazione della convenzione di Dublino sul trattamento delle domande d'asilo. Eurodac è stato creato entro i limiti di norme specifiche a livello europeo, compreso in materia di protezione dei dati ⁽²²⁾.

Il GEPD controlla il trattamento dei dati personali nella banca dati centrale, gestita da un'unità centrale in seno alla Commissione, e la loro trasmissione agli Stati membri. Le autorità degli Stati membri garanti della protezione dei dati controllano il trattamento dei dati da parte delle autorità nazionali, nonché la loro trasmissione alla suddetta unità centrale. Per garantire un approccio coordinato, il GEPD e le autorità nazionali si riuniscono periodicamente per discutere problemi comuni concernenti il funzionamento di Eurodac e raccomandare soluzioni comuni. Sinora tale approccio del «controllo coordinato» è stato molto efficace (cfr. punto 4.3).

Nel 2005 il GEPD ha effettuato un'indagine sulle misure di sicurezza e di protezione dei dati applicate presso l'unità centrale dell'Eurodac. Nella sua relazione, pubblicata nel febbraio 2006, il GEPD ha fatto una serie di raccomandazioni allo scopo di migliorare il sistema.

Successivamente, nel settembre 2006, è stato avviato un audit di sicurezza approfondito al fine di valutare se le misure di sicurezza attuate fossero conformi ai

requisiti definiti dalle norme applicabili nonché alla corrispondente politica della Commissione europea in materia di sicurezza e se fossero tuttora conformi alle migliori prassi attuali. La relazione finale dell'audit è stata presentata nel novembre 2007.

In base a un accordo tra il GEPD e l'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA), quest'ultima ha proceduto a contatti con le organizzazioni di esperti nazionali e ha prestato consulenza sulla metodologia dell'audit di sicurezza. Il gruppo incaricato dell'audit era composto da rappresentanti del GEPD, dell'ufficio federale tedesco per la sicurezza dell'informazione (BSI) e della DCSSI (Direction centrale de la sécurité des systèmes d'information) francese. L'ENISA ha esaminato gli standard di qualità della relazione. Sebbene si tratti di un documento «Restreint UE», una breve sintesi è stata pubblicata sul sito web del GEPD ⁽²³⁾.

Il GEPD ne ha approvato le conclusioni e le raccomandazioni. La principale conclusione è che le misure di sicurezza inizialmente attuate in relazione a Eurodac e il modo in cui sono state mantenute durante i primi quattro anni di attività hanno assicurato finora un buon livello di protezione. Tuttavia, alcune parti dei sistemi e della sicurezza organizzativa presentano lacune, che dovranno essere colmate affinché Eurodac sia pienamente conforme alle migliori pratiche e applichi le migliori tecniche disponibili.

Il GEPD esaminerà l'attuazione delle misure di follow-up che saranno elaborate sulla base della relazione. È previsto che la relazione sia presa in considerazione anche nell'ambito del VIS, del SIS II e degli altri futuri sistemi dell'UE su larga scala.

⁽²²⁾ Regolamento (CE) n. 2725/2000 del Consiglio, dell'11 dicembre 2000, che istituisce l'Eurodac per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino (GU L 316 del 15.12.2000, pag. 1).

⁽²³⁾ Cfr. Eurodac, nella sezione «Supervision».

3. Consultazione

3.1. Introduzione

Nel 2007 il GEPD ha continuato a svolgere il compito di consulente sulle proposte legislative dell'UE e altri documenti connessi. Tale compito è formalmente previsto nell'articolo 28, paragrafo 2 e nell'articolo 41 del regolamento (CE) n. 45/2001 (in appresso «il regolamento»).

Come negli anni passati, le attività di consulenza del GEPD hanno riguardato essenzialmente l'impatto delle proposte legislative elaborate nei vari settori sul livello della protezione dei dati. Tale ruolo consultivo è garantito nell'ambito del quadro generale per la protezione dei dati previsto dal trattato CE (essenzialmente la direttiva sulla protezione dei dati 95/46/CE) nonché conformemente ai principi generali di protezione dei dati applicabili a norma del titolo VI del trattato UE (il cosiddetto «terzo pilastro», un settore d'intervento importante per il GEPD).

Tuttavia, in misura maggiore rispetto agli anni precedenti, le attività del GEPD hanno riguardato il futuro dello stesso quadro normativo per la protezione dei dati. In primo luogo, la proposta di decisione quadro del Consiglio sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale ⁽²⁴⁾ ha continuato a richiedere grande attenzione da parte del GEPD. In secondo luogo, nel suo parere ⁽²⁵⁾ concernente la comunicazione della Commissione sull'applicazione della direttiva sulla

protezione dei dati, ⁽²⁶⁾ il GEPD ha precisato che a lungo termine sembrano inevitabili modifiche alla direttiva e ha suggerito di riflettere quanto prima alle future modifiche. In terzo luogo, il trattato di Lisbona che è stato firmato ha considerevoli implicazioni per la protezione dei dati. Prima della messa a punto del trattato, il GEPD ha richiamato l'attenzione della presidenza portoghese su alcuni punti specifici.

Inoltre, il GEPD ha rilevato per la prima volta la necessità di un quadro normativo specifico per la protezione dei dati in un determinato settore (quello della tecnologia che utilizza l'identificazione a radiofrequenza, RFID) qualora dovesse rivelarsi impossibile la corretta attuazione del quadro normativo generale esistente. Tale settore specifico è fondamentalmente nuovo e può avere un impatto essenziale sulla nostra società e sulla protezione dei diritti fondamentali, come la protezione dei dati e della vita privata.

Altri due punti meritano di essere sottolineati per il 2007:

- per la prima volta, il GEPD è giunto alla conclusione che uno strumento giuridico non dovesse essere adottato così come proposto dalla Commissione; tale conclusione è contenuta nel parere sulla proposta di decisione quadro del Consiglio sull'uso dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) nelle attività di contrasto ⁽²⁷⁾;
- per la prima volta, il GEPD ha presentato un parere su una comunicazione della Commissione; più precisamente, ciò è avvenuto in due occasioni (cfr. punto 3.3.2).

⁽²⁴⁾ Proposta di decisione quadro del Consiglio, del 4 ottobre 2005, sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale [COM(2005) 475 def.].

⁽²⁵⁾ Parere del 25 luglio 2007 sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul seguito dato al programma di lavoro per una migliore applicazione della direttiva sulla protezione dei dati (GU C 255 del 27.10.2007, pag. 1).

⁽²⁶⁾ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 7 marzo 2007, sul seguito dato al programma di lavoro per una migliore applicazione della direttiva sulla protezione dei dati [COM (2007) 87 def.].

⁽²⁷⁾ Parere del 20 dicembre 2007 relativo alla proposta di decisione quadro del Consiglio sull'uso dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) nelle attività di contrasto.



Una parte del gruppo consultivo discute un parere di natura legislativa.

Le attività del GEPD si sono svolte nel contesto di vari sviluppi aventi un denominatore comune: tutti contribuiscono all'emergere di una «società della sorveglianza». Tali sviluppi comprendono:

- nel settore della libertà, della sicurezza e della giustizia si confermano le principali tendenze. Ancora una volta sono stati proposti nuovi strumenti per ampliare le possibilità delle autorità di procedere alla raccolta, alla conservazione e allo scambio di dati personali, in particolare ai fini della lotta contro il terrorismo e la criminalità organizzata;
- l'impatto della tecnologia sulla vita privata e sulla protezione dei dati diventa sempre più visibile. L'uso crescente dei dati biometrici e lo sviluppo dell'RFID richiedono un'attenzione specifica;
- la crescente importanza dei flussi internazionali di dati che non sono sempre tracciabili e in ogni caso non sono pienamente coperti dalla normativa UE in materia di protezione dei dati, a causa delle limitazioni del campo di applicazione territoriale di quest'ultima.

Per quanto riguarda i metodi di lavoro del GEPD, il 2007 è stato il primo anno in cui le priorità operative del garante sono state illustrate in un documento pubblico, l'«Inventario 2007», pubblicato sul sito web del GEPD nel dicembre 2006.

Il risultato in termini di numero di pareri formulati mostra un aumento minimo rispetto al 2006: nel 2007 sono stati formulati 12 pareri; nel 2006, 11. Il GEPD si è avvalso in misura maggiore di altri stru-

menti d'intervento, come le osservazioni (anch'esse pubblicate sul sito web, ma non nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*). Questa scelta di strumenti non corrisponde a un cambio strutturale di impostazione.

Infine, questo capitolo non si limiterà a passare in rassegna le attività svolte nel 2007, ma guarderà anche al futuro descrivendo i nuovi sviluppi tecnologici e legislativi.

3.2. Quadro politico e priorità

Il documento orientativo intitolato «Il GEPD in quanto consulente delle istituzioni comunitarie sulle proposte legislative e sui documenti connessi» ⁽²⁸⁾ illustra per sommi capi il modo in cui il GEPD opera nell'ambito della consultazione.

Tale documento comprende tre elementi: la portata della funzione consultiva del GEPD, la sostanza degli interventi e l'approccio/metodi di lavoro. È stato pubblicato nel marzo 2005 e si è dimostrato una solida base per le attività del GEPD.

Tale base è stata ulteriormente elaborata e perfezionata nel 2007. Il GEPD ha precisato che l'obiettivo della sua partecipazione al processo legislativo dell'UE è promuovere attivamente il principio secondo cui le misure legislative saranno adottate soltanto dopo averne debitamente esaminato l'impatto sulla protezione dei dati e della vita privata. Le valutazioni d'impatto effettuate dalla Commissione devono prestare un'adeguata attenzione alla protezione dei dati e della vita privata. Le decisioni devono altresì essere basate sempre sulla consapevolezza dell'impatto in materia di protezione dei dati.

Inoltre, un assistente ricercatore dell'equipe del GEPD ha iniziato a elaborare una relazione sulle linee e i principi comuni sviluppati dal GEPD nelle sue attività consultive nel settore della libertà, della sicurezza e della giustizia. Tale relazione va considerata un ulteriore passo verso la promozione di un approccio coerente e

⁽²⁸⁾ Disponibile sul sito web del GEPD nella sezione «Consultation».

un elemento essenziale ai fini dell'efficacia. In questa fase il GEPD ha optato per un ambito di attività relativamente limitato, quello della libertà, della sicurezza e della giustizia, ma a più lungo termine un'iniziativa analoga potrebbe essere presa in considerazione per l'intera attività del GEPD. La relazione sarà completata all'inizio del 2008.

Per quanto riguarda l'approccio e i metodi di lavoro, il 2007 è stato un anno di consolidamento. La consultazione del GEPD, che comprende attività in varie fasi della procedura legislativa, è diventata una parte consueta di tale procedura, ovviamente solo per le proposte legislative che hanno o possono avere un impatto sulla protezione dei dati.

L'inventario

L'inventario annuale va considerato una parte aggiuntiva del quadro politico del GEPD. Si compone di due parti:

- un'introduzione, contenente una breve analisi del contesto e una descrizione delle priorità per l'anno in esame;
- e un allegato, in cui sono elencate le pertinenti proposte della Commissione (e i documenti connessi) che possono richiedere una reazione da parte del GEPD. La fonte principale dell'allegato è il programma legislativo e di lavoro della Commissione.

L'inventario 2007 elencava otto priorità per il GEPD. Nel complesso, l'attività del GEPD si è articolata attorno a tali priorità. Considerando più da vicino ciascuna di esse, si possono trarre le conclusioni indicate in appresso.

Nell'allegato dell'inventario 2007 erano elencati 16 documenti importanti (menzionati come «rossi») sui cui il GEPD intendeva formulare un parere. Tale intenzione si è concretizzata nel modo seguente:

Parere formulato	8 documenti
Nessun parere del GEPD ma sostegno al parere del Gruppo dell'articolo 29	1 documento (accordo con gli USA sui dati PNR)
Pareri del GEPD rimandati al 2008	2 documenti
Proposta della Commissione rimandata al 2008	5 documenti

Priorità 1: la memorizzazione e lo scambio di informazioni nel settore relativo allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia sono nuovamente stati al centro dell'attività del GEPD nel 2007 (e lo saranno ancora finché il legislatore UE continuerà a mettere l'accento su nuovi strumenti giuridici o modifiche degli strumenti vigenti in questo settore).

Priorità 2: la comunicazione della Commissione sul futuro della direttiva 95/46/CE ha condotto ad un parere del GEPD di ampia portata, in cui si chiedeva di iniziare a considerare future modifiche.

Priorità 3: gli sviluppi che si registrano nella «Società dell'informazione» sono stati oggetto di una attenta sorveglianza e di commenti. Il sistema RFID è stato menzionato; il GEPD ha partecipato alla modifica della direttiva 2002/58/CE (un parere seguirà all'inizio del 2008).

Priorità 4: quanto alla possibilità di includere la «salute pubblica» tra i settori fondamentali per il GEPD, non si sono registrati grandi progressi principalmente perché nel 2007 non è stata adottata alcuna proposta legislativa pertinente. Questo settore continuerà ad essere una priorità per il 2008.

Priorità 5: molte attività hanno riguardato l'OLAF. Particolare attenzione è stata prestata allo scambio di dati personali con l'Europol (che ha formato oggetto del parere del GEPD sulla decisione Europol) e allo scambio di dati con paesi terzi. Esiste un chiaro rapporto con la sorveglianza esercitata dal GEPD sul trattamento da parte dell'OLAF.

Priorità 6: per quanto riguarda la trasparenza, le attività consultive sono state rimandate in attesa della sentenza del Tribunale di primo grado nella causa Bavarian Lager (emessa l'8 novembre 2007). Si prevede una proposta di modifica del regolamento (CE) n. 1049/2001 per la primavera 2008.

Priorità 7 e 8: temi orizzontali e altro (metodo di lavoro): sono stati compiuti notevoli progressi.

Inoltre, l'elenco conteneva 22 documenti di minore importanza per il GEPD, su cui questi intendeva eventualmente formulare un parere, o reagire in un altro modo o limitarsi a seguire attentamente gli sviluppi politici nel settore.

Alla fine del 2007 la situazione si presentava in modo diverso:

Temi oggetto di attenzione costante da parte del GEPD (programmi di ricerca, questioni generali/temi quali l'immigrazione o la salute pubblica)	8 documenti
Temi oggetto di iniziative del GEPD nel 2007 (osservazioni o azioni informali)	4 documenti (spam, criminalità informatica, terrorismo, partenariato pubblico-privato)
Cancellati dall'elenco senza altre azioni da parte del GEPD	5 documenti
Attività della Commissione rimandata al 2008	2 documenti
Passati a temi «rossi» nell'inventario 2008	3 documenti

Inventario 2008

Nel dicembre 2007 è stato pubblicato nel sito web del GEPD l'inventario 2008 (il secondo inventario annuale). Sebbene segua le linee principali dell'inventario 2007, l'inventario 2008 è organizzato in modo leggermente diverso: contiene infatti soltanto **sei priorità**, due delle quali nuove. Nel 2008 saranno prioritari anche la preparazione dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona e gli aspetti esterni della protezione dei dati relativi al trasferimento di dati a paesi terzi.

L'allegato dell'inventario mostra che il campo di attività del GEPD copre attualmente una vasta gamma di settori politici. Le proposte elencate riguardano 13 diversi servizi della Commissione (DG Personale e amministrazione, DG Occupazione, affari sociali e pari opportunità, DG Imprese e industria, Eurostat, DG Società dell'informazione e media, DG Giustizia, libertà e sicurezza, DG Mercato interno e servizi, OLAF, DG Relazioni esterne, DG Salute e consumatori, segretariato generale, DG Fiscalità e unione doganale, DG Energia e trasporti).

Si registra inoltre un aumento del numero totale di proposte elencate nell'allegato, che comprende attualmente 67 documenti, suddivisi nel modo seguente:

- 34 sono contrassegnati come «rossi», ossia rivestono la massima priorità; 33 sono contrassegnati come «gialli», ossia sono documenti di minore importanza per il GEPD, su cui quest'ultimo intende reagire eventualmente;
- 29 possono essere definiti proposte legislative in senso stretto (regolamenti, direttive, decisioni e decisioni quadro); gli altri 38 sono documenti non legislativi, comprendenti le comunicazioni, le raccomandazioni, i programmi di lavoro della Commissione nonché i documenti relativi ad accordi tra l'UE e paesi terzi.

Questo aumento del numero di proposte elencate nell'allegato è in parte dovuto al fatto che quest'ultimo è basato sul programma legislativo e di lavoro della Commissione, nel quale temi strettamente connessi sono elencati come temi separati. Il fatto che a 34 temi sia stato attribuito un grado di priorità «rosso» non implica necessariamente un corrispondente aumento del numero di pareri del GEPD.

3.3. Pareri legislativi

3.3.1. Osservazioni generali

Pareri su questioni relative al terzo pilastro

Nel 2007 il GEPD ha adottato 12 pareri legislativi. Come negli anni precedenti, buona parte di essi riguarda il settore della libertà, della sicurezza e della giustizia. Tuttavia, questo settore rappresenta attualmente meno del 50 % dei pareri legislativi (più precisamente 5 su 12). Tutti e cinque tali pareri riguardano documenti nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale (terzo pilastro) e comprendono sviluppi fondamentali, non da ultimo sotto il profilo della protezione dei dati. Ciò vale in particolare per il terzo parere sulla proposta di decisione quadro del Consiglio sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale. Gli altri pareri riguardano la proposta di decisione relativa a Europol, le due iniziative sulla cooperazione transfrontaliera (che recepiscono il trattato di Prüm e il relativo accordo attuativo a livello dell'UE) e la proposta relativa a un sistema europeo di codice di prenotazione (PNR).

Nel terzo pilastro una preoccupazione di rilievo riguarda l'adozione di nuove proposte volte a facilitare la conservazione e lo scambio delle informazioni da parte delle autorità incaricate dell'applicazione della legge senza che sia stata adeguatamente valutata l'efficacia degli strumenti giuridici esistenti. Si concepiscono nuovi strumenti prima che gli strumenti esistenti siano stati attuati correttamente. Tale questione è particolarmente importante in relazione al recepimento del trattato di Prüm a livello di UE e al sistema europeo di codice di prenotazione.

Un'altra questione cui il GEPD ha dedicato un ruolo centrale nei suoi pareri in relazione al terzo pilastro è stata la mancanza di un quadro normativo globale in materia di protezione dei dati. La maggior parte delle proposte comprende alcune disposizioni specifiche sulla protezione dei dati miranti a stabilire un quadro generale. Tuttavia, non è ancora stato messo a punto un quadro normativo soddisfacente.

Una terza questione attiene al fatto che le norme dell'UE impongono agli Stati membri di istituire per taluni compiti autorità nazionali, ma lasciano loro un ampio margine di discrezione quanto alle modalità di funzionamento di tali autorità. Questo ostacola lo scambio di informazioni tra Stati membri e si ripercuote sulla certezza del diritto per le persone i cui dati sono trasferiti tra le autorità di diversi Stati membri.

Lo scambio di informazioni con paesi terzi a fini dell'applicazione della legge è una questione distinta, affrontata in vari pareri del GEPD. Il GEPD ha espresso preoccupazione per la mancanza di armonizzazione nonché per la mancanza di garanzie riguardo al trattamento da parte dei paesi terzi dopo il trasferimento dei dati personali.

Pareri sulle comunicazioni

Il GEPD ha formulato due pareri su importanti comunicazioni della Commissione relative al futuro quadro per la protezione dei dati. Nel suo parere sull'applicazione della direttiva sulla protezione dei dati ⁽²⁹⁾, il GEPD ha individuato cinque prospettive di un contesto in trasformazione, una delle quali è l'interazione con la tecnologia. I nuovi sviluppi tecnologici hanno un impatto evidente sui requisiti per un quadro nor-

mativo efficace in materia di protezione dei dati. Uno sviluppo tecnologico importante è l'RFID, che è stata oggetto di un parere separato ⁽³⁰⁾.

I due pareri formulati sulle comunicazioni della Commissione hanno permesso al GEPD di riflettere sulle future prospettive della protezione dei dati e di dare slancio alle discussioni sul quadro per la protezione dei dati nel prossimo futuro; tali discussioni sono necessarie e stanno diventando urgenti (cfr. punto 3.7 sui nuovi sviluppi).

Pareri sulla normativa nel quadro del primo pilastro

Gli altri cinque pareri formulati dal GEPD nel 2007 sono stati di varia natura e hanno riguardato settori politici quali le dogane, le statistiche, i trasporti stradali, l'agricoltura e la sicurezza sociale. Il principale comune denominatore sta nel fatto che tre dei cinque pareri riguardano proposte miranti ad agevolare lo scambio di dati tra autorità degli Stati membri (in materia di dogane, trasporti su strada e sicurezza sociale). Fra gli altri temi affrontati figurano ad esempio la divulgazione di informazioni sui beneficiari dei finanziamenti comunitari, il concetto di riservatezza statistica e la relazione tra norme specifiche e quadro generale in materia di protezione dei dati.

Le proposte rispecchiano una tendenza di carattere più generale. Lo scambio di informazioni tra gli Stati membri, compreso lo scambio di dati personali, è considerato uno strumento importante nello sviluppo del mercato interno. Gli ostacoli potrebbero essere rimossi agevolando lo scambio e utilizzando pienamente le possibilità offerte dalle reti elettroniche. Talvolta è previsto che la Commissione svolga il ruolo di responsabile della manutenzione e della disponibilità dell'infrastruttura tecnica. In tali casi il GEPD funge anche da autorità di controllo.

In generale, tale tendenza richiede grande attenzione da parte del GEPD, al fine di garantire che nell'ambito degli strumenti destinati a facilitare lo scambio di dati personali siano previste le necessarie salvaguardie e garanzie. A tale riguardo è altresì essenziale che le

⁽²⁹⁾ Parere del 25 luglio 2007 sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul seguito dato al programma di lavoro per una migliore applicazione della direttiva sulla protezione dei dati (GU C 255 del 27.10.2007, pag. 1).

⁽³⁰⁾ Parere del 20 dicembre 2007 sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sul tema «L'identificazione a radiofrequenza (RFID) in Europa: verso un quadro politico» [COM(2007) 96].

persone interessate dallo scambio di dati possano esercitare i propri diritti in modo semplice e pratico.

3.3.2. Singoli pareri

Ufficio europeo di polizia (Europol)

L'Europol è stato creato nel 1995 sulla base di una convenzione conclusa tra gli Stati membri. Tale convenzione comporta uno svantaggio in termini di flessibilità ed efficacia, in quanto tutte le modifiche devono essere ratificate da tutti gli Stati membri, un processo che può richiedere anni, come hanno dimostrato esperienze passate.

La proposta di decisione del Consiglio che sostituisce la convenzione ⁽³¹⁾, su cui il GEPD ha formulato un parere il 16 febbraio 2007 ⁽³²⁾, non si prefigge una modifica radicale del mandato o delle attività dell'Europol, ma mira principalmente a prevedere una nuova base giuridica più flessibile. La proposta contiene anche modifiche sostanziali intese a migliorare ulteriormente il funzionamento dell'Europol. Ampia il mandato dell'Europol e introduce diverse disposizioni nuove, destinate a facilitarne ulteriormente le attività, ad esempio per quanto riguarda lo scambio di dati tra l'Europol e altri organismi della CE/UE, quali l'OLAF. La proposta contiene inoltre norme specifiche sulla protezione e la sicurezza dei dati, supplementari rispetto al quadro normativo generale in materia di protezione dei dati per il terzo pilastro, che non è stato ancora adottato.

Il parere del GEPD conclude che la decisione del Consiglio non dovrebbe essere adottata prima dell'adozione di un quadro normativo che garantisca un livello appropriato di protezione dei dati.

Inoltre, sono suggeriti alcuni miglioramenti, quali:

- garantire l'accuratezza dei dati raccolti da attività commerciali;
- applicare condizioni e garanzie rigorose in caso d'interconnessione delle banche dati;
- armonizzare le norme in materia di accesso degli interessati ai dati, limitando le eccezioni;
- prevedere garanzie in ordine all'indipendenza del responsabile della protezione dei dati dell'Europol

⁽³¹⁾ Proposta di decisione del Consiglio che istituisce l'Ufficio europeo di polizia (Europol) [COM(2006) 817 def.].

⁽³²⁾ Parere del 16 febbraio 2007 sulla proposta di decisione del Consiglio che istituisce l'Ufficio europeo di polizia (Europol) [COM(2006) 817 def.], GU C 255 del 27.10.2007, pag. 13.

(che garantisce a livello interno la legalità del trattamento dei dati personali);

- assicurare la supervisione del GEPD sul trattamento dei dati relativi al personale dell'Europol.

Corretta applicazione delle normative doganale e agricola

Il 22 febbraio 2007 il GEPD ha formulato un parere su una proposta di regolamento, presentata dalla Commissione, che prevede la creazione o l'aggiornamento di vari sistemi informatici contenenti dati personali. Scopo della proposta è rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione al fine di evitare violazioni delle normative doganale e agricola ⁽³³⁾. I sistemi informatici comprendono il repertorio europeo di dati, il sistema d'informazione doganale (SID) e l'archivio europeo d'identificazione dei fascicoli a fini doganali (FIDE).

Nel suo parere ⁽³⁴⁾ il GEPD suggerisce varie modifiche alla proposta per garantire la compatibilità globale di quest'ultima con l'attuale quadro normativo sulla protezione dei dati e l'effettiva protezione dei dati personali delle persone fisiche. Tra l'altro, il GEPD ha suggerito quanto segue:

- la Commissione dovrebbe effettuare un'adeguata valutazione della necessità di creare un repertorio europeo di dati;
- se un repertorio europeo di dati è creato, il regolamento dovrebbe prevedere l'adozione di norme amministrative complementari per la messa a punto di misure specifiche atte a garantire la riservatezza delle informazioni;
- occorre modificare varie disposizioni al fine di riconoscere il ruolo di supervisore del GEPD per quanto riguarda il SID e il FIDE;
- è necessario un approccio coordinato per la supervisione del SID che coinvolga le autorità nazionali e il GEPD.

⁽³³⁾ Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 dicembre 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio del 13 marzo 1997 relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola [COM(2006) 866 def.].

⁽³⁴⁾ Parere, del 22 febbraio 2007, sulla proposta di regolamento recante modifica del regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola [COM(2006) 866 def.], GU C 94 del 28.4.2007, pag. 3.

Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale

Il 6 marzo 2007 il GEPD ha formulato un parere su una proposta della Commissione contenente misure di attuazione in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. La proposta, che riguarda un'ampia serie di aspetti della sicurezza sociale (pensioni, prestazioni di maternità, invalidità, disoccupazione ecc.) ⁽³⁵⁾, è intesa ad ammodernare e semplificare le norme esistenti rafforzando la cooperazione e migliorando le modalità di scambio di dati tra gli istituti di sicurezza sociale dei vari Stati membri.

Il GEPD ha espresso apprezzamento per questa proposta, in quanto mira a favorire la libera circolazione dei cittadini e a migliorare il tenore di vita e le condizioni di lavoro di coloro che si spostano all'interno dell'Unione ⁽³⁶⁾. Sebbene sia vero che la sicurezza sociale non potrebbe esistere senza lo scambio di vari tipi di dati personali, è vero anche che occorre un elevato livello di protezione di tali dati. Tenuto conto di ciò, il GEPD ha raccomandato di:

- accordare la massima attenzione ai principi di base della protezione dei dati, come la limitazione delle finalità e la proporzionalità, gli organismi autorizzati a trattare i dati e i periodi di conservazione;
- garantire che ciascun meccanismo proposto per la conservazione e la trasmissione dei dati personali sia basato chiaramente su motivi giuridici specifici;
- fornire agli interessati opportune informazioni sul trattamento dei loro dati personali;
- consentire agli interessati di esercitare efficacemente i loro diritti in un contesto transfrontaliero.



La decisione Prüm si basa sull'utilizzo di materiale DNA.

Cooperazione transfrontaliera (trattato di Prüm)

Il 4 aprile 2007 il GEPD ha presentato un parere sull'iniziativa di 15 Stati membri mirante a rendere il trattato di Prüm applicabile in tutta l'UE, sebbene non fosse stato consultato su questa proposta ⁽³⁷⁾.

L'iniziativa mira a rafforzare la cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera. Affronta la questione dello scambio di dati biometrici (DNA e impronte digitali) e impone agli Stati membri di istituire banche dati del DNA ⁽³⁸⁾.

Sebbene la protezione dei dati svolga un ruolo importante in questa iniziativa, le disposizioni previste sono intese come misure specifiche, a integrazione di un quadro generale per la protezione dei dati che non è stato ancora adottato. Tale quadro è necessario per garantire ai cittadini una protezione sufficiente, dato che la decisione renderà molto più facile lo scambio di dati sul DNA e le impronte digitali.

⁽³⁵⁾ Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 gennaio 2006, recante le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale [COM(2006) 16 def.].

⁽³⁶⁾ Parere del 6 marzo 2007 sulla proposta di regolamento recante le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale [COM(2006) 16 def.], GU C 91 del 26.4.2007, pag. 15.

⁽³⁷⁾ Parere del 4 aprile 2007 sull'iniziativa di 15 Stati membri in vista dell'adozione di una decisione del Consiglio sul rafforzamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo ed alla criminalità transfrontaliera, GU C 169 del 21.7.2007, pag. 2.

⁽³⁸⁾ Iniziativa Prüm, GU C 71 del 28.3.2007, pag. 35.

Dato che il trattato di Prüm è già entrato in vigore in alcuni Stati membri, le raccomandazioni del GEPD servono principalmente a migliorare il testo senza modificare il sistema di scambio di informazioni stesso. Il GEPD constata in particolare che:

- l'approccio relativo ai vari tipi di dati personali è corretto; più sensibili sono i dati, più limitato è lo scopo per il quale possono essere utilizzati e più limitato l'accesso;
- il Consiglio dovrebbe includere nella procedura di adozione una valutazione dell'impatto e una clausola di valutazione; occorre prestare attenzione al fatto che un sistema elaborato per un numero limitato di Stati membri che cooperano strettamente non è necessariamente appropriato per un impiego a livello di UE;
- l'iniziativa non precisa le categorie di persone che saranno inserite nelle banche dati del DNA e non limita il periodo di conservazione.

Finanziamento della politica agricola comune

La proposta analizzata mira a ottemperare all'obbligo di pubblicare informazioni sui beneficiari dei fondi comunitari. Al fine di attuare l'iniziativa europea per la trasparenza, il regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006 del Consiglio, del 13 dicembre 2006⁽³⁹⁾, anch'esso oggetto di un parere del GEPD, ha inserito questo obbligo nel regolamento finanziario.

Il principale aspetto analizzato dal GEPD nel suo parere del 10 aprile 2007 riguarda il fatto che gli Stati membri dovrebbero assicurare ogni anno la pubblicazione ex post dei beneficiari e l'importo ricevuto per beneficiario dai fondi europei, che formano parte del bilancio delle Comunità europee.

Nel suo parere, il GEPD si dichiara favorevole all'inclusione del principio di trasparenza e sottolinea la necessità di seguire un approccio proattivo in relazione ai diritti delle persone interessate. Inoltre, tale approccio proattivo potrebbe consistere nell'informare preventivamente le persone interessate, nel momento in cui avviene la raccolta dei dati personali, del fatto che questi ultimi saranno resi pubblici, e nel garantire che vengano rispettati il diritto di accesso e il diritto di opposizione delle persone cui i dati si riferiscono.

⁽³⁹⁾ Regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006 del Consiglio, del 13 dicembre 2006, recante modifica del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 390 del 30.12.2006, pagg. 1-26).

Inoltre, il GEPD suggerisce di introdurre una disposizione specifica, che contribuirà a conformarsi all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 45/2001, allo scopo di informare le persone interessate in merito al trattamento dei loro dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi di revisione contabile e di indagine.

Protezione dei dati nell'ambito del terzo pilastro (terzo parere del GEPD)

Il 20 aprile 2007 la presidenza tedesca ha consultato il Parlamento europeo su una proposta riveduta di decisione quadro del Consiglio⁽⁴⁰⁾. Scopo della revisione era accelerare i negoziati a livello di Consiglio e migliorare la protezione dei dati nel terzo pilastro. Il GEPD ha ritenuto che le modifiche sostanziali contenute nella proposta riveduta, nonché l'importanza di quest'ultima, richiedessero un nuovo parere, che è stato formulato il 27 aprile 2007⁽⁴¹⁾. Nei suoi due precedenti pareri sul tema, il GEPD aveva sottolineato la necessità di un quadro generale per la protezione dei dati nel settore della libertà, della sicurezza e della giustizia, in cui la cooperazione di polizia e giudiziaria rafforzata sta acquisendo sempre maggiore importanza.

Nel terzo parere il GEPD adotta una posizione critica e raccomanda che la decisione quadro non sia adottata senza miglioramenti significativi, in particolare sugli aspetti seguenti:

- ampliamento del campo di applicazione per includere anche il trattamento dei dati a livello nazionale, in modo che i dati relativi ai cittadini siano adeguatamente protetti non solo quando vengono scambiati con un altro Stato membro;
- limitazione degli scopi per i quali i dati personali possono essere ulteriormente trattati, per evitare di contraddire i principi di base della convenzione 108;
- obbligo di un livello adeguato di protezione per gli scambi con paesi terzi secondo uno standard comune a livello di UE;
- garantire la qualità dei dati, distinguendo tra dati basati su fatti e dati basati su informazioni non controllate, nonché tra categorie di persone, come testimoni, condannati ecc.

⁽⁴⁰⁾ Documento del Consiglio 7315/07 del 13 marzo 2007.

⁽⁴¹⁾ Terzo parere, del 27 aprile 2007, relativo alla proposta di decisione quadro del Consiglio sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale (GU C 139 del 23.6.2007, pag. 1).

Inoltre, il GEPD ha raccomandato al Consiglio di non negoziare nuove questioni sollevate nella proposta, come l'ampliamento del campo di applicazione al trattamento di dati da parte dell'Europol e dell'Eurojust o l'istituzione di una nuova autorità di controllo comune, per timore che alcuni altri elementi essenziali della proposta non siano trattati a sufficienza.

Comunicazione sull'attuazione della direttiva sulla protezione dei dati

La comunicazione della Commissione relativa all'applicazione della direttiva sulla protezione dei dati ribadisce che la direttiva 95/46/CE ha segnato una pietra miliare per la protezione dei dati personali ed esamina la direttiva stessa e la sua attuazione ⁽⁴²⁾. La conclusione principale della comunicazione è che la direttiva non dovrebbe essere modificata. Si dovrebbe migliorarne ulteriormente l'attuazione mediante altri strumenti politici, la maggior parte dei quali di tipo non vincolante.

Il parere del GEPD del 25 luglio 2007 concorda con la conclusione della Commissione. Secondo tale parere, a breve termine è meglio impiegare le risorse per migliorare l'attuazione della direttiva ⁽⁴³⁾, mentre a lungo termine una modifica sembra inevitabile. Il GEPD chiede di fissare sin d'ora una data precisa per la revisione, onde elaborare proposte a tal fine. Una scadenza costituirebbe un chiaro incentivo per iniziare le riflessioni sui futuri cambiamenti. Ciò non implica la necessità di nuovi principi, ma piuttosto l'evidente necessità di altre disposizioni amministrative.

Il parere evidenzia cinque prospettive per la futura modifica: la piena attuazione della direttiva, l'interazione con la tecnologia, il principio globale del rispetto della vita privata e le questioni di giurisdizione, l'applicazione della legge e l'impatto del trattato di Lisbona.

Per quanto riguarda la prospettiva della piena attuazione, il GEPD invita la Commissione a prendere in

considerazione una serie di raccomandazioni, comprendenti:

- in alcuni casi, può essere necessaria un'azione legislativa specifica a livello di UE;
- una migliore attuazione della direttiva mediante procedure d'infrazione;
- l'uso dello strumento delle comunicazioni interpretative per le seguenti questioni: il concetto di dati personali, la definizione del ruolo di responsabile o di incaricato del trattamento, la determinazione del diritto applicabile, il principio di limitazione delle finalità e l'uso incompatibile, le basi giuridiche del trattamento, soprattutto in relazione al consenso inequivocabile e all'equilibrio di interessi;
- l'ampio uso di strumenti non vincolanti, compresi strumenti basati sul concetto di «privacy by design»;
- la presentazione di un documento al Gruppo dell'articolo 29 contenente indicazioni chiare sulla suddivisione dei ruoli tra la Commissione e il Gruppo.

Statistiche comunitarie sulla sanità

Il 5 settembre 2007 il GEPD ha adottato un parere sulla proposta di regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sulla sanità pubblica e sulla salute e sicurezza sul luogo di lavoro ⁽⁴⁴⁾.

La proposta mira a stabilire un quadro di riferimento per tutte le attività presenti e future nel campo delle statistiche sulla sanità pubblica e sulla salute e sicurezza sul luogo di lavoro realizzate nell'ambito dell'Eurostat, degli istituti nazionali di statistica e di tutte le altre autorità nazionali responsabili della fornitura di statistiche ufficiali nei suddetti settori.

Le principali raccomandazioni del GEPD riguardano la necessità di considerare le differenze fra protezione dei dati e segreto statistico, ossia i concetti propri a ciascuno dei due settori. È stata analizzata inoltre la questione dei trasferimenti di dati personali a paesi terzi e dei periodi di conservazione dei dati statistici.

A seguito di discussioni tra i servizi di Eurostat e il GEPD è stato deciso che i processi utilizzati da Euro-pol per il trattamento di dati individuali a fini statistici

⁽⁴²⁾ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 7 marzo 2007, sul seguito dato al programma di lavoro per una migliore applicazione della direttiva sulla protezione dei dati [COM(2007) 87 def.].

⁽⁴³⁾ Parere del 25 luglio 2007 sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul seguito dato al programma di lavoro per una migliore applicazione della direttiva sulla protezione dei dati (GU C 255 del 27.10.2007, pag. 1).

⁽⁴⁴⁾ Parere, del 5 settembre 2007, sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie della sanità pubblica e della salute e sicurezza sul luogo di lavoro [COM(2007) 46 def., GU C 295 del 7.12.2007, pag. 1].

siano sottoposti a un riesame comune, da cui potrebbe scaturire l'esigenza di un controllo preventivo.

Trasportatori su strada

Il 12 settembre 2007 il GEPD ha formulato un parere sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme comuni sulle condizioni da osservare per esercitare l'attività di trasportatore su strada ⁽⁴⁵⁾.

Il regolamento stabilisce le condizioni di onorabilità, idoneità finanziaria e idoneità professionale che le imprese di trasporto su strada devono soddisfare. La proposta introduce registri elettronici, che dovranno essere interconnessi fra tutti gli Stati membri per facilitare lo scambio di informazioni, e contiene una disposizione specifica in materia di protezione dei dati ⁽⁴⁶⁾.

Il GEPD ha raccomandato che la proposta di regolamento sia modificata al fine di:

- assicurare una migliore definizione di termini quali «condizioni di onorabilità»;
- chiarire le ambiguità circa il ruolo delle autorità nazionali;
- garantire il rispetto delle disposizioni della direttiva 95/46/CE.

Norme d'attuazione dell'iniziativa di Prüm

Il 19 dicembre 2007 il GEPD ha presentato il suo parere sull'iniziativa tedesca che stabilisce norme per l'attuazione della decisione relativa all'iniziativa di Prüm ⁽⁴⁷⁾ (il GEPD ha già formulato un parere sull'iniziativa relativa a tale decisione in data 4 aprile 2007).

Le norme d'attuazione e il relativo allegato hanno un'importanza specifica, in quanto definiscono aspetti e strumenti essenziali per gli scambi di dati, indispensabili per assicurare garanzie alle persone interessate. Inoltre, l'attuale mancanza di un quadro generale a livello di UE che garantisca una protezione dei dati

armonizzata nel settore dell'applicazione della legge richiede un'attenzione specifica per tali norme.

In particolare, il GEPD raccomanda quanto segue:

- all'entrata in vigore della proposta, la combinazione di disposizioni generali e norme specifiche mirate in materia di protezione dei dati dovrebbe garantire al tempo stesso i diritti dei cittadini e l'efficienza delle autorità incaricate dell'applicazione della legge;
- la precisione nelle consultazioni e nei raffronti di profili DNA e impronte digitali dovrebbe essere debitamente presa in considerazione e costantemente monitorata, anche tenuto conto del fatto che gli scambi avvengono su larga scala;
- la autorità incaricate della protezione dei dati dovrebbero essere messe nelle condizioni di svolgere correttamente la loro funzione consultiva e di controllo in tutte le fasi dell'attuazione.

Comunicazione sull'identificazione a radiofrequenza (RFID)

Il 20 dicembre 2007 il GEPD ha formulato un parere ⁽⁴⁸⁾ sulla comunicazione della Commissione relativa all'identificazione a radiofrequenza (RFID) in Europa, pubblicata nel marzo 2007. Il parere riguarda il crescente uso di chip di RFID in prodotti di consumo e altre nuove applicazioni riguardanti le persone.

Il GEPD accoglie favorevolmente la comunicazione della Commissione sull'RFID, in quanto affronta le principali questioni sollevate dalla diffusione della tecnologia RFID tenendo conto di considerazioni attinenti alla tutela della vita privata e alla protezione dei dati. Concorda con la Commissione quanto all'opportunità, in una prima fase, di lasciare spazio a strumenti di autoregolamentazione. Tuttavia, possono rendersi necessarie misure legislative supplementari al fine di regolamentare l'uso dell'RFID in relazione alla tutela della vita privata e alla protezione dei dati.


Il GEPD sottolinea che i sistemi di RFID potrebbero svolgere un ruolo chiave nello sviluppo della società europea dell'informazione, ma che l'accettazione delle tecnologie RFID dovrebbe essere facilitata dai vantaggi offerti da garanzie coerenti in materia di protezione

⁽⁴⁵⁾ Parere, del 12 settembre 2007, sulla proposta di regolamento che stabilisce norme comuni sulle condizioni da osservare per esercitare l'attività di trasportatore su strada (GU C 14 del 19.1.2008, pag. 1).

⁽⁴⁶⁾ COM(2007) 263 def. del 6.7.2007.

⁽⁴⁷⁾ Parere, del 19 dicembre 2007, sull'iniziativa della Repubblica federale di Germania in vista dell'adozione della decisione del Consiglio relativa all'attuazione della decisione 2007/.../GAI sul rafforzamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo ed alla criminalità transfrontaliera.

⁽⁴⁸⁾ Parere, del 20 dicembre 2007, sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sul tema «L'identificazione a radiofrequenza (RFID) in Europa: verso un quadro politico» [COM (2007) 96].



«L'Internet delle cose»: un ambiente «RFID» dovrà essere un ambiente favorevole alla tutela della vita privata.

dei dati. La sola autoregolamentazione potrebbe non essere sufficiente per rispondere a tale sfida. Gli strumenti giuridici possono pertanto servire a garantire che siano attuate le soluzioni tecniche atte a ridurre al minimo i rischi per la protezione dei dati e la vita privata. La direttiva in vigore in materia di protezione dei dati è certamente sufficiente, in una prima fase, per tutelare la vita privata. Tuttavia, il quadro normativo esistente dovrebbe essere applicato efficacemente. Non è necessario modificare i principi, ma per garantire risultati adeguati potrebbero essere necessarie norme supplementari.

Più precisamente, il GEPD invita la Commissione a prendere in considerazione le seguenti raccomandazioni:

- fornire orientamenti chiari, in stretta cooperazione con le parti interessate, su come applicare l'attuale quadro normativo al contesto della RFID;
- adottare una normativa comunitaria che regoli le principali questioni relative all'utilizzo della RFID qualora non sia possibile attuare efficacemente il quadro normativo esistente;
- tali misure dovrebbero stabilire in particolare il principio «opt in» al punto di vendita come obbligo giuridico preciso e incontestabile;

- vanno individuate le «migliori tecnologie disponibili», il che avrà un ruolo decisivo nell'adozione tempestiva del principio «privacy by design».

Decisione quadro del Consiglio sull'uso dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) nelle attività di contrasto

La proposta di decisione quadro del Consiglio prevede l'obbligo per i vettori di trasmettere dati su tutti i passeggeri di voli diretti o provenienti da uno Stato membro dell'UE ai fini della lotta contro il terrorismo e la criminalità organizzata ⁽⁴⁹⁾.

Nel suo parere, del 20 dicembre 2007 ⁽⁵⁰⁾, il GEPD sottolinea il forte impatto che la proposta avrebbe sul diritto alla tutela della vita privata e alla protezione dei dati dei passeggeri aerei. Pur riconoscendo che la lotta contro il terrorismo è uno scopo legittimo, il GEPD ritiene che non siano sufficientemente stabilite la necessità e la proporzionalità della proposta. Inoltre, il GEPD ha una posizione critica riguardo alla mancanza di chiarezza su vari aspetti della proposta, in particolare il quadro normativo applicabile, l'identità dei destinatari dei dati personali e le condizioni per il trasferimento dei dati a paesi terzi.

Il parere è incentrato su quattro questioni principali e giunge alle seguenti conclusioni:

- **legittimità del trattamento:** la proposta non fornisce elementi di giustificazione sufficienti per sostenere e dimostrare la legittimità del trattamento dei dati;
- **quadro normativo applicabile:** si rileva una notevole mancanza di certezza giuridica per quanto riguarda il regime di protezione dei dati applicabile ai vari soggetti coinvolti nel trattamento dei dati personali;
- **identità dei destinatari dei dati:** la proposta non precisa l'identità dei destinatari dei dati personali, che è essenziale per valutare le garanzie da essi fornite;
- **trasferimento di dati a paesi terzi:** è essenziale che le condizioni di trasferimento dei dati PNR ai paesi terzi siano coerenti e soggette ad un livello armonizzato di protezione.

⁽⁴⁹⁾ Proposta di decisione quadro del Consiglio, del 6 novembre 2007, sull'uso dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) nelle attività di contrasto [COM(2007) 654 def.].

⁽⁵⁰⁾ Parere, del 20 dicembre 2007, relativo alla proposta di decisione quadro del Consiglio sull'uso dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) nelle attività di contrasto.

Infine, il GEPD consiglia di non adottare la decisione prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, affinché essa possa seguire la procedura legislativa ordinaria prevista dal nuovo trattato, che vede la piena partecipazione del Parlamento europeo.

3.4. Osservazioni

Sicurezza e tutela della vita privata

L'11 giugno 2007 il GEPD ha trasmesso ai ministri portoghesi della Giustizia e dell'Interno una lettera in cui invitava a tenere debitamente conto delle implicazioni in termini di protezione dei dati prima di adottare iniziative del Consiglio. Il GEPD esprimeva preoccupazione per il fatto che fossero stati conclusi una serie di accordi su nuove misure antiterrorismo senza considerarne pienamente l'impatto sui diritti fondamentali.

Il GEPD sottolineava che messaggi del tipo «nessun diritto alla tutela della vita privata finché non sono garantite la vita e la sicurezza» stavano diventando una sorta di mantra per indicare che i diritti e le libertà fondamentali sarebbero un lusso che la sicurezza non si può permettere. Esprimeva il timore che siffatto approccio negativo al diritto delle persone alla tutela della vita privata rivelasse un'apparente mancanza di comprensione del quadro della legislazione dei diritti umani, che in realtà ha sempre consentito l'applicazione proporzionata delle misure necessarie a lottare contro la criminalità e il terrorismo.

Tale approccio ignora inoltre le lezioni tratte dall'abuso dei diritti fondamentali nella lotta contro il terrorismo in Europa negli ultimi 50 anni. Non dovrebbero esservi dubbi quanto alla possibilità di inquadrare misure antiterrorismo efficaci entro i limiti dei diritti fondamentali. In passato vi sono stati esempi in varie parti d'Europa del fatto che la mancata protezione dei diritti fondamentali è stata fonte di continua conflittualità anziché garantire la sicurezza e la stabilità.

In realtà, il GEPD vuole garantire che la protezione dei dati sia considerata una condizione per la legittimità — e anche per il buon esito — di qualsiasi iniziativa in questo campo, e dimostrare i vantaggi dell'effettiva protezione dei dati per la sicurezza e l'applicazione della legge in tutta Europa.

Il GEPD ha infine esortato il Consiglio, come pure la Commissione europea, a ricorrere alla sua consulenza su tutte le questioni attinenti al trattamento dei dati personali. Le numerose raccomandazioni formulate dal GEPD alla Commissione su strumenti UE nell'ambito del primo e del terzo pilastro hanno comportato un miglioramento della normativa, sia in termini di legittimità che di efficienza.

Tali preoccupazioni sono state discusse in una riunione tra il GEPD e il ministro portoghese della Giustizia il 17 settembre 2007, in cui quest'ultimo ha confermato il proprio impegno a favore della tutela della vita privata e dei diritti fondamentali in tutta la pertinente normativa.

Trattato di Lisbona

In una lettera inviata alla presidenza della Conferenza intergovernativa (CIG) il 23 luglio 2007, il GEPD chiedeva l'inclusione di alcuni punti specifici nelle disposizioni in materia di protezione dei dati del nuovo trattato, al fine di migliorare il testo del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea nonché della «Dichiarazione relativa alla protezione dei dati personali nei settori della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale». Sfortunatamente, la presidenza della CIG non ha dato seguito ai suggerimenti del GEPD.

Sviluppi relativi alla decisione quadro sulla protezione dei dati

Dopo aver formulato il suo terzo parere sulla protezione dei dati nel terzo pilastro, il GEPD ha seguito da vicino gli sviluppi del dibattito politico su questa parte essenziale della normativa. Ha contattato la presidenza portoghese per fornire consulenza su alcuni elementi essenziali della proposta. Il 16 ottobre 2007 ha inoltre formulato osservazioni su alcuni punti importanti, ma più tecnici, che non devono essere dimenticati nella fase di messa a punto finale della decisione quadro del Consiglio.

In particolare, il GEPD ha raccomandato quanto segue:

- tenere conto del livello minimo di protezione previsto dalla convenzione 108, soprattutto per quanto riguarda il trattamento dei dati sensibili;
- chiarire le relazioni tra la limitazione delle finalità per cui i dati personali vengono raccolti e la

possibilità per le autorità incaricate dell'applicazione della legge di utilizzarli in certi casi per altri scopi incompatibili;

- garantire il pieno diritto di accesso ai dati personali, soprattutto in caso di decisioni automatiche;
- garantire il ruolo consultivo delle autorità incaricate della protezione dei dati, anche attraverso un forum a livello di UE in cui tali autorità possano coordinare le loro attività.

Il GEPD è stato inoltre invitato a presentare la sua posizione alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (LIBE) del Parlamento europeo. Nel 2008 il GEPD continuerà a esaminare la proposta e resterà disponibile per fornire ulteriori consulenze.

Controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi

In una lettera del 31 ottobre 2007 indirizzata al relatore del Parlamento europeo designato per seguire questo tema, il GEPD ha reagito agli sviluppi della procedura legislativa sulla proposta di direttiva relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi ⁽⁵¹⁾.

Tali sviluppi sollevano una questione importante in relazione alla protezione dei dati, principalmente a causa di un emendamento proposto nella relazione del relatore. Tale emendamento introduce la tenuta di un archivio informatizzato e centralizzato in ciascuno Stato membro, in cui saranno inseriti vari dati per una durata non inferiore a 20 anni.

Nella sua lettera il GEPD ha inoltre espresso vari motivi di preoccupazione riguardo alla conformità del sistema con la direttiva 95/46/CE.

Regolamento Roma II sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali

Il 28 febbraio 2007 il GEPD ha inviato ai presidenti del Consiglio, della Commissione e del Parlamento una lettera che esprimeva dubbi e preoccupazione sull'articolo 7 bis proposto (violazioni della vita privata e dei diritti della personalità) della risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla posizione comune del

Consiglio in vista dell'adozione del regolamento sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II).

Questo articolo potrebbe infatti presentare incongruenze rispetto alla direttiva 95/46/CE. In primo luogo non era completamente chiaro se e, in caso affermativo, in quale misura l'articolo fosse inteso a contemplare violazioni di norme giuridiche per il trattamento di dati personali come previste dalla direttiva e strumenti connessi. È stato rilevato che nella misura in cui questo nuovo articolo 7 bis venisse applicato alle violazioni di norme giuridiche nell'ambito del campo d'applicazione della direttiva, esso seguirebbe un approccio diverso dall'articolo 4 della direttiva per quanto riguarda la legge applicabile.

In secondo luogo, sono state espresse preoccupazioni più specifiche per quanto riguarda l'unica parte dell'articolo 7 bis che contiene esplicitamente la nozione di «dati personali.» Non era chiaro se questo paragrafo contemplasse il trattamento dei dati in generale o solo da parte di un organo di radiodiffusione. Inoltre, il testo del paragrafo 3 presentava alcune incongruenze terminologiche rispetto alla direttiva.

Il GEPD ha proposto che nelle prossime istanze legislative si prestasse maggiore attenzione allo scopo di avere una chiara visione delle implicazioni che il testo proposto potrebbe avere in relazione alla normativa vigente in materia di protezione dei dati e di evitare i potenziali problemi che sono stati brevemente descritti nella lettera.

L'11 luglio 2007 il regolamento è stato adottato ⁽⁵²⁾. L'articolo 7 bis è stato soppresso. Nell'articolo 30, paragrafo 2 è stata inserita una clausola di revisione secondo cui entro il 31 dicembre 2008, la Commissione presenta uno studio della situazione nel settore della legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali derivanti da violazioni della vita privata e dei diritti della personalità.

3.5. Interventi dinanzi alla Corte

Un altro strumento usato dal GEPD per svolgere il suo ruolo di consulenza alle istituzioni dell'UE è l'intervento in cause dinanzi alla Corte di giustizia delle

⁽⁵¹⁾ Lettera del 31 ottobre 2007 concernente la proposta di direttiva che modifica la direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi.

⁽⁵²⁾ GU L 199 del 31.7.2007, pag. 40.

Comunità europee, ai sensi dell'articolo 47, paragrafo 1, lettera i) del regolamento (CE) n. 45/2001. Tale strumento prevede anche interventi dinanzi al Tribunale di primo grado e al Tribunale della funzione pubblica (ma il GEPD non si è ancora avvalso di quest'ultima competenza). Il campo d'applicazione di questo strumento è stato definito dalla Corte di giustizia nelle sue ordinanze del 17 marzo 2005 nelle cause PNR.

Il 12 settembre 2007 un'ordinanza del presidente della Corte di giustizia nella causa C-73/07 (Satakunnan Markkinapörssi e Satamedia) precisava che la competenza del GEPD non si estende ai procedimenti pregiudiziali. Il GEPD ha chiesto l'autorizzazione a intervenire in questa causa per quanto riguarda il significato di «trattamento di dati personali effettuato esclusivamente a scopi giornalistici» nella direttiva 95/46/CE.

L'8 novembre 2007 il tribunale di primo grado ha pronunciato la sentenza nella causa T-194/04 (Bavarian Lager contro Commissione) una delle tre cause riguardanti il rapporto tra l'accesso pubblico ai documenti e la protezione dei dati in cui il GEPD è intervenuto nel 2006. La sentenza è un'importante pietra miliare nel dibattito in questo ambito.

Il tribunale di primo grado ha annullato la decisione della Commissione di rifiutare il pieno accesso al processo verbale di una riunione organizzata dalla Commissione, compresi i nomi dei partecipanti alla riunione. Secondo il tribunale di primo grado la rivelazione dei nomi dei rappresentanti di un organismo collettivo non pregiudica la protezione della loro privacy e integrità.

Il GEPD è intervenuto nella causa a sostegno del richiedente che ha chiesto l'accesso e ha difeso una posizione che è in sostanza stata confermata dal Tribunale di primo grado. Nel gennaio 2008 la Commissione ha introdotto un ricorso dinanzi alla Corte di giustizia.

Un'altra causa riguardante la base giuridica della direttiva 2006/24/CE sulla conservazione dei dati (causa C 301/06, Irlanda contro Consiglio e Parlamento europeo), in cui il GEPD ha chiesto di intervenire nel 2006, è tuttora pendente dinanzi alla Corte di giustizia. Nel 2007 il GEPD ha presentato osservazioni scritte.

Infine, nel dicembre 2007, il GEPD ha chiesto di intervenire dinanzi al Tribunale di primo grado nella causa T-374/07 (Pachtitis contro Commissione e EPSO). La causa riguarda l'accesso di una persona al testo dei quesiti rivoltigli e alle sue risposte in occasione di un concorso per costituire un elenco di riserva per l'assunzione da parte delle istituzioni europee.

3.6. Altre attività

Accordo USA-PNR

Il GEPD è stato associato strettamente al processo che ha portato all'accordo tra l'UE e gli Stati Uniti sulla questione del PNR, nonché a varie attività di follow-up dopo la conclusione del nuovo accordo nel luglio 2007.

In primo luogo, il GEPD ha commentato il mandato di negoziato, nel pieno rispetto dell'esigenza di riservatezza. In secondo luogo ha partecipato attivamente alle attività del Gruppo dell'articolo 29, tra l'altro nell'elaborazione di un documento di strategia sui dati relativi ai passeggeri e nell'organizzazione di un seminario nell'ambito del Parlamento europeo inteso a sensibilizzare ai vari aspetti dell'accordo. Anche in varie altre occasioni ha espresso il suo parere sull'accordo proposto, per esempio fornendo informazioni (scritte e orali) alla Commissione «Unione europea» della Camera dei Lord.



I dati dei passeggeri: utilizzati non soltanto ai fini del volo ma anche della ricerca di criminali.

In seguito alla conclusione dell'accordo, il GEPD ha preso parte, assieme agli altri membri del Gruppo dell'articolo 29, all'analisi del nuovo accordo. In un parere adottato dal gruppo di lavoro il 17 agosto 2007, sono state espresse preoccupazioni per il fatto che nel nuovo documento le garanzie siano state indebolite rispetto all'accordo precedente.

Come fattori specifici di preoccupazione sono stati individuati in particolare il numero e la qualità dei dati trasferiti, il maggior numero di destinatari, la mancanza di chiarezza per quanto riguarda lo scopo per il quale possono essere usati i dati e le condizioni per il riesame del sistema.

Poiché il parere del gruppo di lavoro rispecchiava interamente l'opinione del GEPD, quest'ultimo ha rinunciato a presentare un suo parere. Basandosi su un contributo attivo del GEPD, il gruppo si è anche occupato delle condizioni riguardanti l'informazione dei passeggeri all'atto di acquistare un biglietto aereo. Un parere adottato il 15 febbraio 2007⁽⁵³⁾ offre alle compagnie aeree consulenza sul modo di fornire informazioni telefonicamente, di persona o tramite Internet. Per facilitare queste informazioni e per garantire che le informazioni fornite siano uniformi in tutta l'UE, sono state redatte note informative modello.

Misure di attuazione per il SIS II

Gli strumenti giuridici per un nuovo sistema di informazione Schengen (SIS II) conferiscono alla Commissione la facoltà di adottare misure di attuazione, compresa la preparazione del manuale Sirene per il SIS II.

Questo manuale contiene alcune delle regole necessarie per il corretto funzionamento del SIS II che non possono essere contemplate in misura sufficiente negli strumenti giuridici, a causa della loro natura tecnica, dell'abbondanza di dettagli e dell'esigenza di un aggiornamento periodico. Queste norme integrano il quadro normativo. Poiché queste misure possono avere un impatto sui diritti fondamentali, il GEPD è stato consultato in modo informale.

Nelle sue osservazioni inviate alla Commissione il 7 settembre 2007, il GEPD ha affrontato varie questioni quali:

- la comunicazione di «ulteriori informazioni»: era necessario chiarire il significato di «ulteriori infor-

mazioni» e l'esigenza di prevedere questo tipo di comunicazione nel contesto del manuale Sirene;

- misure di sicurezza: il GEPD ha tenuto conto dell'alto livello di sicurezza richiesto dall'articolo 10, paragrafo 1 degli strumenti giuridici e ha fatto varie proposte per rafforzare i requisiti di sicurezza, in particolare per quanto riguarda la sicurezza informatica;
- altre questioni, inclusi: archiviazione, cancellazione automatica dei dati, cambio di finalità per una segnalazione, richieste di accesso alla rettifica dei dati, interconnessione delle segnalazioni, procedure previste dall'articolo 25 della convenzione Schengen e statistiche.

Era inizialmente previsto che le osservazioni informali fossero seguite da un parere del GEPD. Tuttavia, le osservazioni informali sono state discusse il 12 settembre 2007 con il Comitato SIS-VIS. Ne è stato tenuto conto in misura ragionevole. Le osservazioni di cui non si è tenuto conto dovrebbero essere nuovamente discusse, al fine di valutare la possibilità di inserirle in una versione riveduta delle misure di attuazione.

Verso l'uso di statistiche

Il 5 settembre 2007 il GEPD ha adottato un parere sulla proposta relativa alle statistiche comunitarie sulla sanità pubblica e sulla salute e sicurezza sul luogo di lavoro (cfr. punto 3.3.2). Nelle sue conclusioni il GEPD ha rilevato che i processi istituiti nell'ambito di Eurostat per il trattamento di dati individuali a fini



Le statistiche possono includere informazioni di carattere personale.

⁽⁵³⁾ Parere 2/2007 concernente l'informazione dei passeggeri sul trasferimento di dati PNR alle autorità USA (WP 132).

statistici dovrebbero essere sottoposti a un riesame comune da cui potrebbe scaturire l'esigenza di un controllo preventivo.

Secondo il GEPD questo riesame comune dovrebbe consistere nell'analisi della serie minima di dati richiesta per ogni trattamento e in un'analisi dei trattamenti realizzati da Eurostat. Da allora vi sono stati vari contatti con i servizi competenti di Eurostat al fine di effettuare questo riesame comune. Il parere n. 4/2004 del Gruppo dell'articolo 29 sul concetto di dati personali servirà da documento di inquadramento in questo contesto.

Nel contempo il GEPD è stato consultato sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee. Si prevede che i lavori riguardanti la consultazione si svolgano di pari passo con il riesame comune, di modo che il GEPD sarà in grado di redigere conclusioni generali sull'uso delle statistiche.

Sistema di cooperazione per la tutela dei consumatori e sistema di informazione del mercato interno

Il GEPD ha compiuto notevoli sforzi riguardo agli aspetti della protezione dei dati riguardo a due sistemi informatici su larga scala per lo scambio di informazioni tra Stati membri: il sistema di cooperazione per la tutela dei consumatori (CPCS) e il sistema di informazione del mercato interno (IMI).

Il CPCS è una banca dati elettronica gestita dalla Commissione europea per lo scambio di informazioni tra autorità preposte alla tutela dei consumatori negli Stati membri e presso la Commissione in virtù delle disposizioni del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione per la tutela dei consumatori ⁽⁵⁴⁾.

L'IMI è un altro sistema informatico su vasta scala gestito dalla Commissione europea per facilitare gli scambi di informazioni tra autorità competenti degli Stati membri nell'ambito della normativa sul mercato interno. Per il momento, gli scambi di informazioni

nell'ambito dell'IMI si svolgono soltanto in conformità della direttiva 2005/36/CE («riconoscimento delle qualifiche professionali») ⁽⁵⁵⁾ e della direttiva 2006/123/CE («direttiva servizi») ⁽⁵⁶⁾.

Il GEPD ha prima partecipato ai lavori di un sottogruppo ad hoc del Gruppo dell'articolo 29, il che si è tradotto in due pareri del gruppo sul CPCS e sull'IMI ⁽⁵⁷⁾. Il GEPD ha esercitato la funzione di relatore per il parere sul CPCS. Successivamente, nell'autunno del 2007 il GEPD è stato coinvolto direttamente nella preparazione di:

- una decisione della Commissione che modifica le norme di attuazione per il CPCS.
- una nuova decisione della Commissione sugli aspetti attinenti alla protezione dei dati dell'IMI.

Il GEPD ha sostenuto la creazione di sistemi elettronici per lo scambio di informazioni. Tali sistemi semplificati possono non solo aumentare l'efficacia della cooperazione, ma possono anche contribuire ad assicurare il rispetto delle leggi vigenti in materia di protezione dei dati. Ciò è possibile in quanto forniscono un quadro chiaro per stabilire quali informazioni possono essere scambiate con chi e a quali condizioni.

Tuttavia la creazione di un sistema elettronico centralizzato comporta anche certi rischi. In primo luogo potrebbero essere scambiati più dati, e in modo più ampio di quanto strettamente necessario ai fini di una cooperazione efficace; esiste poi il rischio che i dati, compresi i dati potenzialmente non aggiornati e imprecisi, possano rimanere nel sistema elettronico più a lungo di quanto necessario. La sicurezza di una base dati accessibile in 27 Stati membri è anch'essa una questione sensibile, poiché il sistema è sicuro solo nella misura in cui lo consente la maglia più debole della rete. Il GEPD ha pertanto raccomandato che le preoccupazioni attinenti alla protezione dei dati siano affrontate in modo globale a livello operativo e con decisioni della Commissione giuridicamente vincolanti per ciascun sistema.

⁽⁵⁴⁾ Regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori («Regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori»), (GU L 364 del 9.12.2004, pag. 1).

⁽⁵⁵⁾ Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, testo consolidato pubblicato nella GU L 271 del 16.10.2007, pag. 18.

⁽⁵⁶⁾ Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36).

⁽⁵⁷⁾ WP 139 e WP 140 del 20 settembre 2007, pubblicati sul sito web del Gruppo.

Gruppo delle parti interessate alla RFID

Nel maggio 2007 il GEPD è stato invitato dalla Commissione europea a partecipare, a titolo di osservatore, a un gruppo di esperti o parti interessate alla RFID istituito per un periodo di due anni. Il compito del gruppo è quello di assistere la Commissione:

- nell'elaborare una raccomandazione, il che ha costituito la sua attività principale nel 2007;
- nell'elaborare orientamenti sul modo in cui le applicazioni RFID dovrebbero operare;
- nel valutare la necessità di ulteriori interventi legislativi;
- nell'analizzare la natura e gli effetti del passaggio in atto verso l'«Internet degli oggetti»;
- nel sostenere l'iniziativa della Commissione intesa a promuovere campagne di sensibilizzazione.

Il GEPD ha partecipato attivamente alle cinque riunioni organizzate nel 2007 e ha fornito analisi come contributo al dibattito in seno al gruppo. Il GEPD continuerà a fornire contributi al gruppo nel 2008, in particolare per quanto riguarda la sfida dell'«Internet degli oggetti» e le questioni collegate alla governance della RFID.

Gruppo di esperti in materia di conservazione dei dati

Il GEPD ha partecipato a varie riunioni del suddetto gruppo. Il 14° considerando della direttiva 2006/24 sulla conservazione dei dati riconosce che «le tecnologie delle comunicazioni elettroniche stanno cambiando rapidamente e le legittime esigenze delle autorità competenti possono evolvere. Per ottenere pareri e incoraggiare lo scambio di esperienze di migliori prassi su tali questioni la Commissione intende istituire un gruppo composto dalle autorità di contrasto degli Stati membri, da associazioni del settore delle comunicazioni elettroniche, da rappresentanti del Parlamento europeo e dalle autorità garanti della protezione dei dati, incluso il garante europeo della protezione dei dati».

Il Gruppo sarà istituito formalmente nel 2008, ma è già stato convocato nel 2007 e ha tenuto tre sessioni.

3.7. Nuovi sviluppi

Le cinque prospettive per le future modifiche (interazione con la tecnologia, impatto del trattato di Lisbona, applicazione della legge, principio globale

del rispetto della vita privata e questioni di giurisdizione nonché piena attuazione della direttiva), quali definite nel parere del GEPD sulla comunicazione relativa all'attuazione della direttiva sulla protezione dei dati, serviranno da ordine del giorno per le future attività del GEPD.

3.7.1. Interazione con la tecnologia

Nella relazione annuale 2005, il GEPD ha messo in rilievo tre tendenze tecnologiche che costituiranno in misura crescente la base dello sviluppo della società dell'informazione:

- 1) un ambiente di vita quotidiana caratterizzato da punti di accesso universale alla rete,
- 2) una larghezza della banda pressoché illimitata,
- 3) una capacità di memorizzazione illimitata.

Da quando è stata fatta questa dichiarazione, le tendenze tecnologiche emergenti hanno iniziato a dar luogo ad alcuni sviluppi concreti che dovranno essere seguiti da vicino in quanto si prevede che avranno un impatto notevole sul quadro della protezione dei dati a livello UE. Alcuni di essi sono elencati in appresso.

Tendenze

Nel 1984 William Gibson⁽⁵⁸⁾ creò il concetto di «cyberspace» quale ambiente nuovo e alla fine parallelo della società dell'informazione. A distanza di oltre venti anni la società dell'informazione non può più essere considerata un mondo parallelo ma piuttosto una parte, digitalizzata e integrata, in continua crescita, della vita quotidiana di quasi tutte le persone.

Come dichiarato in un recente articolo di Firstmonday⁽⁵⁹⁾, un periodico oggetto di valutazione inter pares su Internet, l'utente/il singolo è considerato il principale «produttore» delle nuove applicazioni che popolano il cosiddetto web 2.0 e queste applicazioni sono alimentate dai suoi dati personali assieme alle sue interazioni sociali e commerciali sviluppate insieme ad altri.

L'aumento delle applicazioni di «informatica sociale»

La vita sociale delle persone è sempre più digitalizzata attraverso applicazioni guidate dall'utente e alimentate da dati che sono in maggior parte dati personali. Il

⁽⁵⁸⁾ *Neuromancer*, William Gibson, Ace edition, luglio 1981.

⁽⁵⁹⁾ http://www.firstmonday.org/ISSUES/issue12_3/pascu/



I principi relativi alla protezione dei dati sono applicabili anche allo spazio sociale digitalizzato.

successo di queste applicazioni che danno luogo a reti sociali basate sulla rete, si fonda sul numero di utenti iscritti, sull'abbondanza di dati precisi che definiscono i profili memorizzati e naturalmente sulla loro capacità di potenziare le connessioni tra persone e contenuti.

Il GEPD considera questo nuovo modello di applicazione uno sviluppo tecnologico che avrà prevedibilmente un notevole impatto sulla protezione dei dati. Si vedrà se il vigente quadro normativo europeo per la protezione dei dati offrirà una protezione sufficiente. Va prestata un'attenzione specifica al concetto di «controllore» (qual è il suo significato visto che gli utenti finali sono i principali attori che trattano i dati), all'applicabilità della regolamentazione e alla nozione sempre più relativa di ubicazione del processo. Il GEPD si compiace del primo documento di sintesi, diffuso nel 2007 dall'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA), che presenta alcuni aspetti riguardanti la sicurezza e raccomandazioni per applicazioni informatiche sociali ⁽⁶⁰⁾.

L'informatica sociale o le reti sociali trovano le loro basi tecniche in un precedente contesto imprenditoriale guidato dallo sviluppo di applicazioni a distanza e capacità di memorizzazione sostenute da potenti centri dati e server farm collegati insieme in un cosiddetto «cloud» ⁽⁶¹⁾.

⁽⁶⁰⁾ «Security issues and recommendations for online social networks», October 2007, position paper Nr 1, ENISA (http://www.enisa.europa.eu/doc/pdf/deliverables/enisa_pp_social_networks.pdf)

⁽⁶¹⁾ http://it.wikipedia.org/wiki/Cloud_computing

Centri dati, virtualizzazione e memorizzazione a distanza dei dati

Grazie alle tre principali tendenze tecnologiche precedentemente individuate che ne rendono possibile lo sviluppo, i centri dati possono segnare la fine del desktop in cui finora sono stati trattati i dati e specificamente i dati personali. La memorizzazione dei dati e le applicazioni in rete a distanza stanno già emergendo, ma il corrispondente quadro di protezione dei dati e le condizioni per la sua corretta applicazione devono ancora essere studiati. Così come per le reti sociali, il concetto di «ubicazione» del processo e l'identificazione del «controllore» per quanto riguarda le risorse di calcolo distribuite diventano sempre più problematici.

Se il trattamento dei dati personali, conservati in strutture di memorizzazione dati «peer-to-peer», è disperso in sistemi informatici «cloud», l'attuazione tradizionale del quadro europeo di protezione dei dati troverà crescenti difficoltà nell'applicare efficientemente i principi ad esso sottesi.

Come sottolineato nel suo parere sull'attuazione della direttiva relativa alla protezione dei dati ⁽⁶²⁾, il GEPD ritiene che alla luce di questi sviluppi tecnologici e al fine di preservare le innovazioni e promuovere nuove interazioni sociali e modelli commerciali, sembra indispensabile apportare modifiche alla direttiva, mantenendone tuttavia i principi fondamentali. Possono risultare necessarie altre misure amministrative che, da un lato, siano efficaci e adeguate a una società collegata in rete e, dall'altro, riducano i costi amministrativi.

Ricerca e sviluppo

Poiché occorre porre in rilievo e applicare quanto prima i requisiti in materia di tutela della vita privata e di protezione dei dati nell'ambito del ciclo di vita dei nuovi sviluppi tecnologici, il GEPD ritiene che gli sforzi condotti in materia di ricerca e sviluppo (R&S) a livello europeo costituiscano un'ottima opportunità per conseguire tali obiettivi e che il principio «privacy by design» debba costituire parte integrante di tali iniziative nell'ambito della R&S. IL GEPD ha pertanto svolto varie azioni al fine di attuare tale principio nel 2007.

⁽⁶²⁾ Trattata nel capitolo 3.3 della relazione annuale.

Esame delle proposte relative al settimo programma quadro

Nel luglio 2007, su richiesta della Commissione, il GEPD ha esaminato talune proposte nell'ambito del settimo programma quadro (7° PQ) di ricerca e sviluppo tecnologico, a seguito della prima gara di appalto relativa alle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni (ICT). È stato fornito un parere sugli aspetti relativi alla protezione dei dati delle proposte che avevano già raggiunto tutte le soglie.

Documento orientativo sulla R&S

All'inizio del 2008, il GEPD ha adottato un documento orientativo che descrive l'eventuale ruolo dell'istituzione con riguardo ai progetti R&S nell'ambito del 7° programma quadro. Il documento in questione presenta i criteri di selezione per i progetti suscettibili di essere oggetto di un'azione del GEPD e le possibilità di contributo di quest'ultimo a tali progetti. Visto che il GEPD ha lo statuto di autorità indipendente, la sua partecipazione come partner di un consorzio è esclusa.

3.7.2. Nuovi sviluppi politici e legislativi

Impatto del trattato di Lisbona

Il quadro normativo dell'UE è sul punto di cambiare con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona. Ciò avrà anche conseguenze sulle attività del GEPD nel suo ruolo di consulente. Il nuovo trattato determinerà un nuovo contesto per tali attività, che si ripercuoterà in modo particolare sulle proposte legislative in materia di scambio di dati personali e di protezione di tali dati ai fini dell'applicazione della legge.

Tra le questioni che il GEPD dovrà affrontare nel 2008 figurano:

- come agire nel periodo di transizione. In effetti, non si dovrebbero adottare atti importanti prima dell'entrata in vigore del nuovo trattato (con voto a maggioranza qualificata, codecisione e disponibilità di procedure per infrazione);
- l'impatto del nuovo trattato su settori in cui privati sono coinvolti in attività di applicazione della legge;
- la necessità di modificare la direttiva 95/46/CE e il regolamento (CE) n. 45/2001.

Applicazione della legge

Il GEPD si aspetta che saranno portate avanti le attività legislative legate alla crescente necessità di conservazione e di scambio di dati personali ai fini dell'applicazione della legge. Nel suo approccio a queste attività legislative, il GEPD continuerà ad analizzare i motivi di tali attività legislative, in aggiunta alla legislazione esistente, la quale molto spesso non è neppure pienamente attuata.

Saranno necessari approcci alternativi, con altre soluzioni per rispondere alle minacce cui è confrontata la società. Occorrerebbe sempre dedicare particolare attenzione all'attuazione integrale della legislazione esistente. I rischi di nuove leggi che contribuiscono all'emergere della «società della sorveglianza» dovrebbero essere debitamente presi in considerazione.

Un'altra questione che il GEPD dovrà affrontare è il quadro per la protezione dei dati, il quale nonostante, ma forse anche a causa dell'adozione della decisione quadro del Consiglio, con ogni probabilità all'inizio del 2008, può essere descritto come una sorta di mosaico. Il quadro è insufficiente e non è chiaro quali norme si applichino a quale situazione specifica. Lo stesso vale per i ricorsi giurisdizionali che coloro cui si riferiscono i dati possono proporre.

Tutela della vita privata e competenza giurisdizionale globali

In questo ambito è utile tener presente i seguenti sviluppi:

- lo scambio di informazioni tramite fonti aperte quali Internet sta diventando sempre più comune. Non è chiaro in che misura la legislazione dell'UE sia applicabile e eseguibile per Internet, anche in considerazione del fatto che i fornitori di servizi sono molto spesso situati al di fuori del territorio dell'UE. Si possono citare, a titolo di esempio, motori di ricerca quali Google o Yahoo;
- il trasferimento di dati personali verso paesi terzi ai fini dell'applicazione della legge, e persino l'accesso da parte di autorità di paesi terzi a dati all'interno del territorio dell'UE, sta assumendo un'importanza sempre maggiore. È in aumento il numero di paesi terzi che chiedono il trasferimento o l'accesso ad esempio per quanto concerne i dati relativi alle persone trasportate;

- non vi è consenso globale sulle norme comuni in materia di privacy. Di recente sono stati intrapresi i primi passi verso un approccio comune a livello transatlantico.

Come affermato nel parere del GEPD in merito all'attuazione della direttiva sulla protezione dei dati, la sfida sarà trovare soluzioni pratiche che riconcilino la necessità di protezione dei cittadini europei cui si riferiscono i dati con i limiti territoriali dell'Unione europea e dei suoi Stati membri.

La seconda sfida sarà come mantenere il livello (elevato) di protezione all'interno dell'UE anche nelle relazioni con i paesi terzi: fino a che punto dovremmo promuovere o rinunciare alle nostre proprie norme, e fino a che punto dovremmo negoziare norme comuni?

Piena applicazione

Come già spiegato nel parere del GEPD in merito all'attuazione della direttiva sulla protezione dei dati

(cfr. punto 3.3), la piena attuazione comprende una serie di azioni, che svolgeranno anche un ruolo importante nell'attività del GEPD nei prossimi anni. Una questione importante sarà in ogni caso il lavoro sulle comunicazioni interpretative. Queste comunicazioni possono contribuire all'ulteriore armonizzazione delle leggi in materia di protezione dei dati degli Stati membri e mettere in luce elementi per future modifiche della direttiva.

Infine, il GEPD parteciperà attivamente e, in alcune occasioni, avvierà persino discussioni su eventuali modifiche future della direttiva sulla protezione dei dati.

È opportuno tenere presente che future modifiche possono avere implicazioni non solo per la direttiva 95/46/CE, ma anche per gli strumenti correlati, quali la direttiva 2002/58/CE e il regolamento (CE) n. 45/2001.

4. Collaborazione

4.1. Gruppo dell'articolo 29

Il Gruppo dell'articolo 29 è stato istituito dall'articolo 29 della direttiva 95/46/CE. Si tratta di un organismo consultivo indipendente che si occupa della protezione dei dati personali nell'ambito di tale direttiva ⁽⁶³⁾. I suoi compiti sono stati definiti nell'articolo 30 della direttiva e si possono riepilogare come segue:

- fornire alla Commissione europea pareri di esperti a livello nazionale su questioni relative alla protezione dei dati;
- promuovere l'applicazione uniforme dei principi generali della direttiva in tutti gli Stati membri mediante la collaborazione tra le autorità di controllo della protezione dei dati;
- fornire alla Commissione pareri su qualsiasi misura comunitaria che incida sui diritti e sulle libertà delle persone fisiche con riguardo al trattamento di dati personali;
- formulare raccomandazioni destinate al pubblico e in particolare alle istituzioni comunitarie su questioni relative alla tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali nella Comunità europea.

Il GEPD è membro del Gruppo dell'articolo 29 dall'inizio del 2004. L'articolo 46, lettera g), del regolamento (CE) n. 45/2001 prevede che il GEPD partecipi alle attività del Gruppo. Il GEPD lo considera una piattaforma molto importante per la cooperazione con le autorità nazionali di controllo. È inoltre evidente che il Gruppo debba svolgere un ruolo centrale nell'applicazione

uniforme della direttiva e nell'interpretazione dei suoi principi generali.

Sulla scia del suo programma di lavoro 2006-2007 e con il fermo sostegno del GEPD, il Gruppo ha incentrato i lavori su una serie di questioni strategiche per contribuire ad una comprensione comune delle disposizioni fondamentali ed assicurare una migliore attuazione delle stesse. Il Gruppo ha altresì migliorato la comunicazione esterna sul suo proprio funzionamento. Ciò è sfociato in vari documenti importanti, quali:

- il documento di lavoro sul trattamento di dati personali relativi alla salute nelle cartelle cliniche elettroniche (EHR), adottato il 15 febbraio 2007 (WP 131);
- il parere del 2/2007 concernente l'informazione dei passeggeri sul trasferimento di dati PNR alle autorità USA, adottato il 15 febbraio 2007 (WP 132);
- il documento sulla politica riveduta e migliorata per promuovere la trasparenza delle attività del Gruppo istituito in virtù dell'articolo 29 della direttiva 95/46/CE, adottato il 15 febbraio 2007 (WP 135);
- il parere 4/2007 sul concetto di dati personali, adottato il 20 giugno 2007 (WP 136).

Il Gruppo ha formulato una serie di pareri su proposte legislative o documenti analoghi. In alcuni casi tali tematiche sono state anche affrontate nei pareri formulati dal GEPD sulla base dell'articolo 28, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 45/2001. Il parere del GEPD è un elemento obbligatorio del processo legislativo dell'UE, ma anche i pareri del Gruppo sono molto utili soprattutto perché potrebbero contenere elementi di particolare interesse sul piano nazionale.

⁽⁶³⁾ Il Gruppo è composto da rappresentanti delle autorità nazionali di controllo di ciascuno Stato membro, da un rappresentante dell'autorità creata per le istituzioni e gli organismi comunitari (vale a dire il GEPD) nonché da un rappresentante della Commissione. Al segretariato del Gruppo provvede la Commissione. Le autorità nazionali di controllo di Islanda, Norvegia e Liechtenstein (in quanto partner SEE) sono rappresentate in qualità di osservatori.

Il GEPD accoglie con favore i pareri del Gruppo dell'articolo 29 che, in generale, sono in linea con i suoi stessi pareri. In un caso, il GEPD si è avvalso del suo parere per sviluppare ulteriormente taluni aspetti del parere del Gruppo. In un altro caso il GEPD ha preferito collaborare ancor più strettamente in un parere unico, senza formulare le proprie osservazioni. Esempi di buona sinergia tra il Gruppo e il GEPD in questo settore sono i seguenti:

- parere 3/2007 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica dell'istruzione consolare comune diretta alle rappresentanze diplomatiche e consolari di prima categoria in relazione all'introduzione di elementi biometrici e comprendente norme sull'organizzazione del ricevimento e del trattamento delle domande di visto, adottato il 1° marzo 2007 (WP 134) ⁽⁶⁴⁾;
- parere n. 5/2007 sul nuovo accordo tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America sul trattamento e trasferimento dei dati del codice di prenotazione (PNR) da parte di vettori aerei al dipartimento per la sicurezza interna degli Stati Uniti, concluso nel luglio 2007, adottato il 17 agosto 2007 (WP 138);
- parere congiunto sulla proposta di decisione quadro del Consiglio sull'uso dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) nelle attività di contrasto, presentato dalla Commissione il 6 novembre 2007, adottato il 5 dicembre 2007 (WP 145) ⁽⁶⁵⁾.

Il GEPD e il Gruppo hanno inoltre collaborato da vicino nell'analisi di due grandi sistemi del primo pilastro, dove i compiti di supervisione a livello nazionale e dell'UE richiedono un attento coordinamento:

- parere 6/2007 sulle questioni inerenti alla protezione dei dati connesse con il sistema di cooperazione per la tutela dei consumatori, adottato il 20 settembre 2007 (WP 139);
- parere 7/2007 sulle questioni inerenti alla protezione dei dati connesse con il sistema di informazione del mercato interno (IMI), adottato il 20 settembre 2007 (WP 140);

Conformemente all'articolo 46, lettera f), punto i) del regolamento n. 45/2001, il GEPD deve anche collaborare con le autorità nazionali di controllo se

⁽⁶⁴⁾ Cfr. anche il parere del GEPD del 27 ottobre 2006.

⁽⁶⁵⁾ Il gruppo «Polizia e giustizia» (cfr. punto 4.4) ha adottato il suo parere il 18 dicembre 2007. Cfr. anche il parere del GEPD del 20 dicembre 2007.

ed in quanto ciò risulti necessario per l'adempimento dei rispettivi obblighi, in particolare scambiando ogni informazione utile e chiedendo o fornendo altro tipo di assistenza per l'esecuzione dei loro compiti. A tale collaborazione si procede caso per caso. Il caso SWIFT ha continuato a rappresentare un buon esempio di collaborazione multilaterale; il Gruppo dell'articolo 29 ha in effetti monitorato regolarmente il seguito dato al suo parere ⁽⁶⁶⁾ adottato nel 2006, e ha potuto infine rilevare progressi sostanziali nell'assicurarne l'osservanza (cfr. anche punto 2.5).

La cooperazione diretta con le autorità nazionali assume rilevanza persino maggiore nel contesto di grandi sistemi internazionali quali Eurodac, che richiedono un approccio coordinato in materia di supervisione (cfr. punto 4.3).

4.2. Gruppo del Consiglio «Protezione dei dati»

Nel 2006, le presidenze austriaca e finlandese hanno convocato una serie di riunioni del gruppo del Consiglio «Protezione dei dati». Il GEPD ha salutato l'iniziativa quale utile occasione per assicurare un approccio più orizzontale alle questioni che rientrano nel primo pilastro e ha dato il suo contributo a molte di esse.

La presidenza tedesca ha deciso di continuare sulla stessa base con discussioni su eventuali iniziative della Commissione e altri temi pertinenti nel quadro del primo pilastro. Nel gennaio 2007, ha preso l'iniziativa di inviare un questionario agli Stati membri sulla loro esperienza con la direttiva 95/46/CE. Circa la metà delle delegazioni ha risposto al questionario. Le loro risposte confermano una soddisfazione generale con riguardo alla direttiva, anche se le delegazioni hanno altresì segnalato problemi potenziali e avanzato possibili soluzioni. Tuttavia, la presidenza tedesca non ha tratto alcuna conclusione specifica.

Nel maggio 2007, la Commissione ha presentato le comunicazioni sul seguito dato al programma di lavoro per una migliore applicazione della direttiva, sulla promozione della protezione dei dati mediante tecnologie di rafforzamento della tutela della vita privata (PET) e sull'identificazione a radiofrequenza

⁽⁶⁶⁾ Cfr. il parere 10/2006 sul trattamento di dati personali da parte della Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT), adottato il 22 novembre 2006 (WP 128).

(RFID). Il GEPD ha formulato un parere su due di queste comunicazioni (cfr. punto 3.3). Le discussioni nel gruppo del Consiglio non hanno dato adito a conclusioni diverse.

Il GEPD ha colto l'occasione della prima riunione durante la presidenza tedesca per presentare le sue priorità in materia di consultazione sulla nuova legislazione (cfr. punto 3.2). Nella seconda riunione, il GEPD ha presentato la sua relazione annuale 2006.

La presidenza portoghese ha previsto una riunione del gruppo, successivamente annullata. Anche la presidenza slovena ha previsto una riunione nel mese di maggio 2008.

Il GEPD continua a seguire tali attività con grande interesse ed è pronto a fornire consulenza e a collaborare ove appropriato.

4.3. Supervisione coordinata di Eurodac

La collaborazione con le autorità nazionali di protezione dei dati (DPA) ai fini della determinazione di un approccio coordinato alla supervisione di Eurodac, si è sviluppata rapidamente dalla data del suo avvio, che risale a solo qualche anno fa.

Il gruppo di coordinamento della supervisione di Eurodac (in seguito denominato «il gruppo»), composto dai rappresentanti delle autorità nazionali per la protezione dei dati e del GEPD, si è riunito tre volte, nel mese di marzo, di giugno e di dicembre 2007. Ha adottato taluni documenti altamente rilevanti per la supervisione coordinata; nello stesso periodo il GEPD ha portato a termine un controllo di sicurezza presso l'Unità centrale dell'Eurodac (cfr. punto 2.10).

Prima ispezione coordinata

Nella prima riunione del 2005, il gruppo aveva deciso di avviare ispezioni a livello nazionale su elementi specifici del sistema Eurodac. I risultati di tale ispezione dovevano essere raccolti dal GEPD. L'ispezione è stata effettuata nel 2006 e portata a termine nella primavera del 2007. La relazione è stata pubblicata nel luglio 2007 ⁽⁶⁷⁾.

⁽⁶⁷⁾ Cfr. il sito web del GEPD, nella sezione «Supervision», sotto «Eurodac».

Sono stati esaminati attentamente tre aspetti essenziali: «ricerche speciali», «ulteriore uso» e «qualità dei dati».

- Il ricorso alle «ricerche speciali» è limitato, a norma di legge, ai richiedenti asilo e immigrati illegali desiderosi di accedere ai dati personali che li riguardano. Il numero di ricerche presentava forti differenze per paese, e le cifre elevate di taluni paesi hanno suscitato preoccupazioni. Il gruppo è giunto alla conclusione che vi erano stati errori iniziali nell'uso delle ricerche speciali, errori poi corretti. In futuro occorre sorvegliare l'uso delle ricerche speciali in modo da evitare errori o abusi. La relazione metteva anche in rilievo il bisogno di maggiore sensibilizzazione sui diritti delle persone oggetto del trattamento.
- Le impronte digitali in possesso dell'Eurodac possono essere usate solo per determinare il paese responsabile di una domanda di asilo. Non sono stati riscontrati abusi, nonostante il fatto che alcune unità nazionali Eurodac siano gestite dalle forze di polizia e che le autorità di applicazione della legge abbiano un accesso sempre maggiore alle banche dati. Il gruppo ha riscontrato anche che in alcuni paesi vi sono difficoltà nell'identificare l'organo responsabile del trattamento dei dati personali e la relazione raccomanda di sanare questo problema.
- La qualità delle impronte digitali è un requisito fondamentale. La Commissione europea ha manifestato preoccupazioni sul fatto che il 6 % delle impronte sia stato respinto per cattiva qualità. Il gruppo ha concluso che i paesi coinvolti dovrebbero assicurare con ogni mezzo una migliore qualità, in termini di tecnologia (metodo live-scan) così come di formazione.

Il gruppo non ha rinvenuto tracce di abuso del sistema Eurodac. Tuttavia, alcuni aspetti come le informazioni alle persone interessate, devono essere migliorate.

La relazione è stata trasmessa ai principali attori istituzionali a livello di UE e alle organizzazioni internazionali e ONG attive nel settore asilo e immigrazione. L'ispezione ha avuto un impatto notevole sul numero di ricerche speciali, che si è ridotto notevolmente in tutti gli Stati membri.

Il GEPD considera ciò come un'esperienza positiva, una riprova della buona collaborazione del gruppo e della sua capacità di fare la differenza. Ciò riveste importanza non solo per l'applicazione dei diritti dei richiedenti l'asilo alla protezione dei dati personali, ma anche perché si è trattato di un esercizio pilota di grande importanza per altri sistemi d'informazione su vasta scala, quale il nuovo sistema d'informazione Schengen (SIS II).

Formalizzazione dei metodi di lavoro

Inizialmente, il gruppo ha affrontato la supervisione coordinata di Eurodac in modo informale, basandosi sul regolamento Eurodac (articolo 20) e sull'esperienza acquisita in altri organismi. Si è tuttavia rivelato necessario un approccio più strutturato, principalmente per tre motivi:

- probabilmente, in futuro, il modello della supervisione coordinata nel quadro di Eurodac verrà utilizzato per altri sistemi. I testi legislativi riguardanti questi sistemi fanno menzione di una supervisione coordinata, in cui le autorità coinvolte dovrebbero definire e sviluppare le loro regole interne o metodi di lavoro. Avviare la riflessione su queste regole lascerebbe più tempo per uno sviluppo graduale;
- il riesame del sistema di Dublino da parte della Commissione sfocerà in talune proposte legislative riguardanti Eurodac. È molto probabile che una parte della nuova legislazione riguarderà la supervisione di Eurodac. In questo contesto, sarebbe opportuno che il legislatore europeo seguisse lo stesso modello previsto per gli altri sistemi IT su vasta scala. Eurodac potrebbe quindi beneficiare di una supervisione coordinata basata sullo stesso modello, e anche in questo contesto varrebbe il requisito dei metodi di lavoro formalizzati;
- i paesi che non fanno parte dell'UE (per esempio la Norvegia, l'Islanda e la Svizzera) hanno aderito o stanno per aderire al sistema, così come alla relativa supervisione. A questi paesi non si applica espressamente il regolamento Eurodac; le rispettive autorità per la protezione dei dati dovrebbero poter disporre di un chiaro quadro del modello di supervisione cui aderiscono.



Eurodac è stato istituito per il raffronto delle impronte digitali dei richiedenti asilo e degli immigrati illegali.

Il GEPD ha elaborato un elenco di punti chiave da discutere nella riunione di marzo. Nella riunione di giugno è stata analizzata una proposta formale di regolamento interno. Si è convenuto che le regole interne debbono offrire al contempo chiarezza e flessibilità. Occorrerebbe altresì evitare che il regolamento interno sia inutilmente gravoso. Esso è stato adottato nel dicembre 2007.

Attività future

Il 2007 è stato segnato da una serie di nuovi, significativi sviluppi. Nel mese di giugno la Commissione ha pubblicato la relazione sulla valutazione di Dublino, nell'ambito della quale è stato analizzato il funzionamento di Eurodac e sono state proposte nuove prospettive. D'altro canto, si è assistito ad una crescente pressione per dare alle autorità di contrasto una qualche forma di accesso ai dati Eurodac. Tutto questo si è verificato nel contesto dello sviluppo in corso di sistemi TI su vasta scala.

Il gruppo ha individuato le sue priorità tra questi sviluppi e ha adottato un programma di lavoro nella riunione di dicembre. Gli aspetti oggetto di supervisione coordinata sono: informazione degli interessati, impronte digitali dei bambini e utilizzo di DubliNet. Anche la cancellazione anticipata dei dati dovrebbe essere esaminata successivamente, nel corso del 2008.

4.4. Terzo pilastro

L'articolo 46, lettera f), punto ii) del regolamento (CE) n. 45/2001 prevede che il GEPD collabori con gli organi di controllo della protezione dei dati istituiti in virtù del titolo VI del trattato UE («terzo pilastro»), in particolare per «rendere più coerente l'applicazione delle norme e procedure che sono rispettivamente incaricati di fare osservare». Tali organi di controllo sono le autorità di controllo comuni (ACC) di Schengen, dell'Europol, dell'Eurojust e il sistema d'informazione doganale (SID). La maggior parte di detti organi è composta da rappresentanti — parzialmente gli stessi — delle autorità di controllo nazionali. In pratica, la collaborazione ha luogo con le autorità di controllo comuni competenti, sostenute da un segretariato comune per la protezione dei dati presso il Consiglio, e più in generale le DPA nazionali.

La necessità di una stretta cooperazione tra le DPA nazionali e il GEPD è emersa negli ultimi anni attraverso l'aumento di iniziative a livello europeo per la lotta contro la criminalità organizzata e il terrorismo, comprese varie proposte in materia di scambio di dati personali.

Nel 2007 l'attenzione si è concentrata su due aspetti essenziali: il primo è stato il dibattito sulla proposta della Commissione relativa ad una decisione quadro sulla protezione dei dati nell'ambito del terzo pilastro. La proposta originaria è stata discussa e riveduta e il GEPD, che ne ha seguito attentamente gli sviluppi, ha formulato il suo terzo parere il 27 aprile e inviato una lettera alla presidenza portoghese il 16 ottobre (cfr. punti 3.3 e 3.4).

La Conferenza delle autorità europee responsabili della protezione dei dati tenutasi a Larnaka (Cipro) il 10 e 11 maggio 2007 ha adottato una dichiarazione pienamente in linea con il parere del GEPD. Le DPA europee hanno ribadito che l'obiettivo di un livello elevato e armonizzato di protezione dei dati, che comprenda le attività giudiziarie e di polizia, è cruciale per la realizzazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Inoltre, esse hanno deplorato il fatto che i negoziati stessero portando verso un ambito di applicazione ristretto e un livello insoddisfacente di protezione dei dati ⁽⁶⁸⁾.

⁽⁶⁸⁾ Dichiarazione concernente la decisione quadro sulla protezione dei dati personali nell'ambito del terzo pilastro, adottata l'11 maggio 2007, disponibile sul sito GEPD, sezione «Cooperation», sotto «European Conference».

Il secondo aspetto essenziale è stato lo scambio di informazioni legate alle attività di contrasto in conformità del principio di disponibilità, e in particolare l'iniziativa dei 15 Stati membri di rendere il trattato di Prüm — che disciplina lo scambio transfrontaliero di dati biometrici nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera — applicabile in tutta l'UE. Il GEPD ha formulato due pareri, il 4 aprile 2007 sull'iniziativa «Prüm» stessa e il 19 dicembre 2007 sulle relative norme di attuazione (cfr. punto 3.3).

In questo contesto, il GEPD ha contribuito all'elaborazione della posizione comune delle DPA europee sull'utilizzo del concetto di disponibilità nell'ambito dell'applicazione della legge, adottata a Larnaka dalla Conferenza delle autorità europee responsabili della protezione dei dati ⁽⁶⁹⁾. Questa dichiarazione e l'allegato elenco di verifica forniscono alle istituzioni dell'UE e ai Parlamenti nazionali orientamenti sul modo per assicurare che gli strumenti relativi al principio di disponibilità migliorino l'efficacia dell'applicazione della legge, garantendo nel contempo il diritto fondamentale alla protezione dei dati personali.

La Conferenza tenutasi a Larnaka ha altresì deciso di conferire un mandato più ampio al gruppo di lavoro «Polizia», il gruppo che segue le questioni legate al terzo pilastro per la Conferenza. La crescente necessità di un monitoraggio costante, e di un risposta rapida ed effettiva alle iniziative nell'ambito del terzo pilastro, richiedono un foro più stabile e strutturato. Il mandato più ampio del gruppo «Polizia e giustizia» (nuova denominazione del gruppo) comprenderà il monitoraggio degli sviluppi nel settore dell'applicazione della legge con riguardo al trattamento di dati personali, la preparazione di tutte le misure necessarie che la Conferenza dovrà adottare in questo settore, nonché l'azione a nome della Conferenza quando una rapida risposta è urgentemente necessaria. In questa prospettiva, la Conferenza ha nominato Francesco Pizzetti, presidente della DPA italiana e Bart De Schutter, membro della DPA belga, rispettivamente presidente e vice presidente del gruppo per un periodo di due anni.

Inoltre, il GEPD ha contribuito attivamente alle tre riunioni tenute dal gruppo «Polizia e giustizia» nel corso del 2007. Dopo aver approvato il suo regola-

⁽⁶⁹⁾ Dichiarazione sul principio di disponibilità, con posizione comune e elenco di verifica, adottata l'11 maggio 2007, accessibile sul sito del GEPD, «Cooperation», sotto «European Conference».

mento interno e i suoi metodi di lavoro, il gruppo «Polizia e giustizia» ha trattato varie questioni sostanziali:

- una lettera alla presidenza portoghese riguardante il dibattito in sede di Consiglio sulla decisione quadro relativa alla protezione dei dati nell'ambito del terzo pilastro;
- una prima discussione sulle norme di attuazione relative all'iniziativa Prüm;
- un parere sulla proposta PNR dell'UE, adottato congiuntamente con il Gruppo dell'articolo 29;
- la necessità di una politica comune in materia di supervisione delle attività di applicazione della legge.

Inoltre, il GEPD e il presidente del gruppo «Polizia e giustizia» hanno entrambi fornito un contributo alla riunione della commissione LIBE del Parlamento europeo sullo stato della protezione dei dati nel terzo pilastro.

4.5. Conferenza europea

Le DPA degli Stati membri dell'UE e il Consiglio d'Europa si riuniscono annualmente in una conferenza di primavera per dibattere questioni di interesse comune e scambiarsi informazioni e esperienze su vari argomenti. Il GEPD e il garante aggiunto hanno partecipato alla conferenza tenutasi a Larnaka (Cipro) il 10 e 11 maggio 2007, organizzata dal commissario per la protezione dei dati personali di Cipro.

Il GEPD ha contribuito alla sessione incentrata sulla «Protezione dei dati nel quadro del terzo pilastro». Altri temi trattati nella conferenza sono stati: «Cartelle cliniche elettroniche», «Protezione dei dati, le prospettive», «Protezione dei dati nell'ambito del terzo pilastro», «Mass media e protezione dei dati personali», «Bambini e dati personali» e altre questioni attuali. La conferenza ha inoltre adottato vari documenti importanti (cfr. punto 4.4).

La prossima conferenza europea si terrà a Roma il 17 e 18 aprile 2008 e farà il punto sulle questioni pertinenti che richiedono attenzione.

Membri del personale hanno partecipato a seminari sul trattamento di casi che hanno avuto luogo a Helsinki e Lisbona nell'aprile e nel novembre 2007. Questo interessante meccanismo di collaborazione a livello

di personale, per lo scambio di migliori pratiche tra le DPA europee, è già giunto al nono anno. Il prossimo seminario di questo tipo si terrà a Lubiana nel mese di marzo 2008.

4.6. Conferenza internazionale

Le DPA e i garanti della privacy provenienti dall'Europa e da altre parti del mondo, tra cui Canada, America latina, Australia, Nuova Zelanda, Hong Kong, Giappone e da altre giurisdizioni della regione Asia-Pacifico si riuniscono ogni anno in autunno nell'ambito di una conferenza da molti anni. La 29ª conferenza internazionale delle DPA e dei garanti della privacy si è tenuta a Montreal dal 25 al 28 settembre 2007 ed è stata organizzata dal garante della privacy del Canada. Vi hanno partecipato numerosi delegati provenienti da 60 paesi in tutto il mondo.

Il tema della conferenza («Orizzonti della privacy: terra sconosciuta») ha riguardato essenzialmente le sfide principali cui sono confrontati le DPA e i garanti della privacy. Le sfide principali identificate (i cosiddetti «draghi») sono state: «Sicurezza pubblica», «Globalizzazione», «La legge incontra la tecnologia», «Calcolo ubiquo», «Prossima generazione», e «Il corpo come insieme di dati». Taluni seminari sono stati dedicati all'esplorazione di possibili risposte (i cosiddetti «uccisori di draghi») quali la «Valutazione dell'impatto sulla privacy», «Audit» e «Bambini ed educazione in materia di privacy».

Il GEPD e il suo aggiunto hanno partecipato entrambi alla conferenza. Il GEPD ha presieduto una sessione a porte chiuse per i commissari sull'iniziativa di Londra (cfr. punto 4.7) e ha contribuito a un seminario sulla globalizzazione.

La conferenza ha adottato tre risoluzioni ⁽⁷⁰⁾:

- sull'urgente necessità di disporre di norme mondiali per la salvaguardia di dati dei passeggeri utilizzati dai governi ai fini dell'applicazione della legge e della sicurezza alle frontiere;
- sullo sviluppo di norme internazionali (che invita ad un maggior coinvolgimento nei meccanismi ISO);
- nonché sulla cooperazione internazionale (fra l'altro nell'ambito di attività di contrasto transfrontaliere e di iniziative per sensibilizzare maggiormente il pubblico alla protezione dei dati).

⁽⁷⁰⁾ Accessibili sul sito del GEPD, sezione «Cooperation», sotto «International Conference».

La prossima conferenza internazionale si terrà a Strasburgo dal 15 al 17 ottobre 2008 con il sostegno congiunto della commissione francese per la protezione dei dati (CNIL) e del commissario tedesco per la protezione dei dati e la libertà d'informazione.

4.7. Iniziativa di Londra

Nella 28ª conferenza internazionale tenutasi a Londra nel novembre del 2006, è stata presentata una dichiarazione intitolata «Comunicare e rendere più efficace la protezione dei dati» che ha ricevuto un sostegno generale dalle DPA in tutto il mondo. Si è trattato di un'iniziativa congiunta del presidente della DPA francese (CNIL), del commissario per l'informazione del Regno Unito e del GEPD (detta da allora «iniziativa di Londra»). Essendo uno dei principali artefici dell'iniziativa, il GEPD si è impegnato a contribuire attivamente al follow-up con le autorità nazionali di protezione dei dati ⁽⁷¹⁾.

Nel contesto dell'iniziativa di Londra, il presidente della CNIL ha organizzato un seminario dedicato alle questioni legate alla comunicazione (Parigi, febbraio 2007). Il seminario ha portato alla creazione di una rete di responsabili della comunicazione per lo scambio di esperienze e migliori pratiche nel loro settore (cfr. anche punto 5.1).

Il GEPD ha organizzato un seminario su questioni legate all'applicazione (Bruxelles, aprile 2007). Il seminario ha trattato tre temi principali:

- attività delle DPA in termini di ispezioni ed audit;
- ulteriore applicazione attraverso interventi e sanzioni;
- possibilità di applicazione transfrontaliera.

Per l'ultima parte ci si è avvalsi dell'utile lavoro intrapreso dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE). È emerso chiaramente che le DPA sono sempre più attive con riguardo all'applicazione. Il seminario ha posto l'accento su valide esperienze e migliori pratiche in questo settore.

Nella conferenza internazionale tenutasi a Montreal (cfr. punto 4.6), il GEPD ha presieduto una sessione a porte chiuse per i commissari dedicata all'iniziativa

di Londra. Sono state discusse possibilità per ulteriori azioni per le regioni dell'UE e dell'Asia-Pacifico. Ciò ha evidenziato la vocazione autenticamente globale dell'iniziativa di Londra.

Nel dicembre 2007, il commissario per l'Informazione del Regno Unito ha organizzato un seminario a Londra incentrato sulle strategie effettive per le DPA. Il seminario in questione mirava ad esaminare questioni rilevanti per la pianificazione strategica e le modalità per determinare le priorità ai fini dell'efficacia delle azioni («Maggiore efficacia attraverso la selettività»).

Il GEPD si compiace del fatto che questi seminari contribuiscano a rendere la protezione dei dati più efficace e a indicare vie pratiche per il conseguimento di questo obiettivo strategico.

4.8. Organizzazioni internazionali

Le organizzazioni internazionali, in molti casi, non sono soggetti alle leggi nazionali. Ciò si traduce spesso nella mancanza di un quadro normativo per la protezione dei dati, anche nei casi in cui dati molto sensibili sono raccolti o scambiati tra organizzazioni. La conferenza internazionale ha affrontato questo aspetto in una risoluzione a Sidney nel 2003, esortando gli organismi internazionali e sovranazionali a impegnarsi formalmente al rispetto dei principali strumenti internazionali che trattano della protezione dei dati e della tutela della vita privata.

Il GEPD ha organizzato, con il Consiglio d'Europa e l'OCSE, un seminario dedicato alla protezione dei dati nell'ambito del buon governo delle organizzazioni internazionali nel settembre 2005. Lo scopo era quello di accrescere la sensibilizzazione verso i principi della protezione dei dati e le relative conseguenze per le organizzazioni internazionali.

Rappresentanti provenienti da circa 20 organizzazioni hanno partecipato alle discussioni sulla protezione dei dati personali dei membri del personale e di altre persone interessate. È stato esaminato anche il trattamento di dati sensibili relativi alla salute, allo statuto di rifugiato o alle condanne penali.

Il GEPD ha dato il suo sostegno ad un secondo seminario organizzato dall'Ufficio europeo dei brevetti a Monaco nel marzo 2007. Rappresentanti di varie orga-

⁽⁷¹⁾ Cfr. relazione annuale del 2006, punti 4.5 e 5.1.

nizzazioni internazionali hanno dibattuto su temi di interesse comune, quali il ruolo dei responsabili delle protezione dei dati, le modalità per istituire un regime di protezione dei dati e la cooperazione internazionale con entità che hanno norme diverse in materia di protezione dei dati.

Attualmente si sta valutando l'eventualità di organizzare un terzo seminario nel 2008-2009.

5. Comunicazione

5.1. Introduzione

Le attività di informazione e comunicazione continuano a svolgere un ruolo cruciale nella strategia e nel lavoro quotidiano dell'istituzione. Benché non figurino tra i ruoli principali del GEPD, quali quelli trattati nei capitoli precedenti, l'importanza fondamentale di dette attività per l'impatto pratico di tali ruoli può difficilmente essere sopravvalutata. Ciò si esplica a vari livelli. Una sensibilizzazione di base verso la **protezione dei dati** costituisce una condizione preliminare affinché continui ad essere proficua e ad applicarsi in modo efficace. È necessario che le persone cui si riferiscono i dati siano consapevoli dei propri diritti per potersene avvalere. I responsabili del trattamento devono essere consapevoli dei loro obblighi per assicurarne l'osservanza. I soggetti istituzionali interessati devono essere consapevoli delle conseguenze che le rispettive politiche possono avere per la protezione dei dati personali e dei settori in cui la protezione dei dati può contribuire ad una maggiore legittimità e a migliori risultati. L'informazione e la comunicazione sono infine anche strumenti essenziali per la trasparenza delle politiche e delle attività del GEPD.

Il GEPD è stato uno dei principali artefici dell'«**iniziativa di Londra**» volta a rendere più efficaci la comunicazione in materia di protezione dei dati e la protezione dei dati stessa (cfr. punto 4.7). Il GEPD ha dato seguito a questa iniziativa nel febbraio 2007 partecipando attivamente al seminario sulla comunicazione organizzato dalla DPA francese (CNIL). Un risultato importante è rappresentato dalla creazione di **una rete di responsabili della comunicazione** (con la partecipazione del GEPD). Le DPA potranno usare tale rete per scambiare le migliori pratiche e portare avanti progetti specifici, quali lo sviluppo di azioni congiunte in caso di eventi rilevanti.

Un altro aspetto fondamentale della sensibilizzazione alla protezione dei dati è **la collaborazione tra responsabili della protezione dei dati** nelle istituzioni e organismi dell'UE. Una stretta cooperazione tra responsabili della protezione dei dati è un metodo proficuo per la condivisione di buone pratiche e l'effettiva collaborazione ai fini di una maggiore sensibilizzazione verso le questioni legate alla protezione dei dati tra gli attori UE e il personale UE. Il GEPD desidera portare avanti questa cooperazione incoraggiando azioni e iniziative comuni, per esempio nel contesto di eventi quali la giornata per la protezione dei dati. Una collaborazione improntata alla coerenza consente di realizzare appieno il potenziale dell'impatto degli sforzi in materia di comunicazione.

Questo capitolo precisa le attività del GEPD nel 2007 nel settore dell'informazione e della comunicazione, compresi i lavori del servizio stampa, l'utilizzo e lo sviluppo di strumenti d'informazione online (quali sito web e newsletter), la partecipazione a seminari e conferenze, l'organizzazione di interviste, visite e briefing alla stampa, nonché relazioni con i media (per esempio tramite la pubblicazione di materiale informativo rilevante e contatti regolari con i giornalisti).

5.2. «Caratteristiche» della comunicazione

La politica del GEPD in materia di comunicazione deve conformarsi alle caratteristiche specifiche rilevanti alla luce della recente creazione dell'istituto, della sue dimensioni e delle sue funzioni. Essa segue quindi un approccio su misura, e si avvale degli strumenti più adeguati per mirare al pubblico giusto, pur rimanendo adattabile a vari vincoli e requisiti.

Pubblico/gruppi bersaglio

Diversamente dalla maggior parte delle altre istituzioni e degli altri organi dell'UE, le cui politiche e attività in materia di cooperazione si collocano su un piano generale, rivolgendosi ai cittadini dell'UE nel loro insieme, la sfera d'azione diretta del GEPD è molto più distinta. Essa è primariamente rivolta alle istituzioni e agli organismi dell'UE, alle persone cui si riferiscono i dati in generale e al personale dell'UE in particolare, agli attori politici dell'UE nonché ai colleghi della protezione dei dati. Pertanto, la politica del GEPD in materia di comunicazione non passa necessariamente attraverso una strategia di «comunicazione di massa». Invece, la sensibilizzazione dei cittadini dell'UE negli Stati membri alle questioni legate alla protezione dei dati dipende essenzialmente da un approccio più indiretto, principalmente attraverso le autorità per la protezione dei dati a livello nazionale, e l'utilizzo di centri d'informazione e punti di contatto.

Il GEPD, tuttavia, contribuisce ad aumentare la sua visibilità verso il pubblico, in particolare attraverso una serie di strumenti di comunicazione (sito web, newsletter e altro materiale informativo), contatti periodici con le parti interessate (incontri tra GEPD e studenti, per esempio) e la partecipazione ad eventi pubblici, riunioni e conferenze.

Linguaggio da utilizzare

Nel trattare della politica di comunicazione del GEPD, occorre anche tener presente il carattere alquanto complesso del suo settore di attività.

La protezione dei dati può effettivamente essere considerata dai non esperti come una questione alquanto tecnica e oscura, e il linguaggio che utilizziamo per comunicare dovrebbe essere opportunamente adattato, in special modo quando si tratta di strumenti di informazione e di comunicazione destinati ad ogni tipo di pubblico, quali il sito web e opuscoli informativi. Per questo tipo di materiale utilizzato nella comunicazione, ma anche per l'elaborazione delle risposte alle richieste d'informazione dei cittadini, occorre utilizzare uno stile chiaro e comprensibile, che eviti inutili parole in gergo.

In caso di pubblico più specializzato (i media, gli esperti in materia di protezione dei dati, gli attori UE ecc.) l'utilizzo di termini tecnici e giuridici è più oppor-

tuno. In tal senso, può rivelarsi necessario comunicare la «stessa notizia» con un formato e uno stile adattati, che tenga opportunamente conto del tipo di destinatari (pubblico in senso lato o pubblico specializzato).

Impatto

Al fine di massimizzarne l'effetto, lo stile di comunicazione del GEPD è improntato al motto «troppa informazione uccide l'informazione», che consente di evitare la sovra-comunicazione. L'impiego di strumenti di comunicazione «tradizionali» (comunicati stampa, newsletter) è pertanto volontariamente limitato alle tematiche di maggiore rilevanza, se si ritiene che la risposta e l'informazione al più vasto pubblico debbano essere doverose e tempestive.

Visibilità

In quanto istituto di recente creazione, aumentare la visibilità del GEPD sulla mappa politica dell'UE è stato un chiaro obiettivo delle attività di comunicazione del GEPD stesso durante i primi anni di attività. In un periodo relativamente breve, è stato svolto un lavoro ingente per conseguire tale obiettivo. Tre anni dopo l'inizio dei lavori, sono visibili i risultati positivi degli sforzi profusi nella comunicazione.

Ne costituisce una riprova l'inserimento del GEPD tra i 50 candidati proposti dall'*European Voice* per il **premio «Europeo dell'anno» 2007**, assegnato a personalità europee distinte per il loro impatto sull'agenda UE dell'anno in questione. Si è riconosciuto che Peter Hustinx è passato ad un ruolo più proattivo e non ha esitato a far sentire la sua voce, anche in settori sensibili della politica di sicurezza ⁽⁷²⁾. Il riconoscimento conferitogli mette in luce la maggiore consapevolezza delle azioni e del ruolo del GEPD con riguardo alle questioni attinenti alla protezione di dati sensibili, in primo piano nell'agenda politica dell'UE.

Inoltre, l'accresciuto numero di richieste d'informazione e di parere che il servizio stampa del GEPD ha ricevuto quotidianamente nel 2007 (cfr. punto 5.5) è un'ulteriore conferma del fatto che il GEPD è diventato un punto di riferimento per le questioni attinenti alla protezione dei dati.

⁽⁷²⁾ Cfr. pag. 45 del numero speciale *Presenting the EV50 2007*: http://www.ev50.org/prs/EV50_Magazine_2007-pages28-54.pdf

5.3. Discorsi

Il GEPD ha continuato a consacrare sforzi e tempo considerevoli per illustrare la sua missione e per sensibilizzare il pubblico alla protezione dei dati in generale e a una serie di questioni specifiche mediante discorsi e contributi analoghi presso varie istituzioni e in diversi Stati membri nel corso dell'anno.

Il GEPD è spesso intervenuto dinanzi alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, o in eventi connessi. Il 27 febbraio ha presentato il suo parere sulla proposta per una decisione del Consiglio che istituisce l'Ufficio europeo di polizia (Europol). Il 26 marzo è intervenuto in un seminario pubblico su PNR, SWIFT, approdo sicuro e protezione dei dati a livello transatlantico. Il 27 marzo, ha contribuito al seminario sull'istruzione consolare comune e sull'utilizzo degli elementi biometrici. Il 10 aprile è intervenuto in un'udienza pubblica sul futuro dell'Europol. L'11 aprile ha presentato il suo parere sull'iniziativa per una decisione del Consiglio sulla cooperazione transfrontaliera, in particolare nella lotta contro il terrorismo e la criminalità transfrontaliera, basata sul trattato di Prüm. Il 7 maggio è intervenuto in un'udienza pubblica sulla decisione relativa a Prüm. L'8 maggio, ha presentato il suo terzo parere sulla proposta di decisione quadro del Consiglio relativa alla protezione dei dati nell'ambito del terzo pilastro. Il 14 maggio, ha presentato la sua relazione annuale del 2006. Il 21 novembre, ha commentato l'approccio generale in sede di Consiglio con riguardo alla protezione dei dati nell'ambito del terzo pilastro. L'11 settembre, il garante aggiunto ha presentato il parere del GEPD sulle obbligazioni alimentari in un'udienza congiunta delle commissioni LIBE e JURI e l'8 ottobre è intervenuto in un seminario pubblico LIBE sul tema della protezione dei diritti fondamentali a vari livelli.

Il 16 gennaio il GEPD ha presentato al gruppo del Consiglio «Protezione dei dati» le sue priorità per la consultazione sulla nuova legislazione. Il 4 maggio, si è recato a Berlino per un incontro con la presidenza tedesca sulla protezione dei dati nel primo e nel terzo pilastro. Il 7 maggio, questa discussione è proseguita a Bruxelles con riguardo alla protezione dei dati nel terzo pilastro. Il 24 maggio, il GEPD ha presentato la relazione annuale 2006 al gruppo del Consiglio «Protezione dei dati». Il 4 settembre ha pronunciato un discorso a Lisbona sugli aspetti etici dell'uso della biometria in un seminario organizzato dal Comitato



Presentazione di Peter Hustinx presso l'Associazione europea di gestione e marketing finanziari.

strategico sull'immigrazione, le frontiere e l'asilo (CSIFA). Il 13 marzo, il garante aggiunto ha presentato il parere del GEPD sull'Europol in sede di gruppo del Consiglio «Europol».

Il GEPD è intervenuto anche presso altre istituzioni e organismi dell'UE. Il 22 marzo, il GEPD e il suo aggiunto hanno pronunciato un discorso nella riunione dei segretari generali e dei direttori generali della Commissione europea sul rispetto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001. Il 26 aprile, è intervenuto in una riunione plenaria dell'autorità di controllo comune di Eurojust. L'11 giugno ha pronunciato un discorso nella riunione dei dirigenti degli organismi sul rispetto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001. Il 12 luglio, il GEPD e il suo aggiunto si sono recati presso Eurojust per un briefing sulle questioni relative al terzo pilastro. Il 7 dicembre, il GEPD si è rivolto al personale del mediatore europeo a Strasburgo. Il 19 aprile, il garante aggiunto ha effettuato una presentazione sulla conservazione dei dati medici in una riunione del collegio dei capi dell'amministrazione e il 24 aprile ha presentato i compiti e le competenze del GEPD in una riunione dell'assemblea dei comitati del personale degli organismi dell'UE tenutasi a Torrejón (Spagna).

Nel corso dell'anno il GEPD si è inoltre recato in vari Stati membri. L'8 febbraio ha pronunciato un discorso presso il ministero della Giustizia olandese all'Aia. Il 2 aprile, è intervenuto in un incontro sulle autorità indipendenti ad Atene. Il 10 maggio ha preso la parola alla conferenza di primavera delle autorità europee per la protezione dei dati tenutasi a Larnaka (Cipro). Il

15 maggio ha effettuato una presentazione nel seminario sui sistemi ID avanzati a Bruxelles. Il 24 maggio ha pronunciato un discorso sulle questioni strategiche in materia di protezione dei dati nella conferenza paneuropea sulla protezione dei dati (European Data Protection Intensive) tenutasi ad Amsterdam. Il 7 giugno è intervenuto in una conferenza sulla conformità nel settore farmaceutico (*pharmaceutical compliance*) tenutasi a Bruxelles. Il 21 giugno ha effettuato una presentazione del ruolo del GEPD per l'ordine degli avvocati di Atene. Il 26 giugno è intervenuto in una conferenza sull'RFID a Berlino.

Il 2 e 3 luglio, il GEPD ha pronunciato discorsi nella conferenza sulla legge in materia di privacy e mondo aziendale (Privacy Law and Business Conference) tenutasi a Cambridge (Regno Unito). Il 6 luglio è stato ospite dell'Istituto per gli affari europei di Dublino. Il 13 luglio ha contribuito ad un seminario di gemellaggio in materia di protezione dei dati a Sofia. Il 24 agosto è intervenuto in un seminario sulla privacy a Cambridge (USA). Il 6 settembre ha effettuato una presentazione nel foro britannico sulla protezione dei dati (UK Data Protection Forum) a Londra. Il 14 settembre è intervenuto in un seminario del Consiglio d'Europa sulla cooperazione giudiziaria a Strasburgo. Il 19 settembre ha pronunciato un discorso nella conferenza sulle carte di credito a Parigi. Il 20 settembre è intervenuto nel seminario EurActiv a Bruxelles. Il 27 settembre ha pronunciato un discorso nella conferenza internazionale delle autorità nazionali per la protezione dei dati e della privacy tenutasi a Montreal.

Il 2 ottobre è intervenuto nel seminario dell'European Biometrics Forum a Bruxelles. Il 10 ottobre è intervenuto nel dibattito della CEPS-Google sulla privacy online tenutasi a Bruxelles. L'11 ottobre ha dato il suo contributo ad una conferenza sull'osservanza delle disposizioni in materia di protezione dei dati tenutasi a Londra. Il 13 ottobre ha pronunciato un discorso sul ruolo delle DPA nella conferenza internazionale «Reinventare la protezione dei dati» tenutasi a Bruxelles. Il 22 ottobre è intervenuto in una conferenza sul diritto alla privacy nella società della sorveglianza tenutasi a Varsavia. Il 26 ottobre ha pronunciato un discorso sul SIS II nella conferenza delle DPA svizzere a Soletta. Il 13 novembre ha dato il suo contributo ad una conferenza della DPA lituana a Vilnius. Il 15 novembre è intervenuto in una conferenza sull'RFID a Lisbona. Il 10 dicembre è intervenuto in un seminario dell'ENISA sulla sicurezza dei dati a Bruxelles.

Il garante aggiunto ha effettuato presentazioni analoghe. Il 30 gennaio è intervenuto sulle nuove proposte legislative nell'UE in un seminario nell'ambito della giornata per la protezione dei dati tenutasi a Barcellona. Il 16 febbraio è intervenuto in un seminario CEPS su mobilità, controllo e nuove tecnologie a Bruxelles. Il 22 marzo è intervenuto nel sottocomitato della Camera dei Lord sui dati PNR e trattato di Prüm. Il 1° giugno ha partecipato al seminario sulla privacy e sulla lotta al terrorismo organizzato dal commissario per i Diritti umani del Consiglio d'Europa a Strasburgo. Il 6 luglio è intervenuto nella conferenza annuale del CEPS sul controllo democratico e la responsabilità giudiziaria nello spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia. Dal 12 al 14 settembre, ha effettuato varie presentazioni in un seminario del Consiglio d'Europa su protezione dei dati e cooperazione giudiziaria e il 14 settembre è intervenuto in una conferenza regionale europea dell'Unesco/CoE su etica e diritti umani nella società dell'informazione. Il 5 ottobre, a Madrid, ha effettuato una presentazione del progetto di decisione quadro relativa alla protezione dei dati nel terzo pilastro. Il 10 ottobre è intervenuto nella nona riunione plenaria della rete di Lisbona (formazione dei magistrati) del Consiglio d'Europa. Il 23 ottobre ha pronunciato un discorso sull'accesso del pubblico ai documenti e protezione dei dati a Bilbao.

5.4. Servizio stampa

A causa della mobilità del personale, il servizio stampa è stato segnato da discontinuità nel 2007, anche se disposizioni interne hanno consentito di portare avanti le attività in corso nel settore della comunicazione. Nel dicembre 2007 è stato assunto un nuovo addetto stampa per assicurare stabilità e sviluppo professionale nelle attività connesse con la stampa e comunicazioni.

Il servizio stampa è incaricato della comunicazione esterna con i media attraverso contatti periodici con i giornalisti. Si occupa anche di richieste d'informazione e di pareri, di comunicati stampa e newsletter, nonché dell'organizzazione di conferenze stampa e di interviste con il GEPD o con il garante aggiunto.

Inoltre, l'addetto stampa è a capo di un'unità «informazione» flessibile impegnata in attività promozionali ed eventi (in particolare giornata per la protezione dei dati e Giornata porte aperte dell'UE, cfr. punto 5.8),

e nella produzione di materiale informativo destinato al pubblico e ai giornalisti.

Nel 2007, il servizio stampa ha diffuso quattordici comunicati stampa, in media quindi una pubblicazione al mese nell'arco dell'anno. La maggior parte di essi riguardava pareri su nuovi atti legislativi di grande interesse per il pubblico. Tra le questioni trattate figurano la proposta di decisione quadro relativa alla protezione dei dati nel terzo pilastro, l'ispezione e l'audit dell'Eurodac, l'attuazione della direttiva sulla protezione dei dati 95/46/CE, la proposta di regolamento relativa al trasporto stradale, l'identificazione a radiofrequenza (RFID), le norme di attuazione del trattato di Prüm e la proposta relativa ad un sistema europeo di codice di prenotazione (PNR).

I comunicati stampa sono accessibili sul sito web del GEPD e distribuiti ad una rete periodicamente aggiornata di giornalisti e parti interessate. Le informazioni diffuse con i comunicati stampa si traducono di norma in una copertura mediatica importante, in quanto sono spesso riprese dalla stampa specializzata e non, oltre ad essere pubblicate nei siti istituzionali e non, che vanno tra l'altro, dalle istituzioni e organismi dell'UE, alle ONG, alle istituzioni accademiche e aziende che si occupano di IT.

All'inizio di maggio 2007 è stata organizzata una conferenza stampa per presentare la relazione annuale 2006 del GEPD alla stampa. La conferenza stampa ha posto l'accento sul fatto che, dopo tre anni di attività, il GEPD ha esteso le sue funzioni consultive e di con-



Il gruppo di informazione discute sulla produzione di materiali informativi.



Peter Hustinx e Joaquín Bayo Delgado presentano la loro relazione annuale 2006 durante una conferenza stampa.

trollo, e che l'amministrazione dell'UE è ora esortata a dimostrare di aver compiuto progressi significativi nell'osservanza degli obblighi che le incombono in materia di protezione dei dati.

5.5. Richieste d'informazioni o di consulenza

Il numero di richieste d'informazioni o di consulenza è rimasto relativamente stabile nel 2007 rispetto al 2006 (circa 160 richieste nel 2007 rispetto alle 170 del 2006). Le richieste d'informazioni o di consulenza provengono da una vasta gamma di persone e attori, dalle parti interessate operanti nell'ambiente UE e/o attive nella protezione dei dati (studi legali, consulenti, associazioni, università ecc.) ai cittadini che chiedono maggiori informazioni sulle questioni inerenti alla privacy o che chiedono assistenza per risolvere questioni o problemi cui sono confrontati in questo settore.

La maggior parte di queste richieste sono state classificate come «richieste di informazioni» — una vasta categoria comprendente, tra l'altro, domande generali sulle politiche e sulla legislazione dell'UE, ma anche questioni più specifiche relative alla protezione dei dati negli Stati membri e nell'amministrazione dell'UE. A titolo di esempio, nel 2007 sono pervenute richieste d'informazioni su aspetti riguardanti la sicurezza attinenti ai dati personali, alla tecnologia biometrica, alla privacy su Internet, al trasferimento di dati personali a paesi terzi, all'accesso ai dati personali EPSO, nonché all'attuazione della direttiva 95/46/CE negli Stati membri.

Le richieste che vanno oltre l'aspetto informativo e che, per questo, richiedono un'analisi più approfondita sono classificate come richieste di consulenza. Nel 2007, questo tipo di richieste ha rappresentato una piccola percentuale del numero delle richieste (inferiore al 5%); di norma esse sono trattate dai funzionari responsabili di ciascun caso. Le consulenze sono state principalmente richieste da funzionari che trattano direttamente o indirettamente questioni legate alla protezione dei dati nelle istituzioni e negli organismi dell'UE. Ciò non comprende ovviamente la consultazione più sostanziale sulle misure amministrative (cfr. punto 2.7).

Le richieste di consulenza nel 2007 hanno riguardato la questione dell'accesso pubblico all'elenco di candidati ammissibili alle procedure del Parlamento europeo, le condizioni per la nomina del responsabile della protezione dei dati, nonché le norme in materia di protezione dei dati da osservare in caso di pubblicazione su Internet di fotografie di partecipanti ad un evento.

Come negli anni precedenti, la maggior parte delle richieste è pervenuta in inglese, e in misura minore in francese. Ciò ha consentito al servizio stampa di rispondere rapidamente, entro il limite di 15 giorni lavorativi. Tuttavia, varie richieste sono pervenute anche in altre lingue ufficiali dell'UE, per le quali è stata richiesta a volte l'assistenza del servizio di traduzione del Consiglio. In questi casi, sono stati tradotti sia la richiesta, sia la risposta, in modo da fornire all'autore della richiesta informazioni adeguate nella sua madrelingua.

5.6. Strumenti informativi online

Sviluppi riguardanti il sito web

Il sito web del GEPD rimane il suo strumento di comunicazione e d'informazione più importante. Esso costituisce altresì il mezzo attraverso il quale i visitatori possono accedere ai vari documenti prodotti nel quadro delle attività del GEPD (pareri, commenti, priorità di lavoro, pubblicazioni, discorsi, comunicati stampa, newsletter, eventi informativi ecc.).

Una nuova versione del sito web del GEPD è stata lanciata nel febbraio 2007. Impiega la tecnologia del sistema di gestione dei contenuti del web (WCMS)

volta ad agevolare la gestione di un gran numero di documenti.

La pagina di benvenuto, disponibile in tutte le lingue della Comunità, contiene un'introduzione del GEPD e una presentazione dei suoi compiti principali. Le altre pagine del sito sono attualmente disponibili in inglese e in francese. Tuttavia, molti documenti accessibili sul sito sono forniti in tutte le lingue della Comunità.

Il sito web è diviso in quattro sezioni:

- la prima sezione («The EDPS») contiene informazioni generali sul GEPD e sul garante aggiunto nonché sui rispettivi compiti, sulla normativa UE attinente alla protezione dei dati e sulle pubblicazioni del GEPD, compresa la relazione annuale, notizie e recapiti;
- le altre sezioni seguono un'impostazione basata sui compiti principali del GEPD: la sezione «Supervision» fornisce informazioni e documenti riguardanti il monitoraggio del trattamento dei dati personali da parte dell'amministrazione dell'UE. Essa contiene tra l'altro un congruo numero di pareri del GEPD formulati a seguito di notificazioni da parte delle istituzioni di trattamenti che presentano rischi specifici. La sezione «Consultation» è legata al ruolo consultivo del GEPD. I pareri su proposte legislative sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale e sono disponibili in tutte le lingue della Comunità nella sottosezione «Opinions». La parte «Cooperation» menziona le attività intraprese in stretta collaborazione con le DPA, prevalentemente a livello europeo o internazionale.



La homepage del nuovo sito del GEPD.

Altre funzionalità web, quali il registro delle notificazioni sviluppato nel 2007, saranno rese accessibili al pubblico nel 2008. Sono in corso di approntamento altri strumenti informativi, quali le domande rivolte di frequente (FAQ) e un glossario, al fine di sviluppare ulteriormente il contenuto del sito e di meglio andare incontro alle aspettative dei visitatori.

Il servizio stampa del GEPD ha continuato a partecipare alle attività del Comitato editoriale interistituzionale per Internet al fine di tenersi al passo con gli ultimi sviluppi delle tecnologie web.

Newsletter

La rivista «Newsletter» fornisce informazioni sulle più recenti attività del GEPD quali i pareri sulle proposte legislative dell'UE e i pareri sui controlli preventivi, corredandole dei necessari antefatti e collocandole nel pertinente contesto. La rivista è accessibile sul sito web del GEPD, su cui è disponibile anche una funzione automatica di abbonamento ⁽⁷³⁾.

Nel 2007 ne sono state pubblicate cinque, in media con periodicità bimensile. La rivista è pubblicata in inglese e in francese.

Il numero di abbonati è aumentato passando da circa 460 alla fine del 2006 a un totale di 635 alla fine del 2007. Fra gli abbonati figurano, tra l'altro, membri del Parlamento europeo, personale dell'UE e personale delle DPA nazionali, nonché giornalisti, comunità accademica, compagnie di telecomunicazioni e studi legali. Questo importante e costante aumento del numero di abbonati dalla prima pubblicazione della rivista ha indotto a ritenere che sia giunto il momento per migliorarla, attraverso, tra l'altro, una veste grafica di più facile consultazione. Questi miglioramenti saranno pertanto esaminati nel corso del 2008.

La rivista rimane uno strumento efficace per richiamare l'attenzione sulle recenti aggiunte al sito web e per accrescere la sensibilizzazione verso le ultime attività del GEPD. Questo aumenta la visibilità del sito web e favorisce le visite successive. La rivista costituisce inoltre un utile elemento nella costruzione di una comunità della rete interessata alla protezione dei dati a livello dell'UE.

⁽⁷³⁾ <http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/lang/en/pid/27>

5.7. Contatti con i media e visite di studio

Il GEPD ha rilasciato circa venti interviste a giornalisti della carta stampata, dell'emittenza radiotelevisiva o dei mezzi elettronici di diversi Stati membri o paesi terzi, compreso il *Financial Times* e l'*Associated Press*, nonché la radio o televisione austriaca, danese, olandese, tedesca, polacca e del Regno Unito. Inoltre, notizie sulle attività del GEPD sono spesso apparse su *European Voice*, *EU Reporter* e su pubblicazioni interne di varie istituzioni.

Come parte integrante degli sforzi volti ad accrescere ulteriormente la sua visibilità, nonché ai fini dell'interazione con il mondo accademico, il GEPD ha incontrato gruppi di studenti specializzati nel settore della protezione dei dati e/o in questioni di sicurezza dell'IT. Nel maggio 2007, il GEPD ha accolto per esempio un gruppo di studenti tedeschi per discutere di questioni riguardanti la protezione dei dati in una «società della sorveglianza». Il GEPD e il garante aggiunto hanno anche contribuito alle European Youth Media Days nel giugno 2007.

5.8. Eventi promozionali

La partecipazione ad eventi connessi all'UE offrono un'ottima opportunità al GEPD di accrescere la sensibilizzazione sui diritti dell'interessato e sugli obblighi delle istituzioni e degli organismi dell'UE in materia di protezione dei dati.

Giornata della protezione dei dati personali

IL GEPD, le istituzioni dell'UE e le autorità nazionali incaricate della protezione dei dati sono state invitate nel 2007 a notificare al Consiglio d'Europa gli eventi che intendevano organizzare nell'ambito della prima giornata europea della protezione dei dati personali.

Il GEPD ha allestito stand informativi nei locali del Parlamento europeo (il 25 gennaio 2007) e presso la Commissione europea (il 26 gennaio 2007) per sensibilizzare il personale dell'UE alle questioni inerenti alla protezione dei dati e alle attività svolte dal GEPD.

Il GEPD ha colto tale occasione per fornire informazioni sulle tematiche relative alla protezione dei dati

allora cruciali, quali il codice di prenotazione (PNR), SWIFT, il sistema d'informazione Schengen (SIS), il sistema d'informazione visti (VIS), la conservazione dei dati relativi alle telecomunicazioni e la videosorveglianza. È stata dedicata particolare attenzione ai diritti delle persone cui si riferiscono i dati.

Un manifesto illustrava le succitate tematiche relative alla protezione dei dati. I visitatori dello stand del GEPD sono stati invitati inoltre a partecipare a un quiz sulla protezione dei dati nelle istituzioni e negli organismi dell'UE. Sono stati designati mediante sorteggio i vincitori di un premio (chiavi USB «GEPD»).

La prima celebrazione della giornata della protezione dei dati personali il 28 gennaio 2007, che quell'anno cadeva purtroppo di domenica, è stata aperta dal Consiglio d'Europa con il sostegno della Commissione europea. In quella data ricorre l'anniversario dell'apertura alla firma nel 1981 della convenzione 108 del Consiglio d'Europa sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale. La convenzione è stata il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante in materia di protezione dei dati.

Giornata porte aperte dell'UE

Il 5 maggio 2007 a Bruxelles il GEPD ha partecipato alla giornata porte aperte dell'UE organizzata dalle istituzioni e dagli organismi dell'UE per celebrare la Festa dell'Europa (9 maggio).

Il GEPD ha allestito uno stand presso la sede del Parlamento europeo e membri del personale erano presenti per rispondere alle domande dei visitatori.

È stato distribuito ai visitatori materiale informativo di vario genere sui lavori del GEPD, compresi svariati articoli promozionali, quali penne, adesivi, tazze e chiavi USB recanti il logo del GEPD. I visitatori hanno inoltre potuto verificare le loro conoscenze sulle questioni inerenti alla protezione dei dati, sottoponendosi a un breve quiz, e partecipare ad un'estrazione di premi.



Lo stand del GEPD alla Commissione europea durante la Giornata della protezione dei dati il 25 gennaio 2007.



Il personale del GEPD in servizio allo stand presso il Parlamento europeo durante la Giornata «Porte aperte» dell'Unione europea il 5 maggio 2007.

6. Amministrazione, bilancio e personale

6.1. Introduzione: sviluppare la nuova istituzione

È proseguito lo sviluppo del GEPD quale nuova istituzione ⁽⁷⁴⁾ al fine di consolidare ulteriormente il suo avvio positivo. Nel 2007 il GEPD ha ottenuto risorse supplementari in termini sia di bilancio (passato da 4 138 378 EUR a 4 955 726 EUR) sia di personale (da 24 membri nel 2006 a 29 nel 2007).

Il contesto amministrativo è stato gradualmente ampliato in funzione delle priorità annuali, tenendo conto delle esigenze e delle dimensioni dell'istituzione. Il GEPD ha adottato nuove norme interne ⁽⁷⁵⁾ necessarie al corretto funzionamento dell'istituzione. Il comitato del personale è strettamente associato alle disposizioni generali di attuazione dello statuto del personale e ad altre disposizioni interne adottate dall'istituzione. Il revisore interno ha comunicato le conclusioni del primo audit interno nel 2007.

La collaborazione con le altre istituzioni, Parlamento europeo, Consiglio e Commissione europea, è stata migliorata ulteriormente, consentendo notevoli economie di scala. Si è in parte ovviato al rallentamento nell'esecuzione di alcuni compiti, legato al principio dell'assistenza condivisa (principalmente riconducibile all'accesso a programmi informatici in ambito amministrativo e finanziario). Il GEPD ha assunto a suo carico lo svolgimento di alcuni compiti che erano originariamente realizzati da altre istituzioni.

⁽⁷⁴⁾ L'articolo 1 ter dello statuto dei funzionari delle Comunità europee e l'articolo 1 del regolamento finanziario prevedono che il GEPD sia equiparato, ai fini dell'applicazione di tali normative, alle istituzioni comunitarie. Cfr. anche l'articolo 43, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 45/2001.

⁽⁷⁵⁾ Un elenco degli accordi e delle decisioni amministrative è riportato nell'allegato I.



L'unità «Personale, bilancio e amministrazione».

6.2. Bilancio

Il bilancio adottato dall'autorità di bilancio per il 2007 ammontava a 4 955 726 EUR. L'aumento rispetto al 2006 è del 19,8 %.

Nel 2007 il GEPD ha predisposto il rinnovo della sua terminologia di bilancio, applicabile per la formazione del bilancio 2008. Si fonda sui tre anni di esperienza del GEPD, tenendo conto delle esigenze specifiche dell'istituzione e assicurando la trasparenza richiesta dall'autorità di bilancio.

Il GEPD applica le norme interne della Commissione per l'esecuzione del bilancio, nella misura in cui queste siano applicabili alla struttura e alle dimensioni dell'istituzione e laddove non siano state definite norme specifiche.

L'assistenza da parte della Commissione è proseguita, soprattutto per quanto riguarda la contabilità, poiché il




Tabella 1 — Evoluzione del carico di lavoro di traduzione

contabile della Commissione è stato nominato anche contabile del GEPD. Riguardo al software finanziario, l'istituzione ha ottenuto l'accesso diretto al programma «ABAC Workflow», che consente il trattamento delle operazioni finanziarie dalla sua sede.

Nella sua relazione sull'esercizio 2006 la Corte dei conti ha dichiarato che l'audit non dava luogo ad alcuna osservazione.

Una parte significativa del bilancio è dedicata alle traduzioni, che incidono sensibilmente sul lavoro amministrativo. I pareri del GEPD sulle proposte legislative sono tradotti in 22 lingue ufficiali europee,




Tabella 2 — Evoluzione del numero di missioni

con una deroga transitoria per l'irlandese. Tali pareri sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Nel 2007 il GEPD ha espresso 12 pareri. Il numero dei pareri ha continuato ad aumentare dal 2005, come pure quello delle lingue ufficiali. Di conseguenza, il numero delle pagine da tradurre è più che raddoppiato.

I pareri sui controlli preventivi e altri documenti pubblicati sono abitualmente tradotti soltanto nelle lingue di lavoro delle istituzioni europee. Nel 2007 il GEPD ha prodotto 151 documenti ufficiali che richiedevano una traduzione. Dal 2005 questa categoria di documenti è più che triplicata.

Dal 2005 il numero delle missioni svolte dai membri e dal personale del GEPD è raddoppiato. Ciò è la conseguenza logica dell'aumento delle attività dell'istituzione. L'unità amministrativa, coadiuvata dall'Ufficio pagamenti, gestisce gli aspetti finanziari delle missioni.

6.3. Risorse umane

Il GEPD usufruisce dell'assistenza efficace dei servizi della Commissione per quanto attiene ai compiti relativi alla gestione del personale dell'istituzione (che comprende i due membri nominati e i 29 membri del personale).

6.3.1. Assunzioni

In quanto istituzione di recente creazione, il GEPD è e resterà ancora per alcuni anni in fase di costituzione. La sua crescente visibilità sta comportando un aumento del carico di lavoro, insieme ad un ampliamento dei suoi compiti. Il notevole incremento del carico di lavoro nel 2007 è stato descritto nei capitoli precedenti. Le risorse umane hanno ovviamente un ruolo fondamentale da svolgere in tale contesto.

Ciò nonostante il GEPD ha scelto di contenere l'aumento di compiti e di personale, scegliendo una crescita controllata per garantire che il nuovo personale sia pienamente assimilato ed adeguatamente integrato e formato. Per tale motivo il GEPD ha chiesto la creazione di soli cinque posti nel 2007 (quattro amministratori e un assistente). Questa richiesta è stata autorizzata dall'autorità di bilancio, e il numero di membri dell'organico è passato da 24 nel 2006 a 29 nel 2007. All'inizio del 2007 sono stati pubblicati avvisi di vacanza e tutti i posti sono stati coperti nel corso dell'anno.

L'assistenza della Commissione in questo settore è stata preziosa, soprattutto per quanto concerne l'assistenza dell'Ufficio pagamenti e del Servizio medico.

Il GEPD ha accesso ai servizi forniti dall'EPSO e partecipa ai lavori del consiglio di amministrazione, attualmente in veste di osservatore.

6.3.2. Programma di tirocini

Nel 2005 è stato istituito un programma di tirocini. Scopo principale del programma è offrire ai giovani laureati l'opportunità di mettere in pratica le rispettive conoscenze accademiche, maturando in tal modo un'esperienza pratica nelle attività quotidiane del GEPD. Così facendo viene data al GEPD la possibilità di accrescere la sua visibilità presso i cittadini più giovani dell'UE, in particolare gli studenti universitari e i giovani laureati specializzati nel settore della protezione dei dati.

Il programma principale prevede che siano accolti due tirocinanti per sessione, con due sessioni di cinque mesi all'anno (da marzo a luglio e da ottobre a febbraio). Da queste sessioni sono emersi risultati estremamente positivi.

Oltre al programma di tirocini principale, sono state stabilite disposizioni speciali per accettare studenti universitari e dottorandi come tirocinanti non retribuiti, per periodi di breve durata. Questa seconda parte del programma offre ai giovani studenti l'opportunità di svolgere ricerche per la loro tesi. Ciò avviene conformemente al processo di Bologna e all'obbligo fatto a questi studenti universitari di effettuare un tirocinio nell'ambito dei loro studi. Alla fine del 2007 un dottorando è stato selezionato per un tirocinio non retribuito di due mesi. Tali tirocini sono limitati a situazioni eccezionali e soggetti a criteri di ammissione rigorosi.

Tutti i tirocinanti, siano essi retribuiti o no, hanno contribuito al lavoro sia teorico che pratico, maturando nel contempo un'esperienza diretta.

Sulla scorta di un accordo sul livello dei servizi concluso nel 2005, il GEPD si è avvalso dell'assistenza amministrativa dell'Ufficio tirocini della Direzione generale Istruzione e cultura della Commissione, che ha continuato a fornire un sostegno prezioso grazie alla vasta esperienza del suo personale.

6.3.3. Programma per gli esperti nazionali distaccati

Il programma per gli esperti nazionali distaccati (END) è stato avviato nel gennaio 2006, in seguito alla creazione della sua base giuridica ed organizzativa nell'autunno 2005 ⁽⁷⁶⁾.

Il distacco di esperti nazionali consente al GEPD di avvalersi delle competenze e delle esperienze professionali di personale proveniente dalle autorità garanti della protezione dei dati (DPA) istituite negli Stati membri. Il programma consente agli esperti nazionali di familiarizzarsi con gli aspetti relativi alla protezione dei dati in ambito UE (in termini di controllo, consultazione e cooperazione). Entrambe le parti ne traggono vantaggio dato che consente anche al GEPD di avere una maggiore visibilità a livello nazionale nel settore della protezione dei dati.

Al fine di reclutare gli esperti nazionali, il GEPD si rivolge alle autorità nazionali incaricate della protezione dei dati. Anche le rappresentanze permanenti nazionali sono informate del programma e sono invi-

⁽⁷⁶⁾ Decisione del GEPD del 10 novembre 2005.

tate a contribuire alla ricerca di candidati idonei. La DG Personale e amministrazione della Commissione fornisce una preziosa assistenza amministrativa ai fini dell'organizzazione del programma.

Nel 2007 sono stati distaccati due esperti nazionali, uno dalla DPA britannica — Information Commissioner's Office — e l'altro dalla DPA ungherese — Commissario per la protezione dei dati e la libertà d'informazione.

6.3.4. Organigramma

L'organigramma del GEPD è rimasto lo stesso dal 2004, ossia: un'unità, al momento composta da otto persone, responsabile dell'amministrazione, del personale e del bilancio e i restanti 21 membri del personale incaricati dell'aspetto operativo dei compiti nel settore della protezione dei dati. Essi operano sotto l'autorità diretta del GEPD e del GEPD aggiunto in due settori principali attinenti al controllo e alla consultazione.

Nella ripartizione dei compiti tra il personale è stata tuttavia mantenuta una certa flessibilità in quanto tali compiti sono ancora in fase di sviluppo.

6.3.5. Formazione

Un obiettivo fondamentale della formazione del personale nell'ambito del GEPD è quello di ampliare e migliorare le competenze individuali cosicché ogni membro del personale possa contribuire in modo ottimale al conseguimento delle finalità dell'istituzione. Nel 2007 il GEPD ha adottato una politica di formazione interna basata sulle attività specifiche delle istituzioni, nonché sui suoi obiettivi strategici. Negli orientamenti generali allegati alla corrispondente decisione sono individuati spazi di apprendimento prioritari per il biennio 2007-2008. L'obiettivo è di sviluppare un «centro di eccellenza» nel settore della protezione dei dati e migliorare le conoscenze e le competenze del personale in modo tale da integrare pienamente i valori del GEPD tra il personale.

È stata messa a punto una giornata di benvenuto per i «nuovi arrivati», basata su un programma standard che fornisce ai nuovi colleghi una visione generale dell'istituzione e del contesto amministrativo.

Il personale del GEPD ha accesso ai corsi di formazione organizzati da altre istituzioni europee ed organi-

smi interistituzionali, principalmente la Commissione e la Scuola europea di amministrazione.

La partecipazione del GEPD ai gruppi di lavoro interistituzionali (gruppo interistituzionale della Scuola europea di amministrazione e comitato interistituzionale per la formazione linguistica) è intesa alla condivisione di un approccio comune in un settore in cui le esigenze sono sostanzialmente simili in tutte le istituzioni e consentono economie di scala.

Nel 2007 il GEPD ha firmato, insieme ad altre istituzioni, un nuovo protocollo sull'armonizzazione dei costi dei corsi di lingua interistituzionali.

6.4. Assistenza amministrativa e cooperazione interistituzionale

La cooperazione interistituzionale, basata sull'accordo di cooperazione interistituzionale firmato nel giugno 2004 e prorogato per un triennio nel 2006, continua a svolgere un ruolo fondamentale per il GEPD e le sue attività in termini di maggiore efficienza ed economie di scala. Ciò consente inoltre di evitare l'inutile moltiplicazione delle infrastrutture amministrative e ridurre le spese amministrative improduttive garantendo al tempo stesso un elevato livello di amministrazione del settore pubblico.

Su tale base la cooperazione interistituzionale è proseguita nel 2007 con varie DG della Commissione (DG Personale e amministrazione; Bilancio; Servizio di audit interno; Sicurezza; DG Istruzione e cultura), l'ufficio Pagamenti, vari servizi del Parlamento europeo (servizi Tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in particolare accordi per la nuova versione del sito web del GEPD; sistemazione dei locali, sicurezza degli edifici, stampa, posta, telefoni, forniture ecc.) e il Consiglio (per quanto concerne le traduzioni).

Gli accordi sul livello dei servizi firmati nel 2005 con le varie istituzioni e i relativi servizi vengono regolarmente aggiornati. Sono in fase di preparazione altri accordi riguardanti nuovi settori.

Al fine di agevolare la collaborazione tra i servizi della Commissione e il GEPD e migliorare gli scambi di informazioni fra i servizi, nel 2006 è stato richiesto l'accesso diretto, a partire dai locali del GEPD, ad alcune applicazioni per la gestione finanziaria della

Commissione (ABAC, SAP). L'accesso diretto è stato reso possibile per il sistema ABAC ed è in fase di sviluppo per l'applicazione SAP. Per quanto concerne le applicazioni per la gestione delle risorse umane, per il sistema Syslog⁽⁷⁷⁾, l'accesso è tuttora soltanto parziale. Si prevede che il pieno accesso sarà reso possibile nel corso del 2008.

Il nuovo sito web del GEPD è stato sviluppato in collaborazione con i pertinenti servizi del Parlamento europeo. I problemi connessi al software specifico scelto per svilupparlo hanno tuttavia rallentato la messa a punto del progetto. Il GEPD spera che il progetto venga ultimato nel corso del 2008.

La partecipazione alla gara d'appalto interistituzionale per personale temporaneo, assicurazioni e fornitura di mobili è proseguita nel 2007, consentendo all'istituzione di aumentare la propria efficienza in molti settori amministrativi e di progredire verso una maggiore autonomia. Quanto alle forniture per ufficio, il GEPD ha partecipato alla gara d'appalto del Parlamento europeo, che darà luogo alla sottoscrizione di nuovi contratti nell'estate 2008.

Il GEPD ha continuato a partecipare a vari comitati interistituzionali. A causa delle ridotte dimensioni dell'istituzione, tuttavia, tale partecipazione ha dovuto essere limitata solo ad alcuni di essi. Ha comunque contribuito ad aumentare la visibilità del GEPD presso le altre istituzioni, favorendo lo scambio continuo di informazioni e buone prassi.

6.5. Infrastruttura

Sulla base dell'accordo di cooperazione amministrativa, il GEPD ha sede presso i locali del Parlamento europeo, che lo assiste nei settori delle tecnologie dell'informazione (TI) e delle infrastrutture telefoniche.

L'inventario del mobilio e dei beni informatici è stato elaborato con l'ausilio dei servizi del Parlamento europeo.

⁽⁷⁷⁾ Syslog è un sistema d'informazione per la gestione elettronica dei corsi di formazione. SI2 e ABAC sono sistemi di gestione contabile.

6.6. Contesto amministrativo

6.6.1. Sistema di controllo interno e audit

È chiaro che il processo di individuazione dei rischi connessi allo sviluppo delle attività del GEPD è ancora in fase iniziale. Il GEPD ha adottato le procedure di controllo interno specifiche ritenute più adatte alle sue necessità per le dimensioni dell'istituzione e le sue attività. Lo scopo è quello di fornire ai dirigenti e al personale una garanzia ragionevole per il conseguimento dei suoi obiettivi e la gestione dei rischi connessi alle sue attività.

Nel complesso, il GEPD ritiene che i sistemi di controllo interno esistenti forniscano una garanzia ragionevole circa la legalità e la regolarità delle operazioni di cui l'istituzione è responsabile. Il GEPD provvederà a che l'ordinatore delegato continui ad adoperarsi per garantire che le dichiarazioni che accompagnano le relazioni annuali siano effettivamente basate con ragionevole certezza su adeguati sistemi di controllo interno.

La prima valutazione effettuata dai servizi del GEPD ha dimostrato la funzionalità e l'efficienza del sistema di controllo interno.

La prima relazione di audit a cura del Servizio di audit interno (SAI), pervenuta nel settembre 2007, ha confermato la capacità del sistema di controllo interno del GEPD di fornire una garanzia ragionevole per il conseguimento degli obiettivi dell'istituzione. Durante il processo di valutazione sono stati nondimeno individuati alcuni aspetti che dovevano essere migliorati. Per alcuni di essi è stata intrapresa un'azione immediata, mentre altre saranno progressivamente poste in atto in futuro, parallelamente all'evolversi delle funzioni affidate al GEPD.

L'attuazione delle raccomandazioni del SAI approvate dal GEPD è una delle priorità fissate per il 2008. Si procederà sulla base di un piano d'azione che verrà redatto nei primi mesi del 2008.

Il GEPD intende avanzare in questo settore al fine di mantenere al minimo il livello di rischio per l'istituzione.

6.6.2. Comitato del personale

L'8 febbraio 2006, in virtù dell'articolo 9 dello statuto dei funzionari delle Comunità europee, il GEPD ha adottato una decisione che istituisce un comitato del personale. Il comitato è consultato su una serie di disposizioni generali di attuazione dello statuto del personale e su altre disposizioni interne adottate dall'istituzione.



Il comitato del personale del GEPD durante una riunione.

6.6.3. Norme interne

È continuato il processo di adozione di nuove norme interne necessarie per il corretto funzionamento dell'istituzione, nonché l'adozione di nuove disposizioni generali di attuazione dello statuto del personale (cfr. l'allegato I).

Le disposizioni relative ai settori per i quali il GEPD beneficia dell'assistenza della Commissione sono simili a quelle della Commissione, ma con alcuni adattamenti dovuti alla specificità dell'ufficio del GEPD. In occasione della giornata di benvenuto ai nuovi colleghi viene consegnata una guida amministrativa contenente tutte le norme interne dell'istituzione e le informazioni sulle sue peculiarità. Tale documento viene periodicamente aggiornato.

Il GEPD ha continuato a sviluppare servizi sociali (soprattutto in relazione ai bambini, quali asili nido, accesso alla Scuola europea ecc.).

Nel 2007 sono state adottate due importanti decisioni interne:

- a seguito di uno studio approfondito dei sistemi di valutazione delle altre istituzioni europee e di un dialogo produttivo con il comitato del personale, il GEPD ha adottato la decisione n. 30, del 30 marzo 2007, che stabilisce le modalità di **valutazione** del personale — in conformità dello statuto dei funzionari delle Comunità europee ⁽⁷⁸⁾. Al fine di definire i criteri di valutazione e le procedure per la compilazione del rapporto è stata predisposta una guida alla valutazione del personale. È stato introdotto un colloquio intermedio che consente un riscontro di informazioni dopo sei mesi, dando al funzionario scrutinato la possibilità di migliorare la propria prestazione molto prima della valutazione ufficiale. A seguito dell'adozione di tali norme il primo esercizio di valutazione è stato effettuato nel 2007;
- una volta introdotto il sistema di valutazione, la realizzazione di un sistema di promozione era il logico passo in avanti successivo nel processo di creazione e sviluppo di un contesto amministrativo e una struttura delle carriere. Il GEPD ha adottato le norme che disciplinano il sistema delle promozioni con la decisione n. 38 del 26 novembre 2007. Il primo esercizio di promozione è stato effettuato dopo l'adozione della decisione;
- il GEPD, istituzione relativamente giovane, si sta sviluppando rapidamente. Di conseguenza, le norme e le procedure appropriate nei primi anni di attività possono risultare meno efficaci in seguito nell'ambito di una struttura più grande e più complessa. Dette norme (in materia di valutazione e promozione) saranno perciò oggetto di una valutazione da effettuare due anni dopo la loro adozione e potranno quindi essere modificate di conseguenza.

È stato inoltre adottato un pacchetto di tre decisioni riguardanti i diritti a pensione del personale. Il GEPD ha avviato le trattative con l'Ufficio pagamenti per la delega delle attività quotidiane in questo settore altamente tecnico.

⁽⁷⁸⁾ Articolo 43: «La competenza, il rendimento e il comportamento in servizio di ciascun funzionario sono oggetto di un rapporto informativo periodico (...)».

6.6.4. Responsabile della protezione dei dati

A norma dell'articolo 24, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 45/2001 il GEPD ha nominato un responsabile della protezione dei dati (RPD) per assicurare l'applicazione interna delle disposizioni del regolamento. Nel 2007 è stato stilato un inventario delle operazioni che comportano il trattamento di dati personali. Detto inventario è inteso ad orientare il processo di notifica. Data la sua posizione particolare, il GEPD sta sviluppando un processo di notificazione semplificato per i casi soggetti a controllo preventivo.

6.6.5. Gestione dei documenti

Il GEPD ha iniziato a lavorare sull'attuazione di un nuovo sistema di gestione della posta elettronica (GEDA) con il sostegno dei servizi del Parlamento europeo. Si tratta di una prima fase nello sviluppo di un sistema di gestione dei casi trattati ai fini di un migliore sostegno alle attività del GEPD.

6.7. Relazioni esterne

Essendo un'autorità europea con sede a Bruxelles riconosciuta dalle autorità belghe, il GEPD e il suo personale beneficiano dei privilegi e immunità previsti dal protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee.

6.8. Obiettivi per il 2008

Gli obiettivi fissati per il 2007 sono stati pienamente raggiunti. Nel 2008 il GEPD continuerà il processo di consolidamento precedentemente intrapreso e svilupperà ulteriormente alcune attività.

La terminologia di bilancio rinnovata diventa operante nel 2008. Il GEPD ha in programma l'adozione di nuove norme finanziarie interne adattate alle sue

dimensioni. È prevista un'ottimizzazione dei numerosi processi di trattamento interno per mantenere l'istituzione pronta alla quantità sempre crescente di dossier finanziari da trattare. Quanto al software finanziario il GEPD continuerà ad adoperarsi per acquisire gli strumenti che consentono l'accesso ai dossier finanziari dalla sua sede.

La costante cooperazione amministrativa sulla base dell'accordo amministrativo prolungato rimarrà un fattore essenziale per il GEPD. Parallelamente il GEPD continuerà a sviluppare il contesto amministrativo dell'ufficio e ad adottare disposizioni generali di attuazione per lo statuto.

Il sistema di gestione della posta e registrazione dei dossier saranno sviluppati e migliorati con l'aiuto dei servizi del Parlamento europeo. Quanto al software per la gestione delle risorse umane (principalmente missioni: MIP; ferie e formazione: Syslog) il GEPD farà ugualmente tutti gli sforzi necessari per acquisire i programmi che consentono l'accesso ai dossier dalla sua sede.

L'attuazione dei miglioramenti individuati durante la prima valutazione del sistema di controllo interno e delle raccomandazioni del SAI pervenute alla fine del 2007 sarà prioritaria. L'RPD continuerà a garantire l'applicazione interna delle disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001.

Consapevole del grado di riservatezza richiesto da taluni settori della sua attività, il GEPD intende elaborare una politica globale in materia di sicurezza compatibile con le sue funzioni.

Saranno necessari ulteriori spazi per gli uffici per accogliere il futuro personale. Nel corso del 2008 si avvieranno le trattative con i servizi del Parlamento europeo per ottenere spazi sufficienti per le future esigenze.

Il GEPD intende sviluppare le sue attività sociali e portare a termine lo sviluppo di un nuovo sito web.

Allegato A

Quadro normativo

L'articolo 286 del trattato CE, adottato nel 1997 come parte del trattato di Amsterdam, prevede che gli atti comunitari sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati si applichino anche alle istituzioni e agli organismi comunitari, e che sia istituito un organo di controllo indipendente.

Gli atti comunitari cui fa riferimento tale disposizione sono la direttiva 95/46/CE, che prevede un quadro generale per la normativa in materia di protezione dei dati negli Stati membri, e la direttiva 97/66/CE, specifica di un settore, sostituita poi dalla direttiva 2002/58/CE relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche. Entrambe le direttive possono essere considerate il risultato di uno sviluppo giuridico avviato nei primi anni settanta in sede di Consiglio d'Europa.

Introduzione

L'articolo 8 della Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali prevede il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare, fatte salve le restrizioni che vengono ammesse solo a talune condizioni. Tuttavia, nel 1981 si è ritenuto necessario adottare una convenzione distinta sulla protezione dei dati al fine di sviluppare un approccio strutturale positivo alla salvaguardia dei diritti e delle libertà fondamentali su cui può incidere il trattamento dei dati personali in una società moderna. Detta convenzione, nota anche come Convenzione 108, è stata ratificata da quasi 40 paesi membri del Consiglio d'Europa, compresi tutti gli Stati membri dell'UE.

La direttiva 95/46/CE era basata sui principi della Convenzione 108, che ha però precisato e sviluppato sotto numerosi aspetti. Il suo obiettivo era fornire un elevato grado di tutela e la libera circolazione dei dati personali nell'UE. All'atto della presentazione della proposta all'inizio degli anni novanta, la Commissione dichiarò che le istituzioni e gli organismi comunitari dovevano beneficiare di analoghe garanzie giuridiche che consentissero loro di partecipare alla libera circolazione dei dati personali, fatte salve le norme di protezione equivalenti. Fino all'adozione dell'articolo 286 del trattato CE mancava tuttavia una base giuridica per un siffatto regime.

Le pertinenti disposizioni di cui all'articolo 286 del trattato CE sono state stabilite con il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati, il quale è entrato in vigore nel 2001⁽⁷⁹⁾. Tale regolamento ha istituito altresì un'autorità di controllo indipendente, denominata «garante europeo della protezione dei dati» cui sono conferiti i compiti e le competenze previsti dal trattato.

Il trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, firmato nell'ottobre 2004, mette in grande rilievo la tutela dei diritti fondamentali. Il rispetto della vita privata e della vita familiare nonché la protezione dei dati di carattere personale sono trattati come diritti fondamentali distinti negli articoli II-67 e II-68 della Costituzione. La protezione dei dati è anche citata all'articolo I-51 della Costituzione, nel titolo VI «La vita democratica dell'Unione». È questa una chiara dimostrazione del fatto che la protezione dei dati è considerata un elemento di base del «buongoverno». Il controllo indipendente è un elemento fondamentale di tale protezione.

Regolamento (CE) n. 45/2001

Ad un attento esame andrebbe innanzi tutto rilevato che il regolamento si applica «al trattamento di dati personali da parte di tutte le istituzioni e di tutti gli organismi comunitari, nella misura in cui detto trattamento avviene nell'esercizio di attività che rientrano in tutto o in parte nel campo di applicazione del diritto comunitario». Ciò significa che solo le attività interamente al di fuori del «primo pilastro» non sono soggette ai compiti e alle competenze di controllo del GEPD.

Le definizioni e il contenuto del regolamento seguono da vicino l'impostazione della direttiva 95/46/CE. Si potrebbe affermare che il regolamento (CE) n. 45/2001 costituisce l'attuazione della direttiva a livello europeo. Ciò significa che il regolamento riguarda i principi generali quali il trattamento in modo corretto e lecito,

⁽⁷⁹⁾ GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

la proporzionalità e l'uso compatibile, categorie particolari di dati sensibili, l'informazione da fornire agli interessati, i diritti dell'interessato, gli obblighi dei responsabili del trattamento — tenendo conto, se del caso, di circostanze speciali a livello dell'UE — nonché il controllo, l'attuazione e i mezzi di ricorso. Un capo distinto riguarda la protezione dei dati personali e la tutela della vita privata nell'ambito delle reti interne di telecomunicazioni. Questo capo è di fatto l'attuazione a livello europeo della direttiva 97/66/CE sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni.

Caratteristica interessante del regolamento è l'obbligo imposto ad ogni istituzione ed organismo della Comunità di nominare almeno un responsabile della protezione dei dati personali (RPD), che ha il compito di garantire l'applicazione interna delle disposizioni del regolamento, compresa la corretta notificazione dei trattamenti, in maniera indipendente. Tutte le istituzioni comunitarie e alcuni organismi hanno ora un responsabile della protezione dei dati; alcuni di essi sono in carica da vari anni. Ciò significa che è stato svolto un lavoro considerevole per attuare il regolamento anche in mancanza di un organismo di controllo. I responsabili della protezione dei dati possono anche trovarsi in una posizione migliore per fornire consulenza o intervenire tempestivamente e per contribuire a sviluppare buone prassi. Poiché essi hanno l'obbligo formale di collaborare con il GEPD, si è creata una rete molto importante e altamente apprezzata che consente di operare assieme con la prospettiva di ulteriori sviluppi (cfr. punto 2.2).

Compiti e competenze del GEPD

I compiti e le competenze del GEPD sono chiaramente descritti negli articoli 41, 46 e 47 del regolamento (cfr. allegato B) in termini sia generali che specifici. L'articolo 41 enuncia il mandato generale del GEPD — garantire il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, segnatamente del diritto alla vita privata, riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari. Espone inoltre per sommi capi alcuni elementi specifici di tale mandato. Tali responsabilità generali sono sviluppate e precisate negli articoli 46 e 47 con un elenco particolareggiato di funzioni e competenze.

La descrizione delle responsabilità, delle funzioni e delle competenze segue essenzialmente lo stesso modello previsto per gli organi di controllo nazionali: trattare reclami e compiere i relativi accertamenti, svolgere altre indagini, informare i responsabili del trattamento e gli interessati, effettuare controlli preventivi in caso di trattamenti che presentano rischi specifici ecc. Il regolamento conferisce al GEPD il potere di accedere alle informazioni e ai locali pertinenti ove ciò sia necessario ai fini delle indagini. Egli può anche imporre sanzioni e adire la Corte di giustizia. Dette attività di **controllo** sono trattate in modo più ampio nel capo 2 della presente relazione.

Alcuni compiti sono di natura particolare. Il compito di consigliare la Commissione e le altre istituzioni comunitarie per quanto riguarda le nuove normative — ribadito all'articolo 28, paragrafo 2 dall'obbligo formale imposto alla Commissione di consultare il GEPD al momento dell'adozione di una proposta legislativa in materia di protezione dei dati personali — si riferisce anche ai progetti di direttive e alle altre misure destinate ad essere applicate a livello nazionale o eventualmente recepite nel diritto interno. Si tratta di una funzione strategica che consente al GEPD di valutare in una fase precoce le implicazioni in materia di tutela della vita privata e di discutere possibili alternative, anche nelle materie che rientrano nel «terzo pilastro» (cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale). Anche il controllo degli sviluppi rilevanti che possono avere ripercussioni sulla protezione dei dati personali è un compito importante. Su queste attività **consultive** del GEPD ci si soffermerà nel capo 3 della presente relazione.

Di natura analoga è l'obbligo di collaborare con le autorità nazionali di controllo e gli organi di controllo nelle materie del «terzo pilastro». In qualità di membro del gruppo istituito in virtù dell'articolo 29 per consigliare la Commissione e sviluppare politiche armonizzate, il GEPD ha la possibilità di contribuire a tale livello. La collaborazione con gli organi di controllo nell'ambito del terzo pilastro gli consente di seguire gli sviluppi in tale contesto e di contribuire a un quadro più coerente per quanto riguarda la protezione dei dati personali, a prescindere dal pilastro o dal contesto specifico. Tale **collaborazione** è trattata ulteriormente nel capo 4 della presente relazione.

Allegato B

Estratto del regolamento (CE) n. 45/2001

Articolo 41 — Garante europeo della protezione dei dati

1. È istituita un'autorità di controllo indipendente denominata Garante europeo della protezione dei dati.

2. Il Garante europeo della protezione dei dati ha il compito di garantire il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, segnatamente del diritto alla vita privata, riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari.

Il Garante europeo della protezione dei dati ha il compito di sorvegliare e assicurare l'applicazione del presente regolamento e di qualunque altro atto comunitario relativo alla tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche riguardo al trattamento dei dati personali da parte di un'istituzione o di un organismo comunitario, e di fornire alle istituzioni e agli organismi comunitari nonché agli interessati pareri su tutte le questioni relative al trattamento dei dati personali. A tal fine esso assolve agli obblighi previsti all'articolo 46 ed esercita i poteri attribuitigli dall'articolo 47.

Articolo 46 — Funzioni

Il Garante europeo della protezione dei dati assolve i seguenti compiti:

- a) tratta i reclami e compie i relativi accertamenti, e ne comunica l'esito agli interessati entro un termine ragionevole;
- b) svolge indagini di propria iniziativa o in seguito a un reclamo e ne comunica l'esito agli interessati entro un termine ragionevole;
- c) sorveglia e garantisce l'applicazione del presente regolamento e di qualunque altro atto comunitario relativo alla tutela delle persone fisiche riguardo al trattamento dei dati personali da parte di un'istituzione o di un organismo comunitario, fatta eccezione per la Corte di giustizia delle Comunità europee nell'esercizio delle sue funzioni giurisdizionali;
- d) consiglia le istituzioni e gli organismi comunitari, di propria iniziativa o su richiesta, in ordine a qualsiasi argomento relativo al trattamento di dati personali, in particolare prima che essi adottino regolamentazioni interne relative alla tutela dei diritti e delle libertà fondamentali riguardo al trattamento di dati personali;
- e) sorveglia l'evoluzione delle tecnologie che presentano un interesse, se ed in quanto incidenti sulla protezione dei dati personali, in particolare l'evoluzione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
- f) i) collabora con le autorità nazionali di controllo di cui all'articolo 28 della direttiva 95/46/CE dei paesi cui si applica tale direttiva se ed in quanto ciò risulti necessario per l'adempimento dei rispettivi obblighi, in particolare scambiando ogni informazione utile, chiedendo a dette autorità o organi di esercitare le loro funzioni o rispondendo a loro richieste;
- ii) collabora altresì con gli organi di controllo della protezione dei dati istituiti in virtù del titolo VI del trattato sull'Unione europea, in particolare per rendere più coerente l'applicazione delle norme e procedure che sono rispettivamente incaricati di fare osservare;
- g) partecipa alle attività del «Gruppo per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali», istituito dall'articolo 29 della direttiva 95/46/CE;
- h) determina, motiva e rende pubbliche le deroghe, le garanzie, le autorizzazioni e le condizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettera b), paragrafi 4, 5 e 6, all'articolo 12, paragrafo 2, all'articolo 19 e all'articolo 37, paragrafo 2;
- i) tiene un registro dei trattamenti notificatigli ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 2, e registrati a norma dell'articolo 27, paragrafo 5, e fornisce i mezzi necessari per accedere ai registri tenuti dai responsabili della protezione dei dati a norma dell'articolo 26;
- j) procede ad un esame preventivo dei trattamenti notificatigli;
- k) adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 47 — Competenze

1. Il Garante europeo della protezione dei dati può:
 - a) offrire consulenza agli interessati nell'esercizio dei loro diritti;
 - b) rivolgersi al responsabile del trattamento in caso di asserita violazione delle disposizioni sul trattamento dei dati personali e, all'occorrenza, presentare proposte volte a porre rimedio a tale violazione e a migliorare la protezione degli interessati;
 - c) ordinare che siano soddisfatte le richieste di esercizio di determinati diritti allorché dette richieste siano state respinte in violazione degli articoli da 13 a 19;
 - d) rivolgere avvertimenti o moniti al responsabile del trattamento;
 - e) ordinare la rettifica, il blocco, la cancellazione o la distruzione di tutti i dati che siano stati trattati in violazione delle disposizioni sul trattamento dei dati personali e la notificazione di misure ai terzi ai quali i dati sono stati comunicati;
 - f) vietare trattamenti a titolo provvisorio o definitivo;
 - g) adire l'istituzione o l'organismo comunitario in questione e, se necessario, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione;
 - h) adire la Corte di giustizia delle Comunità europee alle condizioni previste dal trattato;
 - i) intervenire nelle cause dinanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee.
2. Il Garante europeo della protezione dei dati ha il potere di:
 - a) ottenere da un responsabile del trattamento o da un'istituzione o un organismo comunitario l'accesso a tutti i dati personali e a tutte le informazioni necessarie alle sue indagini;
 - b) accedere a tutti i locali in cui un responsabile del trattamento o un'istituzione o un organismo comunitario svolge le sue attività se si può ragionevolmente supporre che in essi viene svolta un'attività in applicazione del presente regolamento.

Allegato C

Elenco delle abbreviazioni

ACCP	Agenzia comunitaria di controllo della pesca
BCE	Banca centrale europea
BEI	Banca europea per gli investimenti
CC	Corte dei conti
CCL	Elenco comune dei dati conservati
CCR	Centro comune di ricerca
CdR	Comitato delle regioni
CdT	Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea
CE	Comunità europee
CEDU	Convenzione europea dei diritti dell'uomo
CESE	Comitato economico e sociale europeo
CGCE	Corte di giustizia delle Comunità europee
CIG	Conferenza intergovernativa
CPCS	Sistema di cooperazione per la tutela dei consumatori
DPA	Autorità garante della protezione dei dati
DPC	Coordinatore della protezione dei dati (solo alla Commissione europea)
EAS	Scuola europea di amministrazione
EFSA	Autorità europea per la sicurezza alimentare
EMEA	Agenzia europea per i medicinali
EMPL	Commissione per l'occupazione e gli affari sociali del Parlamento europeo
EMSA	Agenzia europea per la sicurezza marittima
ENISA	Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione
EPSO	Ufficio europeo di selezione del personale
Eurofound	Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro
ETF	Fondazione europea per la formazione
FIDE	Archivio europeo d'identificazione dei fascicoli a fini doganali
IAS	Servizio di audit interno
IMI	Sistema d'informazione del mercato interno
LIBE	Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni del Parlamento europeo
MI	Memorandum d'intesa
OCSE	Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici
OEDT	Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze
OHC	Centro per la salute sul lavoro
OLAF	Ufficio europeo per la lotta antifrode
PE	Parlamento europeo
PMO	Ufficio pagamenti della Commissione europea
PNR	Codice di prenotazione
7° PQ	Settimo programma quadro di ricerca
RAS	Sistema di allarme rapido
RFID	Identificazione a radiofrequenza
RPD	Responsabile della protezione dei dati

R&S	Ricerca e sviluppo
SID	Sistema d'informazione doganale
SIS	Sistema d'informazione Schengen
SWIFT	Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication
Terzo pilastro	Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale
UAMI	Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno
UCVV	Ufficio comunitario delle varietà vegetali
UE	Unione europea
VIS	Sistema d'informazione visti
WP 29	Gruppo dell'articolo 29
WPPJ	Gruppo «Polizia e giustizia»

Allegato D


Elenco dei responsabili della protezione dei dati (RPD)

Organizzazione	Nome	E-Mail
Parlamento europeo	Jonathan STEELE	dg5data-protection@europarl.europa.eu
Consiglio dell'Unione europea	Pierre VERNHES	data.protection@consilium.europa.eu
Commissione europea	Philippe RENAUDIÈRE	data-protection-officer@ec.europa.eu
Corte di giustizia delle Comunità europee	Marc SCHAUSS	dataprotectionofficer@curia.europa.eu
Corte dei conti	Jan KILB	data-protection@eca.europa.eu
Comitato economico e sociale europeo	Sofia FAKIRI	data.protection@eesc.europa.eu
Comitato delle regioni	Petra CANDELLIER	data.protection@cor.europa.eu
Banca europea per gli investimenti	Jean-Philippe MINNAERT	dataprotectionofficer@eib.org
Fondo europeo per gli investimenti	Jobst NEUSS	j.neuss@eif.org
Banca centrale europea	Martin BENISCH	DPO@ecb.int
Mediatore europeo	Loïc JULIEN	dpo-euro-ombudsman@ombudsman.europa.eu
Garante europeo della protezione dei dati	Giuseppina LAURITANO	giuseppina.lauritano@edps.europa.eu
Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)	Laraine LAUDATI	laraine.laudati@ec.europa.eu
Agenzia comunitaria di controllo della pesca (ACCP)	Rieke ARNDT	rieke.arndt@ext.ec.europa.eu
Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV)	Véronique DOREAU	doreau@cpvo.europa.eu
Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura	Hubert MONET	hubert.monet@ec.europa.eu
Agenzia europea per la ricostruzione	Martin DISCHENDORFER	martin.dischendorfer@ear.europa.eu
Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA)	Terry TAYLOR	taylor@osha.europa.eu
Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne (Frontex)	Sakari VUORENSOLA	sakari.vuorensola@frontex.europa.eu
Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA)	Arthur BECKAND	arthur.beckand@easa.europa.eu
Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (CEPCM)	Elisabeth ROBINO	elisabeth.robino@ecdc.europa.eu
Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop)	Spyros ANTONIOU	spyros.antoniou@cedefop.europa.eu

Organizzazione	Nome	E-Mail
Agenzia europea dell'ambiente (AEA)	Gordon McINNES	gordon.mcinnnes@eea.europa.eu
Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA)	Claus REUNIS	dataprotectionofficer@efsa.europa.eu
Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound)	Markus GRIMMEISEN	mgr@eurofound.europa.eu
Autorità di vigilanza del GNSS europeo	Dimitri NICOLAÏDES	dimitri.nicolaides@gsa.europa.eu
Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA)	Malgorzata NESTEROWICZ	malgorzata.nesterowicz@emsa.europa.eu
Agenzia europea per i medicinali (EMA)	Vincenzo SALVATORE	data.protection@emea.europa.eu
Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT)	Cécile MARTEL	cecile.martel@emcdda.europa.eu
Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA)	Andreas MITRAKAS	dataprotection@enisa.europa.eu
Agenzia ferroviaria europea (ERA)	Zografia PYLORIDOU	zographia.pyloridou@era.europa.eu
Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV)	<i>Non ancora nominato</i>	
Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA)	Nikolaos FIKATAS	nikolaos.fikatas@fra.europa.eu
Agenzia esecutiva per la competitività e l'innovazione	Olivier CORNU	olivier.cornu@ext.ec.europa.eu
Agenzia esecutiva per il programma di sanità pubblica	Eva LÄTTI	eva.latti@ec.europa.eu
Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI)	Luc DEJAIFFE	dataprotectionofficer@oami.europa.eu
Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea (CdT)	Benoit VITALE	data-protection@cdt.europa.eu


Allegato E

Tempi di trattamento dei dossier di controllo preventivo per caso e per istituzione




NB: I giorni lavorativi per redigere un progetto di parere non includono il mese di agosto per i fascicoli di controllo preventivo ricevuti prima del 1 settembre 2007. I giorni di sospensione del termine includono la sospensione per commenti sul progetto, di norma tra 7 e 10 giorni.

Pareri emessi nel 2007 (I)



Pareri emessi nel 2007 (II)



NB: I giorni lavorativi per redigere un progetto di parere non includono il mese di agosto per i fascicoli di controllo preventivo ricevuti prima del 1 settembre 2007. I giorni di sospensione del termine includono la sospensione per commenti sul progetto, di norma tra 7 e 10 giorni.

Allegato F

Elenco dei pareri sui controlli preventivi

Nuovo orario mobile AGRI — Commissione

Risposta del 19 dicembre 2007 a una notificazione di controllo preventivo relativa al «Nuovo orario mobile AGRI» (fascicolo 2007-680)

Servizio notificazione frodi — OLAF

Parere del 18 dicembre 2007 su una notificazione di controllo preventivo sul Servizio notificazione frodi (fascicolo 2007-481)

Evoluzione della carriera — Agenzia europea per la sicurezza marittima

Parere del 17 dicembre 2007 su una notificazione di controllo preventivo riguardante l'«Evoluzione annuale della carriera» (fascicolo 2007-568)

Consulente sociale — Banca centrale europea

Parere del 6 dicembre 2007 su una notificazione di controllo preventivo riguardante i dati trattati dal consulente sociale (fascicolo 2007-489)

Dossier sociali — CESE e CdR

Parere del 6 dicembre 2007 sulla notificazione di controllo preventivo riguardante il fascicolo «Dossier sociali» (fascicolo 2007-355)

Procedura di valutazione — Comitato delle regioni

Parere del 4 dicembre 2007 sulla notificazione di controllo preventivo riguardante il fascicolo «Procedura di valutazione dei funzionari e agenti» (fascicolo 2007-356)

Procedura di attestazione — Comitato delle regioni

Parere del 29 novembre 2007 sulla notificazione di controllo preventivo riguardante il fascicolo «Procedura di attestazione» (fascicolo 2007-352)

Procedura d'invalidità — Commissione

Parere del 29 novembre 2007 sulla notificazione di controllo preventivo riguardante il fascicolo «Procedura d'invalidità — Servizi medici Bruxelles-Lussemburgo» (fascicolo 2007-125)

Sciopero e azioni assimilabili — Consiglio

Parere del 29 novembre 2007 sulla notificazione di controllo preventivo riguardante il fascicolo «Gestione amministrativa in caso di sciopero e azioni ad esso assimilabili: trattenute su stipendio e misure di requisizione» (fascicolo 2004-249)

Dati sulla dosimetria presso l'IRMM del CCR — Commissione

Parere del 29 novembre 2007 su una notificazione di controllo preventivo sui «Dati sulla dosimetria presso l'IRMM del CCR di Geel» (fascicolo 2007-325)

Certificazione — Comitato delle regioni

Parere del 29 novembre 2007 sulla notificazione di controllo preventivo riguardante il fascicolo «Procedura di certificazione» (fascicolo 2007-353)

Esame oftalmologico — Corte dei conti

Parere del 29 novembre 2007 sulla notificazione di controllo preventivo riguardante il fascicolo «Esame oftalmologico di controllo per le persone che lavorano al computer» (fascicolo 2007-303)

Pensionamento anticipato — UAMI

Parere del 22 novembre 2007 su una notificazione di controllo preventivo sulla procedura di pensionamento anticipato senza riduzione dei diritti a pensione (fascicolo 2007-575)

Banche dati sull'intelligence — OLAF

Parere del 21 novembre 2007 su una notificazione di controllo preventivo riguardante il complesso di dati sulle informazioni e sull'intelligence e le banche dati sull'intelligence (fascicoli riuniti 2007-27 e 2007-28)

Assunzione di esperti nazionali distaccati — EMSA

Parere del 20 novembre 2007 su una notificazione di controllo preventivo riguardante la procedura di assunzione di esperti nazionali distaccati (caso 2007-567)

Assunzione di agenti temporanei — OLAF

Parere del 14 novembre 2007 su una notificazione di controllo preventivo riguardante la selezione e l'assunzione di agenti temporanei da parte dell'OLAF (caso 2007-6)

Valutazione dei membri dell'unità linguistica — UAMI

Parere del 12 novembre 2007 su una notificazione di controllo preventivo riguardante la valutazione dei membri dell'unità linguistica (caso 2007-475)

Trattamento dei dati personali da parte dei servizi sociali — Corte dei conti

Parere dell'8 novembre 2007 su una notificazione di controllo preventivo sul trattamento dei dati personali da parte dei servizi sociali (fascicolo 2007-302)

Esperti nazionali — EMEA

Parere del 26 ottobre 2007 su una notificazione di controllo preventivo riguardante la manifestazione d'interesse da parte di esperti nazionali (fascicolo 2007-423)

Certificazione — Mediatore

Parere del 24 ottobre 2007 sulla notificazione di controllo preventivo riguardante il fascicolo «Procedura di certificazione» (fascicolo 2007-414)

Promozioni — Mediatore

Parere del 22 ottobre 2007 sulla notificazione di controllo preventivo riguardante il fascicolo «Promozione del personale statutario» (fascicolo 2007-407)

Orario mobile alla DG Società dell'informazione e media — Commissione

Parere del 19 ottobre 2007 su una notificazione di controllo preventivo riguardante l'applicazione di un orario mobile specifico della DG Società dell'informazione e media (fascicolo 2007-218)

Scambi nel quadro dell'assistenza reciproca — OLAF

Parere del 19 ottobre 2007 su una notificazione di controllo preventivo sugli scambi nel quadro dell'assistenza reciproca (fascicolo 2007-202)

Procedura disciplinare e indagine amministrativa — Mediatore

Parere del 17 ottobre 2007 sulla notificazione di controllo preventivo riguardante il fascicolo «Procedura disciplinare e indagini amministrative» (fascicolo 2007-413)

Irregolarità finanziarie — Corte di giustizia

Parere del 17 ottobre 2007 sulla notificazione di controllo preventivo riguardante il fascicolo «Istanza specializzata in irregolarità finanziarie» (fascicolo 2007-433)

Casi di assistenza penale — OLAF

Parere del 12 ottobre 2007 su una notificazione di controllo preventivo sui casi di assistenza penale (fascicolo 2007-203)

Assenze per malattia — Commissione

Parere dell'11 ottobre 2007 sulla notificazione di controllo preventivo riguardante il fascicolo «Controllo delle assenze per malattia — Bruxelles-Lussemburgo» (fascicolo 2004-226)

Sysper 2: promozioni — Commissione

Parere del 9 ottobre 2007 sulla notificazione di controllo preventivo riguardante il fascicolo «Sysper 2: promozioni» (fascicolo 2007-192)

Sistema di allarme rapido — OLAF

Parere del 4 ottobre 2007 su una notificazione di controllo preventivo sul sistema di allarme rapido (fascicolo 2007-243)

Indennità speciali concesse al Centro comune di ricerca — Commissione

Parere del 4 ottobre 2007 sulla notificazione di controllo preventivo riguardante il fascicolo «Verifica delle dichiarazioni relative alle indennità speciali concesse al Centro comune di ricerca» (fascicolo 2007-328)

Molestie — Corte di giustizia

Parere del 4 ottobre 2007 sulla notificazione di controllo preventivo riguardante il fascicolo «Procedura in caso di molestie» (fascicolo 2007-440)

Indagini esterne — OLAF

Parere del 4 ottobre 2007 su cinque notificazioni di controllo preventivo su indagini esterne (fascicoli 2007-47, 2007-48, 2007-49, 2007-50, 2007-72)

Procedura di certificazione — Corte di giustizia

Parere del 3 ottobre 2007 sulla notificazione di controllo preventivo riguardante il fascicolo «Procedura di certificazione» (fascicolo 2007-434)

Non-casi — OLAF

Parere del 3 ottobre 2007 su una notificazione di controllo preventivo su non-casi veri e presunti (fascicolo 2007-205)

Procedura di attestazione — Corte di giustizia

Parere del 3 ottobre 2007 sulla notificazione di controllo preventivo riguardante il fascicolo «Procedura di attestazione» (fascicolo 2007-435)

Selezione di alti funzionari — Commissione

Parere del 17 settembre 2007 su una notificazione di controllo preventivo riguardante la selezione di alti funzionari (fascicolo 2007-193)

Visite mediche — OEDT

Parere del 13 settembre 2007 sulla notificazione di controllo preventivo riguardante le visite mediche precedenti l'assunzione e quelle annuali (fascicolo 2007-348)

Conflitto di interessi dei consiglieri speciali — Commissione

Parere dell'11 settembre 2007 su una notificazione di controllo preventivo sulla verifica dell'assenza di conflitto di interessi dei consiglieri speciali e relativa pubblicazione nel sito web Europa (fascicolo 2007-294)

Servizio medico — Commissione

Parere del 10 settembre 2007 sulla notificazione di controllo preventivo riguardante il fascicolo «Gestione delle attività del Servizio medico — Bruxelles-Lussemburgo — specie tramite l'applicazione informatica SERMED» (fascicolo 2004-232)

Autorizzazione di sicurezza — Banca centrale europea

Parere del 7 settembre 2007 su una notificazione di controllo preventivo riguardante l'applicazione delle norme relative all'autorizzazione di sicurezza (fascicolo 2007-371)

Riorganizzazioni degli uffici — Commissione

Parere del 5 settembre 2007 sulla notificazione di controllo preventivo riguardante il fascicolo «Interventi nell'ambito della riorganizzazione degli uffici» (fascicolo 2007-278)

Valutazione della terza lingua — EPSO

Parere del 4 settembre 2007 sulla notificazione di controllo preventivo riguardante il fascicolo «Valutazione della capacità di lavorare in una terza lingua (applicazione dell'articolo 45, paragrafo 2 dello statuto)» (fascicolo 2007-88)

Dossier medici e gestione del tempo — Banca europea per gli investimenti

Parere del 3 agosto 2007 su una notificazione di controllo preventivo sulla modifica dei trattamenti di dati riguardanti la gestione del tempo e i dossier medici (fascicolo 2007-373)

Valutazione del personale — Mediatore

Parere del 3 agosto 2007 sulla notificazione di controllo preventivo riguardante la valutazione del personale (fascicolo 2007-406)

Assunzione di traduttori tirocinanti — Parlamento

Parere del 31 luglio 2007 su una notificazione di controllo preventivo sull'assunzione di traduttori tirocinanti (fascicolo 2007-324)

Assunzione di tirocinanti — Parlamento

Parere del 31 luglio 2007 su una notificazione di controllo preventivo sull'assunzione di tirocinanti (fascicolo 2007-208)

Banca dati «Amianto» — Commissione

Parere del 27 luglio 2007 sulla notificazione di controllo preventivo riguardante il fascicolo «Screening dei casi di asbestosi e successivi controlli — Base di dati "Amianto" (Servizio medico e interventi psicosociali-Bruxelles)» (fascicolo 2004-227)

Asili nido — Commissione

Parere del 27 luglio 2007 sulla notificazione di controllo preventivo riguardante il fascicolo «Gestione degli asili nido e dei centri d'infanzia di Bruxelles» (fascicolo 2007-148)

Assicurazione infortuni e malattie professionali — Commissione

Parere del 27 luglio 2007 su una notificazione di controllo preventivo riguardante la gestione dell'assicurazione infortuni e malattie professionali (fascicolo 2007-157)

Aiuti sociali (ISPRA) — Commissione

Parere del 24 luglio 2007 su una notificazione di controllo preventivo in materia di aiuti sociali e finanziari e aiuto pratico (fascicolo 2007-304)

Sistema d'informazione doganale — OLAF

Parere del 24 luglio 2007 su una notificazione di controllo preventivo sul sistema d'informazione doganale (fascicolo 2007-177)

Assistenza sociale — UAMI

Parere del 23 luglio 2007 su una notificazione di controllo preventivo riguardo alla concessione dell'assistenza sociale (fascicolo 2007-171)

Elenco di registrazione degli osservatori elettorali — Commissione

Parere del 23 luglio 2007 su una notificazione di controllo preventivo sugli elenchi di registrazione degli osservatori elettorali nel sito Europa (fascicolo 2007-244)

Procedure di appalto pubblico — Consiglio

Parere del 19 luglio 2007 su una notificazione di controllo preventivo riguardante le procedure di appalto pubblico (fascicolo 2007-275)

Funzione di indagine — OLAF

Parere del 19 luglio 2007 su una notificazione di controllo preventivo riguardo al controllo regolare dell'esecuzione della funzione di indagine (fascicolo 2007-73)

Controllo silenzioso — UAMI

Parere del 18 luglio 2007 su una notificazione di controllo preventivo riguardo al controllo silenzioso (fascicolo 2007-128)

Sistema di allarme rapido RAS — Parlamento

Parere del 16 luglio 2007 su una notificazione di controllo preventivo riguardante il fascicolo «Sistema di allarme rapido (RAS)» (fascicolo 2007-147)

Casi di sorveglianza — OLAF

Parere dell'11 luglio 2007 su una notificazione di controllo preventivo riguardo ai casi di sorveglianza (fascicolo 2006-548)

Regime di assicurazione malattia

Parere del 10 luglio 2007 su una notificazione di controllo preventivo riguardante la gestione del regime di assicurazione malattia (fascicolo 2004-238)

Aiuti finanziari a carattere sociale — UAMI

Parere del 3 luglio 2007 su una notificazione di controllo preventivo riguardo alla concessione di «aiuti finanziari a carattere sociale» (fascicolo 2007-172)

Sistema AFIS — OLAF

Parere del 29 giugno 2007 su una notificazione di controllo preventivo riguardante l'uso di moduli settoriali specialistici nell'ambito del sistema AFIS (fascicoli 2007-84, 2007-85, 2007-86, 2007-87)

Sistema di registrazione del tempo di lavoro — ETF

Parere del 21 giugno 2007 su una notificazione di controllo preventivo riguardo al sistema di registrazione del tempo di lavoro della ETF (fascicolo 2007-209)

Fascicolo medico (Bruxelles) — Parlamento

Parere del 14 giugno 2007 su una notificazione di controllo preventivo riguardante il «Camed-Bruxelles» (fascicolo 2004-205)

Fascicolo medico (Lussemburgo) — Parlamento

Parere del 14 giugno 2007 su una notificazione di controllo preventivo riguardante il «fascicolo medico-Lussemburgo» (fascicolo 2004-203)

Inventario delle competenze — Fondazione europea per la formazione

Parere del 13 giugno 2007 su una notificazione di controllo preventivo riguardo all'inventario delle competenze della ETF (fascicolo 2006-437)

Procedure di selezione dei tirocinanti — Consiglio

Parere del 12 giugno 2007 su una notificazione di controllo preventivo riguardante la procedura di selezione dei tirocinanti presso il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea (fascicolo 2007-217)

Istanza specializzata in materia di irregolarità finanziarie — Parlamento

Parere del 12 giugno 2007 su una notificazione di controllo preventivo riguardante l'istanza specializzata in materia di irregolarità finanziarie (fascicolo 2007-139)

Servizio di numero verde — OLAF

Parere del 6 giugno 2007 su una notificazione di controllo preventivo riguardante un servizio di numero verde (fascicolo 2007-74)

Procedura di certificazione — Parlamento

Parere del 6 giugno 2007 su una notificazione di controllo preventivo riguardante il fascicolo «procedura di certificazione» (fascicolo 2007-168)

Procedura di certificazione — UAMI

Parere del 6 giugno 2007 su una notificazione di controllo preventivo riguardante la procedura di certificazione (fascicolo 2007-138)

Procedura di assunzione — Banca centrale europea

Parere del 4 giugno 2007 su una notificazione di controllo preventivo riguardante la procedura di assunzione (fascicolo 2007-3)

Verifica delle fatture telefoniche — Mediatore europeo

Parere del 14 maggio 2007 su una notificazione di controllo preventivo riguardante la verifica delle fatture telefoniche (fascicolo 2007-137)

Perseo — Mediatore europeo

Parere del 7 maggio 2007 su una notificazione di controllo preventivo riguardante Perseo (fascicolo 2007-134)

Stress sul lavoro — UAMI

Parere del 2 maggio 2007 relativo a uno studio riguardante lo stress sul lavoro (fascicolo 2006-520)

Assistenza sociale — Parlamento

Parere del 30 aprile 2007 su una notificazione di controllo preventivo in materia di «assistenza sociale e consulenza in caso di dipendenza» (fascicolo 2006-269)

Assicurazione infortuni — Parlamento

Parere del 30 aprile 2007 su una notificazione di controllo preventivo riguardante la «gestione dell'assicurazione infortuni» (fascicolo 2006-303)

Procedura di attestazione — Parlamento

Parere del 26 aprile 2007 su una notificazione di controllo preventivo riguardante la procedura di attestazione (fascicolo 2007-110)

Procedura di miglioramento in caso di insufficienza professionale — Parlamento

Parere del 10 aprile 2007 su una notificazione di controllo preventivo riguardante la procedura di miglioramento in caso di insufficienza professionale (fascicolo 2006-572)

Gestione del tempo — Commissione

Parere del 29 marzo 2007 su una notificazione di controllo preventivo relativo a «Sysper 2: modulo di gestione del tempo» (fascicolo 2007-63)

Follow-up delle operazioni di trattamento dati — OLAF

Parere del 26 marzo 2007 sul follow-up delle operazioni di trattamento dati (disciplinare, amministrativo, giudiziario, finanziario) (fascicoli 2006-544, 2006-545, 2006-546, 2006-547)

Visite mediche — Autorità europea per la sicurezza alimentare

Parere del 23 marzo 2007 su una notificazione di controllo preventivo riguardante le visite mediche prima dell'assunzione e le visite mediche annuali dell'EFSA (fascicolo 2006-365)

Pensionamento anticipato — Commissione

Parere del 20 marzo 2007 su una notificazione di controllo preventivo sull'esercizio annuale di pensionamento anticipato senza riduzione dei diritti a pensione (fascicolo 2006-577)

Utilizzo dei telefoni cellulari — Banca centrale europea

Parere del 26 febbraio 2007 su una notificazione di controllo preventivo sulle procedure investigative concernenti l'utilizzo dei telefoni cellulari (fascicolo 2004-272)

Aiuti sociali — Corte di giustizia

Parere del 21 febbraio 2007 su una notificazione di controllo preventivo in materia di aiuti sociali (fascicolo 2006-561)

Utilizzo dei telefoni di servizio — Banca centrale europea

Parere del 13 febbraio 2007 su una notificazione di controllo preventivo sulle procedure investigative concernenti l'utilizzo dei telefoni di servizio (fascicolo 2004-271)

Procedura di assunzione — Ufficio comunitario delle varietà vegetali

Parere del 2 febbraio 2007 su una notificazione di controllo preventivo riguardante la procedura di assunzione (fascicolo 2006-351)

Insufficienza professionale — Corte dei conti

Parere del 18 gennaio 2007 su una notificazione di controllo preventivo riguardante il «mantenimento del livello delle prestazioni in caso di insufficienza professionale» (fascicolo 2006-534)

Allegato G

Elenco dei pareri su proposte legislative

PNR europeo

Parere del 20 dicembre 2007 relativo al progetto di decisione quadro del Consiglio sull'uso dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) nelle attività di contrasto

Identificazione a radiofrequenza (RFID)

Parere del 20 dicembre 2007 sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — L'identificazione a radiofrequenza (RFID) in Europa: verso un quadro politico [COM(2007) 96]

Norme d'attuazione dell'iniziativa di Prüm

Parere del 19 dicembre 2007 sull'iniziativa della Repubblica federale di Germania in vista dell'adozione della decisione del Consiglio relativa all'attuazione della decisione 2007/.../GAI sul rafforzamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo ed alla criminalità transfrontaliera

Trasportatori su strada

Parere del 12 settembre 2007 sulla proposta di regolamento che stabilisce norme comuni sulle condizioni da osservare per esercitare l'attività di trasportatore su strada (GU C 14 del 19.1.2008, pag. 1)

Statistiche comunitarie sui dati relativi alla sanità

Parere del 5 settembre 2007 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie della sanità pubblica e della salute e sicurezza sul luogo di lavoro [COM(2007) 46 def., GU C 295 del 7.12.2007, pag. 1]

Attuazione della direttiva sulla protezione dei dati

Parere del 27 luglio 2007 sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul seguito dato al programma di lavoro per una migliore applicazione della direttiva sulla protezione dei dati (GU C 255 del 27.10.2007, pag. 1)

Protezione dei dati nel terzo pilastro

Terzo parere del 27 aprile 2007 relativo alla proposta di decisione quadro del Consiglio sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale (GU C 139 del 23.6.2007, pag. 1)

Finanziamento della politica agricola comune

Parere del 10 aprile 2007 sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune [COM(2007) 122 def., GU C 134 del 16.6.2007, pag. 1]

Cooperazione transfrontaliera (trattato di Prüm)

Parere del 4 aprile 2007 sull'iniziativa di 15 Stati membri in vista dell'adozione di una decisione del Consiglio sul rafforzamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo ed alla criminalità transfrontaliera (GU C 169 del 21.7.2007, pag. 2)

Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale

Parere del 6 marzo 2007 sulla proposta di regolamento recante le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale [COM(2006) 16 def., GU C 91 del 26.4.2007, pag. 15]

Corretta applicazione delle normative doganale e agricola

Parere del 22 febbraio 2007 sulla proposta di regolamento recante modifica del regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola [COM(2006) 866 def., GU C 94 del 28.4.2007, pag. 3]

Ufficio europeo di polizia

Parere del 16 febbraio 2007 sulla proposta di decisione del Consiglio che istituisce l'Ufficio europeo di polizia (Europol) [COM(2006) 817 def., GU C 255 del 27.10.2007, pag. 13]

Allegato H

Organigramma del segretariato GEPD

Settori su cui il GEPD e il GEPD aggiunto esercitano direttamente l'autorità

- **Controllo**

Sophie LOUVEAUX <i>Amministratore / Consigliere giuridico</i>	Delphine HAROU (*) <i>Assistente per il controllo</i>
Rosa BARCELÓ <i>Amministratore / Consigliere giuridico</i>	Xanthi KAPSOSIDERI <i>Assistente per il controllo</i>
Zsuzsanna BELENYESSY <i>Amministratore / Consigliere giuridico</i>	Sylvie LONGRÉE <i>Assistente per il controllo</i>
Eva DIMOVNÉ KERESZTES <i>Amministratore / Consigliere giuridico</i>	Kim Thien LÊ <i>Assistente di segreteria</i>
María Verónica PÉREZ ASINARI <i>Amministratore / Consigliere giuridico</i>	Thomas GREMEL <i>Assistente per il controllo</i>
Jaroslav LOTARSKI <i>Amministratore / Consigliere giuridico</i>	Stephen McCARTNEY <i>Esperto nazionale / Consigliere giuridico (da febbraio 2007 a novembre 2007)</i>
Tereza STRUNCOVA <i>Amministratore / Consigliere giuridico</i>	Endre SZABÓ <i>Esperto nazionale / Consigliere giuridico (fino a luglio 2007)</i>
György HALMOS (*) <i>Esperto nazionale / Addetto giuridico (da settembre 2007)</i>	

- **Politica e informazione**

Hielke HIJMANS <i>Amministratore / Consigliere giuridico</i>	Nathalie VANDELLE (*) <i>Amministratore / Addetto stampa</i>
Laurent BESLAY <i>Amministratore / Consigliere per le tecnologie</i>	Per SJÖNELL (*) <i>Amministratore / Addetto stampa (fino ad agosto 2007)</i>
Bénédicte HAVELANGE <i>Amministratore / Consigliere giuridico</i>	Martine BLONDEAU (*) <i>Assistente per la documentazione</i>
Alfonso SCIROCCO <i>Amministratore / Consigliere giuridico</i>	Andrea BEACH <i>Assistente di segreteria</i>
Michaël VANFLETEREN <i>Amministratore / Consigliere giuridico</i>	Matteo BONFANTI <i>Tirocinante (da ottobre 2007 a gennaio 2008)</i>
Anne-Christine LACOSTE <i>Amministratore / Consigliere giuridico</i>	Marie MCGINLEY <i>Tirocinante (da marzo a luglio 2007)</i>

(*) Unità «Informazione».



Il Garante europeo della protezione dei dati e il Garante aggiunto con il loro personale.

Unità Personale/Bilancio/Amministrazione

Monique LEENS-FERRANDO
Capo unità

• **Risorse umane/Amministrazione**

Giuseppina LAURITANO
*Amministratore / Questioni regolamentari
Addetto alla revisione dei conti
e alla protezione dei dati*

Anne LEVÉCQUE
Assistente per le risorse umane

Vittorio MASTROJENI
Assistente per le risorse umane

Anne-Françoise REYNDERS
Assistente per le risorse umane

• **Bilancio e finanze**

Tonny MATHIEU
Amministratore finanziario

Valérie LEAU
Assistente contabile

Raja ROY
Assistente per le finanze e la contabilità

Allegato I

Elenco di accordi e decisioni amministrative

Accordo amministrativo firmato dai segretari generali del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione e dal Garante europeo per la protezione dei dati (24 giugno 2004). Proroga dell'accordo firmata l'11 dicembre 2006.

Elenco degli accordi sul livello dei servizi firmati dal GEDP con le altre istituzioni

- Accordi sul livello dei servizi con la Commissione (Ufficio tirocini della DG Istruzione e cultura, della DG Personale e amministrazione e della DG Occupazione, affari sociali e pari opportunità)
- Accordi sul livello dei servizi con il Consiglio
- Accordo sul livello dei servizi con la Scuola europea di amministrazione (EAS)
- Accordo amministrativo fra il GEDP e l'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA)
- Accordo sull'armonizzazione del costo dei corsi di lingue interistituzionali
- Accordi bilaterali tra il Parlamento europeo e il GEDP che attuano l'accordo amministrativo del 24 giugno 2004, prorogato l'11 dicembre 2006

Elenco delle decisioni adottate dal GEDP

Decisione del 12 gennaio 2005 del Garante europeo della protezione dei dati che istituisce disposizioni generali di attuazione in materia di assegni familiari

Decisione del 27 maggio 2005 del Garante europeo della protezione dei dati che istituisce disposizioni generali di attuazione relative al programma di tirocini

Decisione del 15 giugno 2005 del Garante europeo della protezione dei dati che istituisce disposizioni generali di attuazione in materia di attività a tempo parziale

Decisione del 15 giugno 2005 del Garante europeo della protezione dei dati che istituisce disposizioni generali di attuazione in materia di congedi

Decisione del 15 giugno 2005 del Garante europeo della protezione dei dati che istituisce disposizioni generali di attuazione relative ai criteri applicabili all'inquadramento nello scatto al momento della nomina o dell'assunzione

Decisione del 15 giugno 2005 del Garante europeo della protezione dei dati che adotta l'orario mobile con possibilità di recupero delle ore supplementari

Decisione del 22 giugno 2005 del Garante europeo della protezione dei dati che adotta una regolamentazione comune relativa alla copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale dei funzionari delle Comunità europee

Decisione del 1° luglio 2005 del Garante europeo della protezione dei dati che istituisce disposizioni generali di attuazione relative al congedo per motivi familiari

Decisione del 15 luglio 2005 del Garante europeo della protezione dei dati che adotta una regolamentazione comune relativa alla copertura dei rischi di malattia dei funzionari delle Comunità europee

Decisione del 25 luglio 2005 del Garante europeo della protezione dei dati che istituisce disposizioni generali di attuazione relative al congedo per motivi personali dei funzionari e all'aspettativa senza assegni degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali delle Comunità europee

Decisione del 25 luglio 2005 del Garante europeo della protezione dei dati sulle attività esterne e i mandati

Decisione del 26 ottobre 2005 del Garante europeo della protezione dei dati che istituisce disposizioni generali di attuazione concernenti l'assegno di famiglia per decisione speciale

Decisione del 26 ottobre 2005 del Garante europeo della protezione dei dati che istituisce disposizioni generali di attuazione concernenti il luogo di origine

Decisione del 7 novembre 2005 del Garante europeo della protezione dei dati che istituisce procedure di controllo interno ad uso specifico del GEDP

Decisione del 10 novembre 2005 del Garante europeo della protezione dei dati che istituisce norme sul distacco di esperti nazionali presso il GEDP

Decisione del 16 gennaio 2006 del Garante europeo della protezione dei dati recante modifica della decisione del 22 giugno 2005 che adotta una regolamentazione comune relativa alla copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale dei funzionari delle Comunità europee

Decisione del 16 gennaio 2006 del Garante europeo della protezione dei dati recante modifica della decisione del 15 luglio 2005 che adotta una regolamentazione comune relativa alla copertura dei rischi di malattia dei funzionari delle Comunità europee

Decisione del 26 gennaio 2006 del Garante europeo della protezione dei dati che adotta la regolamentazione che stabilisce le modalità relative alla concessione di un aiuto finanziario che completa la pensione di un coniuge superstite affetto da una malattia grave o prolungata o da una disabilità

Decisione dell'8 febbraio 2006 del Garante europeo della protezione dei dati che istituisce un comitato del personale presso il GEDP

Decisione del 9 settembre 2006 del Garante europeo della protezione dei dati recante norme che fissano la procedura per l'attuazione dell'articolo 45, paragrafo 2 dello statuto

Decisione del 30 gennaio 2007 del Garante europeo della protezione dei dati che nomina il responsabile della protezione dei dati del GEPD

Decisione del 30 marzo 2007 del Garante europeo della protezione dei dati che adotta disposizioni generali di attuazione relative alla valutazione del personale

Decisione del 18 luglio 2007 del Garante europeo della protezione dei dati che adotta una politica di formazione interna

Decisione del 1° ottobre 2007 del Garante europeo della protezione dei dati che nomina il contabile del GEPD

Decisione del 1° ottobre 2007 del Garante europeo della protezione dei dati relativa all'applicazione dell'articolo 4 dell'allegato VIII dello statuto concernente i diritti a pensione

Decisione del 1° ottobre 2007 del Garante europeo della protezione dei dati relativa all'applicazione degli articoli 11 e 12 dell'allegato VIII dello statuto concernenti il trasferimento dei diritti a pensione

Decisione del 1° ottobre 2007 del Garante europeo della protezione dei dati relativa all'applicazione dell'articolo 22, paragrafo 4 dell'allegato XIII dello statuto concernente i diritti a pensione

Decisione del 12 settembre 2007 del Garante europeo della protezione dei dati sulle condizioni per lo svolgimento di indagini interne in materia di lotta contro la frode, la corruzione e ogni attività illegale che leda gli interessi delle Comunità

Decisione del 9 novembre 2007 del Garante europeo della protezione dei dati che nomina il revisore interno del GEPD

Decisione del 26 novembre 2007 del Garante europeo della protezione dei dati che adotta disposizioni generali di attuazione in materia di promozioni

Garante europeo della protezione dei dati

Relazione annuale 2007

Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

2008 — 112 pagg. — 21 x 29,7 cm

ISBN 978-92-95030-45-9

Come ottenere le pubblicazioni dell'UE?

Le pubblicazioni in vendita dell'Ufficio delle pubblicazioni si possono ordinare tramite EU Bookshop (<http://bookshop.europa.eu>) presso gli uffici di vendita di vostra scelta.

È possibile anche richiedere un elenco di operatori della nostra rete di vendita mondiale inviando un fax al numero (352) 2929 42758.



GARANTE EUROPEO
DELLA PROTEZIONE DEI DATI

*Il guardiano europeo
della protezione dei dati personali*

www.edps.europa.eu



Ufficio delle pubblicazioni
Publications.europa.eu